# DELLA COSTITUZIONE

DELL'

# UNIVERSITÀ DI TORINO

DALLA SUA FONDAZIONE ALL'ANNO 1848

## MEMORIA STORICA

PER

**BARTOLOMEO BONA**

DOTTORE COLLEGIATO IN BELLE LETTERE,
PROFESSORE DI GRAMMATICA GENERALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO,
SOCIO CORRISPONDENTE DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE E DELLA R. DEPUTAZIONE SOPRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA,
MEMBRO CORRISPONDENTE DELL'ISTITUTO STORICO DI FRANCIA

TORINO
DALLA STAMPERIA REALE
MDCCCLII.

# DELLA COSTITUZIONE

DELL'

# UNIVERSITÀ DI TORINO

DALLA SUA FONDAZIONE ALL'ANNO 1848

## MEMORIA STORICA

PER

**BARTOLOMEO BONA**

DOTTORE COLLEGIATO IN BELLE LETTERE,
PROFESSORE DI GRAMMATICA GENERALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO,
SOCIO CORRISPONDENTE DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE E DELLA R. DEPUTAZIONE SOPRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA,
MEMBRO CORRISPONDENTE DELL'ISTITUTO STORICO DI FRANCIA

**TORINO**
DALLA STAMPERIA REALE
MDCCCLII.

# DELLA COSTITUZIONE

DELL'

# UNIVERSITÀ DI TORINO

DALLA SUA FONDAZIONE ALL'ANNO 1848

## MEMORIA STORICA

PER


BARTOLOMEO BONA

DOTTORE COLLEGIATO IN BELLE LETTERE,
PROFESSORE DI GRAMMATICA GENERALE NELLA R. UNIVERSITÀ DI TORINO,
SOCIO CORRISPONDENTE DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE E DELLA R. DEPUTAZIONE SOPRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA,
MEMBRO CORRISPONDENTE DELL'ISTITUTO STORICO DI FRANCIA


## PARTE PRIMA

DALLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ SINO ALL'ANNO 1730


TORINO
DALLA STAMPERIA REALE
MDCCCLII.

# PREFAZIONE

Questa memoria ha per iscopo di esporre brevemente non mica i fasti letterarii e scientifici dell' Università di Torino, chè questo fu già soggetto di erudite penne (1), ma piuttosto la storia amministrativa e politica della medesima, a cominciare dalla fondazione dell' Università fino all' età presente.

Dettando questo scritto per inaspettato incarico affidatomi nello scorso gennaio dal sig. Ministro della Pubblica Istruzione, e pel fine espresso di essere distribuito agli onorevoli Membri del Parlamento, io ho sentito quali doveri m' imponessero e l' alta condizione del mandante, e la delicatezza del mandato, e la qualità stessa de' lettori, ai quali questo lavoro veniva specialmente destinato. Fu perciò mia cura di riandare colla maggiore diligenza che mi fu possibile non solamente la raccolta delle

antiche leggi patrie relative alla pubblica istruzione edite dal Duboin, ma eziandio gl' inediti documenti conservati negli Archivii particolari della città di Torino e nei Reali Archivii di Corte; di estrarne fedelmente tutte le parti attinenti tanto all' amministrazione dello Studio, quanto alla direzione dell'insegnamento; di tesserne quindi semplicemente il racconto in guisa tale, che i fatti stessi meglio che i commenti dello scrittore porgessero una chiara idea della costituzione della nostra Università, e fosse ad un tempo per me sbandita ogni controversia (tranne un caso solo inevitabile) con coloro, che a me paressero aver esposto meno esattamente i fatti medesimi, o che da questi avessero dedotto conseguenze, intorno alle quali io fossi discordante da loro.

Sopratutto ho cercato di riferire con severa imparzialità tutti que' fatti, che più o men davvicino risguardano le moderne questioni della libertà d' insegnamento, e dei diritti dello Stato nella direzione e sorveglianza del medesimo, senza prendere alcuna parte per questa o per quella opinione, senza pregiudicar punto le discussioni, a cui siffatte questioni potranno tra noi pure dar luogo.

La fondazione dell' Università di Torino cadendo sul confine di quell'epoca, in cui generalmente tutte le Università degli studi tenevano ancora della primiera loro natura di corpi indipendenti, e tutte per base della costituzione loro propria avevano la costituzione delle celebri Università di Parigi o di Bologna, delle quali ambivano emulare la gloria ed aver comuni i privilegi, io ho riputato di assoluta necessità per la chiarezza del mio racconto intorno alla costituzione primordiale dell'Università di Torino premettervi un quadro sommario dell'ordinamento primitivo delle Università degli studi in generale, risalendo a tal uopo sino alle prime origini delle medesime. La quale necessità si farà eziandio più manifesta a chiunque rifletta, che parecchie nostre prescrizioni legislative di non mediocre rilievo, le quali parte erano in vigore pur ieri, parte sono in vigore

ancor oggi, riconoscono appunto la loro sorgente e la loro unica ragione in quel primitivo ordinamento, che forse non a tutti è molto bene conosciuto.

Questa memoria è divisa in due parti. La prima parte dimostra come l'Università di Torino sorgesse bensì per opera e col favore del Principe, ma tuttavia indipendente, partecipe, secondo la ragione di que'tempi, de'medesimi amplissimi privilegi Pontificii e Cesarei conceduti alle primarie Università di Europa, e costituita col medesimo libero ordinamento dell'Università di Bologna: come in appresso, scorsi appena quattro lustri dalla sua fondazione, essa cominciasse a vedere alterata alquanto la sua primiera autonomia; indi per una lenta serie di atti legislativi venisse via via ridotta sotto l'autorità sovrana, finchè finalmente, regnando Vittorio Amedeo II, colle RR. Costituzioni del 1720 e del 1729 fu del tutto assoggettata all'azione del poter civile, e trasformata interamente in un forte e compatto istituto pubblico sotto l'assoluta dipendenza dello Stato.

È questo il periodo della nostra storia Universitaria, della quale era men facile raccogliere le sparse fila; periodo per se stesso compiuto, e nelle attuali occorrenze [2] forse il più utile ad essere conosciuto, per quanto tuttavia il ricordo delle memorie antiche può essere proficuo all'avvenire, e le idee contemporanee possono ricevere lume opportuno dai princìpii e dagli esempi del passato. Ed appunto per non fallire allo scopo propostosi da chi mi affidava l'onorato incarico di questo lavoro, nè defraudarne più oltre l'aspettazione, mando ora in luce questa prima parte del mio scritto, la quale sola mi venne finquì terminata, non che finita, sperando che il benigno lettore vorrà condonarne le mende moltiplici all'impostomi affrettamento dell'opera, ed alla difficoltà pur anco dell'assunto.

Nella seconda parte dovrò mostrare come l'Università di Torino aggirandosi ormai costantemente nella cerchia tracciatale da Vittorio Amedeo II, colle leggi e costituzioni di Carlo Emanuele III (1730-1772) ricevesse ancora qualche riforma tendente a rin-

forzare sempre più l'azione del Governo sul corpo insegnante, e dirigere più energicamente l'influenza della pubblica istruzione conformemente allo spirito assoluto della monarchia allora in vigore; ordinamento che per la sua fortezza tanto piacque allo stesso trionfatore Bonaparte, quando visitò l'Università Torinese, che più tardi al momento della creazione dell'Imperiale Università di Francia, egli l'ebbe, dicono, tuttavia presente allo spirito siccome tipo, ingrandendola peraltro, *comme tout ce qu'il touchait, dans la double proportion de son empire et de son génie* (3). Si racconteranno appresso le poche successive riforme avvenute fino all'anno 1798; quindi le diverse mutazioni cui la costituzione dell'Università soggiacque coll'avvicendarsi delle fasi politiche sotto il Governo provvisorio, ed il dominio Francese, e dopo la ristorazione della Monarchia Sabauda sotto i regni diversi di Vittorio Emanuele I, di Carlo Felice, e del magnanimo Carlo Alberto. Da ultimo si toccherà come, dopo le liberali instituzioni faustamente sorte tra noi, l'antica costituzione universitaria s'incominciò colla legge dei 4 ottobre 1848 a temperare con alcuni ordini più confacenti a quelle; preludio di quel compiuto riordinamento più adatto all'indole ed ai progressi dell'età presente, che la pubblica opinione instantemente richiede dalla sapienza del Parlamento.

È noto come a questi giorni si vadano pubblicando nuove illustrazioni (4) delle più celebri Università d'Europa, indizio della sentita importanza di cosifatte ricerche per l'opera dell'ordinamento generale della publica istruzione, intorno a cui ora si travagliano in ogni colto paese le menti più elevate. Se la presente memoria potrà avere sparsa qualche nuova luce sulla materia trattata, io mi terrò intieramente pago della mia fatica.

28 aprile 1852.

# NOTE

(1) SAULI, *Sulla condizione degli studi nella Monarchia di Savoia*. Torino, Stamp. Reale, 1843. VALLAURI, *Storia delle Università degli studi del Piemonte*. Torino, Stamperia Reale, 1843. vol. 3 in-8°.

(2) La relazione della Commissione della Camera dei Deputati sul Progetto di legge presentato (5 marzo 1852) dal Ministro della Publica Istruzione sull'*Ordinamento dell'Amministrazione Superiore della publica istruzione* fu presentata alla Camera nella tornata del 19 corrente aprile.

(3) RENDU, *Code Universitaire de l' Université de France, Paris* 1846, *Introduction*, *pag.* VI.

(4) Vedi principalmente THUROT, *de l'Organisation de l'enseignement dans l'Université de Paris au moyen âge;* Paris 1850. — *Mémoire sur l'Université d'Oxford* par M. LORAIN, nell' opera *Séances et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques;* Paris 1850, tom. XVIII, pag. 97. — *Mémoire sur l'Université d'Orléans* par M. BIMBENET, ivi, tom. XX (1851) pag. 293.

ed alcuni maestri di medicina e delle arti, che per l'addietro avevano letto con onore negli Studii pavese e piacentino, ricorsero al Sovrano del Piemonte, perchè gli piacesse conceder loro la licenza di leggere nelle loro facoltà in alcuna terra del suo Stato, ma specialmente nella città di Torino, la quale, com'essi esponevano, « e per la nobiltà dell'antichissima sua origine, e per la vicinanza di molte provincie, e per la salubrità dell'aere e l'abbondanza delle vettovaglie, ravvisavasi da loro la più idonea ed acconcia per uno Studio generale (2). » Il principe Ludovico accolse di buon grado la domanda de' lettori lombardi; ed essi venuti a Torino sotto la di lui fede e protezione vi apersero quelle scuole, che tra poco per intercessione del medesimo ottennero l'ambito onore di Studio generale, e furono la culla dell'attuale Università torinese.

2. La fondazione di uno Studio generale in Italia nel secolo decimoquinto succedeva in modo ben diverso da quello che si farebbe all'età nostra nella fondazione di un instituto scientifico per favore di un principe o di una nazione.

In quel secolo in Italia, e quasi in tutta Europa, le Università tenevano ancora della primitiva loro natura di corpi liberi ed indipendenti; e se qualche comune o qualche principe concorreva nello stabilimento di uno Studio generale, il loro concorso limitavasi alla concessione di più o men larghi privilegii ai maestri ed agli scolari, e di qualche sussidiaria provigione ad alcuni lettori.

Quanto per altro alla facoltà di concedere ad una scuola la segnalata onorificenza di Studio generale, come allora dicevasi, cioè a dire una scuola di alto insegnamento avente il privilegio di creare dottori e maestri riconosciuti dappertutto (3), tale facoltà credevasi allora inerente soltanto alle due supreme autorità della terra, la Chiesa e l'Impero; dalle quali però i principi stessi imploravano i relativi privilegii, per cagione dell'onore e dei vantaggi che ne venivano alle città, dove tali Studii generali erano stabiliti.

3. Ed appunto di questo genere sono i favori conceduti dal principe Ludovico al nascente Studio torinese. Il primo favore consiste

nel salario di ducento sessanta scudi, che esso richiese il comune di Torino di pagare *in auxilium ipsius Studii* ai dottori di leggi Bartolomeo Bertono di Pavia e Giorgio de Giliis, lettori da lui condotti per 4 anni; aggravio per altro che il Principe compensava al comune col quitarlo *ab omnibus subsidiis et taxis etc.* (4). Il secondo fu l'instituzione formale di Studio generale che ottenne alle nuove scuole, con tutti gli onori e prerogative annesse da Benedetto XIII col privilegio pontificio in data di Marsiglia il 27 novembre 1405, e più tardi dall'imperatore Sigismondo col privilegio imperiale dato in Buda il primo luglio 1412.

**4.** Secondo il tenore del privilegio pontificio « aderendo il Sommo Pontefice alle ossequiose istanze del principe Ludovico *authoritate apostolica* ordina e stabilisce in perpetuo nella città di Torino uno Studio generale tanto in teologia ed in diritto canonico e civile, quanto in qualsiasi altra lecita facoltà; concede ai lettori e studenti in esso tutti i privilegii, libertà ed immunità concedute ai maestri, dottori e studenti dimoranti in qualunque altro Studio generale; prescrive che gli aspiranti all'onore del magisterio (5) ovvero dottorato *(magisterii seu doctoratus)* nelle rispettive facoltà si presentino al vescovo di Torino, ed in tempo di sede vacante al vicario od officiale del capitolo della Chiesa torinese, e che il medesimo vescovo, o vicario od officiale, alla presenza dei lettori nella medesima facoltà, esamini o da sè, o secondo il modo e costume praticato negli altri Studii generali, gli aspiranti al magisterio o dottorato intorno alle materie richieste per conseguirlo, e conferisca la licenza e l'onore del magisterio o dottorato a quelli che saranno stati trovati idonei e sufficienti; da ultimo agli esaminati, ed approvati nello Studio di Torino concede piena e libera facoltà di leggere ed insegnare tanto nella città di Torino, quanto in tutti gli altri Studii generali, senza bisogno di ulteriore esame od approvazione, non ostante qualunque statuto o consuetudine contraria; e tutto ciò sotto la consueta pena ai contraventori dello sdegno dell'onnipotente Dio, e dei beati apostoli Pietro e Paolo (6). »

5. Il privilegio di Sigismondo con più rotonde ed ornate parole narra dapprima « la supplica sporta alla Maestà Cesarea da parte dell'illustre Ludovico di Savoia suo carissimo consanguineo per mezzo de' suoi oratori Ottobuono di Valenza dottore d'ambe leggi, e del nobile Pietro di Beggiamo di Savigliano suo scudiere, per ottenere il privilegio di stabilire in Torino uno Studio generale in tutte le facoltà; e attese le moltiplici specie di probità dell'illustre prosapia del Principe, le inclite geste de' suoi predecessori, l'eminente devozione e risplendente virtù di lui medesimo, eccetera, concede la grazia *(gratiam duximus faciendam)* di erigere in perpetuo nella città di Torino uno Studio generale di sacra teologia, di diritto canonico e civile, e di filosofia naturale e morale, medicina ed arti liberali; e vuole che questo Studio ed i suoi presidenti, rettori, dottori, baccalaurei, officiali e maestri, servi e loro famiglie, e ciascun di loro di qualsiasi dignità, stato, ordine o condizione, godano di tutti i privilegii, libertà, immunità, indulti e grazie che godono e posseggono gli Studii di Parigi, Bologna, Orleans e Mompellieri. Stabilisce inoltre che il vescovo di Torino *pro tempore*, od il suo vicario, e vacando la Chiesa torinese, il vicario od officiale del capitolo, col consiglio e consenso dei dottori e maestri del predetto Studio, osservate le forme, maniere e lodevoli consuetudini che si praticano nei predetti Studii generali, possa concedere la licenza d'insegnare a quelli che saranno riconosciuti idonei, e previo esame licenziare gli studiosi e degni, ed innalzarli all'apice del dottorato, conferendone loro lé insegne e solennemente investendoli. — Oltrecciò per sua innata clemenza prende l'intiera Università del medesimo Studio sotto la protezione, tutela e difesa del sacro romano impero; ordina che tutti e singoli i dottori e scolari di qualunque facoltà, ed i bidelli del detto Studio di Torino andando ad esso per leggervi e studiarvi possano colle loro famiglie, cavalli, armi ed arnesi, libri, mobili, beni e merci loro necessarie, liberamente ed impunemente portarsi al detto Studio, passare, fermarsi per ogni luogo ed in ogni luogo, e ritornarsene senza pagamento di alcuna

tolta, gabella di telonio, reva, tributo, dazio, imposizione od onere qualunque imposto o da imporsi in avvenire, con facoltà di estrarre i libri di qualunque facoltà ed altre cose *(et res alias)* da qualunque città, luogo o distretto, in cui fossero o non fossero Studii generali; non ostante i privilegii, statuti, capitoli, consuetudini, franchigie, libertà, rappresaglie, pegni e contracambi di qualunque provincia, patria, o città, il tutto sotto pena del bando imperiale, e di cento marche d'oro puro. E finalmente concede al medesimo principe Ludovico ed a' suoi eredi e successori libera facoltà e piena potestà, ad arbitrio di lui e de' suoi eredi, di trasferire e traslocare il detto Studio dalla città di Torino ad altro luogo della chiesa e diocesi torinese, per cause giuste e ragionevoli, e vuole che lo Studio così traslocato goda di tutti i privilegii, libertà e diritti di cui gode e potrebbe godere il medesimo stando nella sua prima sede; sì veramente che cessando le dette cause, lo Studio sia ricondotto e trasferito di nuovo alla città di Torino (7). »

6. Nella concessione del salario sopra menzionato e nell'impetrazione dei su riferiti privilegii di Benedetto e Sigismondo consiste pressochè tutta la parte che il Sovrano piemontese si tolse nell'erezione dello Studio di Torino. I quali privilegii, secondo l'opinione corrente di quell'età, tanto erano lungi dall'essere tenuti a scemamento dell'autorità sovrana degli altri principi, che questi anzi ricorrevano spesso ai papi ed agli imperatori per la rinnovazione e conferma dei privilegii primitivi (8). Ciò sembra ad alcuni (9) essersi fatto dal medesimo Ludovico d'Acaia presso il papa Giovanni XXIII, il quale con suo privilegio, dato da Roma alle calende di agosto dell'anno 1413, fa allo Studio di Torino le concessioni medesime che sono contenute nel privilegio di Benedetto XIII. Senonchè il privilegio del 1413, chi ben n'esamina il tenore, non contiene il menomo cenno di conferma, ma una diretta concessione; epperò vuolsi attribuire a ben altra e più remota cagione. Ed è questa.

Nell'anno 1405, com'è noto per tutte le storie, durava tuttavia a vergogna della Cristianità il grande scisma d'Occidente;

e Benedetto XIII era bensì dalla Francia, e con essa dalla Savoia e dal Piemonte riconosciuto per legittimo pontefice, ma dalla restante Italia e dall'Alemagna era tenuto per antipapa. Quattro anni appresso (5 giugno 1409) il Concilio di Pisa condannò tanto il papa avignonese Benedetto XIII, quanto il pontefice romano Gregorio XII, siccome colpevoli amendue di scisma e di eresìa; fu dichiarata vacante la santa sede, e dai cardinali delle due ubbidienze raccolti in conclave fu eletto Alessandro V, il quale confermò (10 giugno 1410) la sentenza di deposizione di Gregorio XII e Benedetto XIII, e dopo dieci mesi di pacifico regno ebbe per successore Giovanni XXIII (10). Quindi egli poteva essere dubbioso, se il privilegio conceduto allo Studio di Torino da un papa scismatico e deposto avesse alcun valore; epperò, secondo le idee di quel secolo, fu ragionevole consiglio del Sovrano piemontese il chiedere di bel nuovo, siccome fece, un privilegio al legittimo Pontefice romano, onde senza pericolo di contestazioni il nostro Studio restasse pareggiato ad ogni altro stabilito nella più ampia e valida forma.

7. Or se lo Studio generale di Torino in virtù dei privilegii sopra riferiti fu eretto secondo il modello e l'ordinamento degli altri Studii generali, e singolarmente di quelli di Parigi e di Bologna, egli è manifesto che noi dobbiamo riferirci alle antiche costituzioni di tali Studii per conoscere ed apprezzare il primitivo ordinamento del medesimo, e comprendere le ragioni delle riforme che successivamente si fecero nel suo governo. Epperò esporremo dapprima in breve i principali tratti della costituzione in generale delle Università ne' due secoli che precedettero la fondazione della nostra, e premetteremo innanzi tutto alcuni schiarimenti indispensabili intorno all'origine dell'ingerenza della Chiesa sull'insegnamento, ed in particolare dell'ingerenza de' papi sulle Università. Ma per questo ci è necessario rifarci un po' dall'alto.

---

# NOTE

(1) **Muratori**, Annali d'Italia *ad ann.*

(2) Vedi il privilegio di Benedetto XIII, *Massiliae*, 1405, *sexto kal. novembr.*, presso Duboin, Raccolta delle leggi pubblicate fino all'8 dicembre 1798 sotto il dominio della Real Casa di Savoia, vol. xvi, pag. 75, Torino, Stamp. Baricco e Arnaldi

(3) Savigny, Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter, cap. xxi, § 154, tom. iii, pag. 414, Heidelberg, 1834.

(4) *Acta civitatis Taurini ad ann.* 1405, 28 *septembr.* — Diploma di Ludovico di Acaia, *Pinerolii*, 16 *februarii* 1405, presso Duboin, op. c., pag. 76.

(5) *Magisterio* e *Dottorato*, *Maestri* e *Dottori* erano primamente parole sinonime, ed equivalevano al più moderno vocabolo di *Laurea* e *Laureati* in qualunque facoltà: senonchè il titolo di *Doctores* era in Bologna preferito al primo dai professori di diritto, i quali se l'attribuirono più tardi come loro proprietà esclusiva, lasciando agli altri il titolo di *Magistri*. Vedi Savigny, op. c., § 77.

(6) *Bulla Summi Pontificis Benedicti XIII*, presso Duboin, op. c., p. 75.

(7) *Litterae imperatoris Sigismundi*, presso Duboin, op. c., pag. 80.

(8) Vedine una prova nelle Patenti di Amedeo VIII, del 13 febbraio 1427, § 12, presso Duboin, op. c., pag. 94.

(9) Pingonii, *Augusta Taurinorum ad ann.* 1413. — Tiraboschi, Storia della Letteratura italiana, tom. vi, lib. i, cap. iii, § 17.

(10) Sismondi, Storia delle Repubbliche Italiane, cap. lx.

## CAPO II.

### ORIGINE DELL'INGERENZA DELLA CHIESA NELL'INSEGNAMENTO.

8. Nella lotta fra la civiltà cristiana e la pagana che combattevasi sul declinare dell'impero romano, la Chiesa aveva per tempo sentito il bisogno di circondarsi di una milizia intelligente, informando i suoi chierici non solo nelle lettere sacre, ma eziandio nelle profane; e ne aveva aperto scuole apposite negli episcopii, ne' monasteri, e nelle parocchie, delle quali i Concilii stessi si prendevano cura (1). A fronte di queste, piene di vita, di libertà e di attività intellettuale (2), le scuole municipali, che verso il v secolo già si trovavano in una intiera decadenza (3), vennero meno affatto, sfinite di quel medesimo languore che consumava l'antico mondo; e l'erezione delle monarchie barbariche sulle rovine dell'impero occidentale non che scemare lo splendore delle scuole ecclesiastiche, le accrebbe anzi dell'intiero retaggio delle scuole civili. Ma nel mezzo delle tenebre e degli sconvolgimenti dei secoli vii e viii, di cui non furono maggiori per tutto il medio evo, in quella miserabile confusione d'idee, di uffizii, di ogni cosa, anche le scuole ecclesiastiche per la maggior parte decaddero, e quelle poche che si mantennero bandirono tutti gli studii delle lettere profane, quasi fossero indegne di cristiani, contente all'insegnare a leggere i canoni e le divine scritture, a cantare i salmi ed amministrare i sacramenti (4).

9. Se non che Carlomagno comprendendo nell'altezza del suo ingegno come a frenare sull'orlo del precipizio la decadenza e la dissoluzione sociale solo valer poteva la forza dell'educazione e dell'intellettuale coltura, e che a diffundere questa nessun'altra influenza poteva allora riuscire più efficace di quella dei cherici, già conosciuti ai barbari pe' loro benefizii, pensò a togliere il clero stesso dalla sua rozzezza, e così meglio apprestato spingerlo energicamente all'impresa. Epperò colla sua *enciclica* (5) ai vescovi ed agli abbati del regno, suggeritagli non v'ha dubbio dalla profonda mente del suo consigliere Alcuino (6), esponeva loro l'utilità e la necessità che negli episcopii e ne' monasteri, oltre all'osservanza di una vita regolare e religiosa, si avesse cura di ammaestrare altresì nella scienza delle lettere *(etiam in litterarum meditationibus)*, e secondo la capacità di ciascuno, tutti coloro che coll'aiuto di Dio sono in grado d'imparare; con altro capitolare (7) dato da Aquisgrana ai 23 marzo del 789, nel quale il re s'intitola *devotus sanctae Ecclesiae defensor humilisque adjutor* (8), al capitolo 71 diretto ai sacerdoti « li pregava *(obsecramus)* di aprire scuole di lettura ai fanciulli, e che in ogni episcopio e monastero s'insegnassero i salmi, la scrittura, il canto, l'abaco e la grammatica (9). »

Al nobile invito del Cesare germanico vescovi (10), abbati e quanto eravi di clero più colto ed intelligente risposero egregiamente.

Spento Carlomagno (814), scadde ben tosto la gloria dell'immenso suo impero; la celebre scuola Palatina perì insieme col suo fondatore; le costituzioni di Luigi il Buono (11) e di Lotario (12) per secondare le cure del padre e dell'avolo furono sterili; l'azione primiera del governo centrale sull'insegnamento non tardò guari sotto l'ignavia, la divisione e le contese de' Carolingi successivi, a venir meno interamente. Ma le scuole cattedrali e claustrali restaurate e diffuse dal genio di Carlomagno, e promosse quindi dall'autorità de' due Concilii romani dell'826 e dell'853 (13), stettero in piedi e fiorirono per quanto la condizione di quell'età il consentiva. Nel secolo appresso crebbero vieppiù di numero e d'importanza, ed alcune di esse levaronsi eziandio in gran fama sotto la vigilanza de' vescovi, dei capitoli e degli abbati,

e sopratutto per la nobil gara di que' canonici e monaci che erano preposti alla direzione di ciascuna scuola cattedrale e claustrale col titolo di *Scholasticus*, e soli ebbero il dritto (14) di dar altrui la facoltà d'insegnare entro la cerchia della loro giurisdizione; ed oggi ancora esse sopravivono modificate conforme ai bisogni diversi dell'età, ma nel fondo ancora le medesime, in quelle scuole vescovili, ossia Seminarii, che in tutta la Cristianità sorgono aceanto alle chiese cattedrali.

In tal guisa nei secoli IX e X l'insegnamento letterario, filosofico e teologico, in cui allora consisteva quasi tutto l'insegnamento, si trovò naturalmente ricoverato sotto le ali e la giurisdizione della Chiesa; e vi stette ancora quasi esclusivamente per tre secoli, finchè col crescere della civiltà e col rinforzarsi dello Stato il potere politico cominciò a rivendicare sopra di esso i diritti che giustamente gli competono, e più tardi le parti spettanti alla Chiesa ed allo Stato nell'insegnamento furono secondo la diversità de' luoghi e delle circostanze diversamente stabilite.

**10.** Quanto all'origine dell'ingerenza speciale dei Papi sulle Università degli studii, egli bisogna cercarla nei primordii delle Università stesse, e singolarmente dell'Università di Parigi, che è la più antica e delle più famose dell'Europa. La sua origine è questa, che giova brevemente rammentare a schiarimento della materia che trattiamo.

Tra quelle tante scuole ecclesiastiche sopra menzionate (§ 9), sul principio del secolo XII avevano levato il più alto grido di sè due scuole di Parigi; quella cattedrale di Notre-Dame celebre per l'insegnamento teologico dettatovi da due immortali nostri concittadini s. Anselmo d'Aosta (1034-1109) e Pietro Lombardo (– m. 1164) di Novara, sopranominato il Maestro delle sentenze, e l'altra claustrale di s. Genovieffa, non meno di quella famosa per l'insegnamento filosofico di Abelardo (1079-1142) e de' suoi discepoli; cosicchè dal 1150 al 1200 Parigi ridondava di gioventù studiosa, che vi accorreva non solo dalle più lontane terre di Francia, ma ancora da ogni parte d'Italia, d'Inghilterra e d'Alemagna. Spinti dallo spirito d'associazione allora dominante e dalla strettissima affinità de' loro

studii, sullo scorcio del secolo XII i maestri di Notre-Dame e della Montagna di s. Genovieffa si strinsero volontariamente in un corpo od università *(universitas)*; e da questa loro unione sorse l'Università di Parigi [15].

**11.** Meta suprema all'ambizione della maggior parte di quella studiosa gioventù era il titolo di *magister*, reso allora sì glorioso dal nome di Abelardo. Compito appena lo studio della dialettica, salivano ancora imberbi le cattedre dottorali; e coll'entusiasmo della giovinezza, e colla novità e la libertà delle dottrine facevano a gara ciascuno di attirarsi frequenti uditori, non senza pericolo della purezza della fede. Allora il Cancelliere di Notre-Dame, che in tale sua qualità faceva l'uffizio di *Scholasticus* (§ 9), e con ciò aveva la sorveglianza della scuola ed il potere più assoluto sui maestri e sugli studenti, cominciò ad essere piuttosto ritroso nel concedere la licenza d'insegnare, anche malgrado le raccomandazioni de' maestri; pretendere dai licenziati speciali giuramenti, lanciare scomuniche [16] ai ricalcitranti, opprimerli con aggravi ed emende, ed eziandio sostenerli in carcere a suo talento.

Ma la giovine Università strettasi per la necessità di difendere i comuni interessi più fortemente insieme, pensò ad affrancarsi dalla despotica autorità del cancelliere, e ricorse alla protezione del pontefice, che era allora il grande Innocenzo III, già studente delle scuole stesse di Parigi. Il quale aderendo di buon grado alle sue richieste, colla nota decretale del 1208 concesse all'Università dei maestri di Parigi di aver un Sindaco che la rappresentasse nei tribunali [17], il che la costituiva in una vera associazione secondo il dritto romano, investita di tutti i privilegii che il dritto pubblico assicura ad ogni società riconosciuta; nell'anno seguente loro concesse la facoltà di formarsi degli statuti concernenti la loro disciplina interna; e nel 1213 ristrinse il potere giudiziario del cancelliere con interdirgli di negare la licenza ai candidati raccomandatigli da' maestri, come più tardi (1219) gli fu interdetto da Onorio III di scomunicare alcun membro dell'Università senza l'autorizzazione pontificia. Sopratutto per miglior

sua difesa nelle lotte contra il potere civile l'Università chiese soccorsi alla protezione del pontefice, e così ottenne da Gregorio IX (1231) il privilegio importantissimo di sospendere i suoi corsi e le sue letture *(cessatio)*, quando in caso di perturbazione dell'ordine pubblico da parte dell'Università non le fosse resa giustizia a tenore de' suoi privilegii e statuti.

In questa guisa all'influenza episcopale sull'insegnamento sottentrò gradatamente l'influenza pontificia, ed il Papa fu allora l'incontrastato legislatore delle scuole. « Tel était le droit public de cette époque; il serait aussi facile que surabondant d'en multiplier les preuves (18). »

**12.** Or l'Università di Parigi essendo stata il prototipo di tutte le altre Università teologiche del medio evo, queste vollero naturalmente godere altresì la protezione del Pontefice, e per avere nella suprema sua autorità uno scudo contro la potestà territoriale, e sopratutto perchè le loro promozioni ricevessero dall'instituzione pontificia il carattere di universali. L'esempio delle Università teologiche trasse facilmente dietro di sè le altre Università de' giuristi e de' medici, come la storia dimostra.

Infatti di tutte le Università di leggi del medio evo, la più antica e gloriosa fu senza dubbio Bologna. Da principio la scuola di leggi di Bologna, fondata dal gran nome d'Irnerio (1140 *circa* (19)) e dallo zelo de' suoi discepoli, fu indipendente da ogni potere ecclesiastico e civile; giacchè piuttosto a favore che a dipendenza si vuole attribuire il privilegio di Federico I del novembre 1158, col quale pone gli scolari sotto la giurisdizione del proprio professore o del vescovo della città (20), sottraendoli così alla giurisdizione ordinaria de' magistrati municipali. La scuola bolognese ne' primi lustri del secolo XIII era nel suo maggiore splendore, e contava, dicono (21), ben dieci mila scolari, diversi di origine, di stato, di costumi, i quali, qualche tempo prima, che ci è impossibile precisamente definire, eransi constituiti in un corpo *(universitas)* ordinato in modo assai conforme allo spirito democratico della costituzione politica di Bologna.

Ma la condotta piuttosto irrequieta di quella giovanile associazione riuscendo molesta al popolo bolognese, questi nel 1214 portò una legge con cui prescriveva, che « o l'Università degli scolari si sciogliesse ed abolisse il rettorato, ovvero se preferisse di non isciogliersi, il suo rettore giurasse di non dar opera giammai di trasferire lo Studio altrove: oltrecciò non fosse lecito agli scolari di leggere straordinariamente, se prima non giurassero di non far letture altrove che in Bologna, sotto pena di bando e di confisca (22). » Ricusò l'Università di obbedire a tal legge, e per difesa della primiera sua libertà ricorse al patrocinio di papa Onorio III; il quale, dopo lunghe pratiche invano tentate col podestà di Bologna perchè fosse abrogata la nuova legge, colla sua epistola decretale da Viterbo del 6 aprile 1224 dichiarò quella legge iniqua ed illecita, ed impose al popolo bolognese « di non recar offesa alla piena libertà fin allora goduta dagli scolari. » Intanto cinque anni prima (1219) il medesimo Pontefice aveva decretato, che nessuno d'allora in poi fosse assunto all'onore del dottorato, se prima non ne ottenesse licenza dall'Arcidiacono della cattedrale. La qual decretale fu accolta non pur con favore dai dottori, ma probabilmente promossa da loro stessi, qual accrescimento di onore ai gradi da loro conferiti (23). E sebbene il decreto fosse personale all'Arcidiacono presente, l'illustre Grazia, poco prima professore di decreto nella stessa Bologna, fu successivamente esteso all'Arcidiacono *pro tempore* della cattedrale bolognese, che ebbe quindi il titolo di Cancelliere dell'Università ad esempio del Cancelliere di Parigi.

**13.** Nella medicina la più antica Università che ebbe nome nel medio evo fu quella di Mompellieri (1180); perocchè la scuola di Salerno, più antica, e certo non meno famosa di quella di Mompellieri, ebbe bensì una successione di rinomati professori, ma non pare che abbia mai formato una vera Università, ossia associazione (24), siccome quelle di cui discorriamo. Ora gli statuti dell'Università medica di Mompellieri, che ci pervennero, le furono dati nel 1220 dal legato pontificio Corrado di Epignon; ed in questi troviamo conferito

al vescovo di Maghelona, della cui diocesi Mompellieri faceva parte, il dritto di esame e di promozione, e l'elezione pur anche de' professori così nella medicina, come nelle altre facoltà. Negli altri Studii generali poi, quando l'Università de' medici veniva a stabilirsi, prendeva sempre a modello l'Università de' teologi o de' giuristi che già vi esisteva (25), essendo essi ben lieti di poter godere i favori e privilegii che alle Università loro maggiori sorelle erano conceduti.

**14.** Ecco pertanto la cagione ed il modo con cui in tutte le più antiche Università così di teologi come di artisti, giuristi e medici si vide penetrare più o men tardi, direttamente od indirettamente, l'influenza del sommo Pontefice. L'antichità e la celebrità degli Studii di Parigi e di Bologna spiegano agevolmente il perchè esse fossero prese a modello di tutte le Università successive nei secoli XIII, XIV e XV; e l'imitazione di Parigi e di Bologna alla sua volta ci spiega agevolmente la ragione dell'intervento dell'autorità papale nella costituzione delle medesime. In progresso di tempo il fatto ripetuto di tante bolle di fondazione di Studii generali ingenerò ed accreditò presso alcuni l'opinione, che a Roma soltanto appartenga il dritto d'instituire gli Studii generali di caduna scienza. Opinione erronea, a nostro avviso, se si eccettui la facoltà di teologia, la quale veramente, come molti credono, è di naturale appartenenza della Chiesa. Ma nelle altre facoltà l'ingerenza mediata od immediata di Roma fu bensì una provida tutela del diritto e della libertà contra la violenza e l'oppressione; fu un'importante guarentigia della regolarità delle collazioni de' gradi; fu uno splendido testimonio della sollecitudine di Roma pel progresso dell'intellettuale coltura; fu un arbitrato legittimo perchè consentito dalle varie sovranità nazionali, e richiesto dalla necessità del tempo in quell'infanzia e debolezza dello Stato; ma non fu punto un suo diritto esclusivo. Ed infatti giova notare, che dalle bolle medesime sopradette non apparisce il minimo indizio di pretesa a diritti di tal natura.

**15.** Per le quali considerazioni si fa manifesto, che il fondatore dello Studio torinese impetrando al medesimo i privilegii pontificii

sopra riferiti, fece opera conforme al dritto pubblico allora vigente, ed insieme utilissima allo Studio stesso. Imperocchè i suoi membri vennero così pareggiati in ogni vantaggio, onore e prerogativa, ai membri delle più famose Università dell'Europa, e le promozioni in essi fatte ottennero per l'instituzione pontificia l'ambito privilegio di valere in tutta la Cristianità, come per l'instituzione cesarea ottenevano il medesimo effetto dovunque si estendeva la supremazia del così detto Sacro Romano Impero (26).

---

# NOTE

(1) Vedi il Concilio Vasense II (529), canone I, presso Labbe, *Sacrosancta Concilia*, tom. V, pag. 821.

(2) Guizot, *Histoire de la civilisation en France*, lez. IV, pag. 166, ediz. Bruss.

(3) Ivi, pag. 162.

(4) Vedi Troplong, *Du pouvoir de l'État sur l'enseignement*, *Paris*, 1844, cap. V.

(5) *Encyclica de literis colendis*, *A.* 787, nei Capitolari di Carlomagno, presso Pertz, *Monumenta Germaniae historica.* Tom. I *Legum*, pag. 52.

(6) Guizot, op. c., lez. XXII., pag. 318.

(7) *Capitulare ecclesiasticum*, *A.* 789, presso Pertz, op. c., pag. 53.

(8) Nel *Capitulare generale* dell'anno 769, il più antico che ci sia pervenuto, egli s'intitola parimente: *Karolus gratia Dei rex regnique Francorum rector, et devotus sanctae Ecclesiae defensor atque adiutor in omnibus Apostolicae Sedis.* Pertz, pag. 33.

(9) Giova riferire per intero il testo di questo famoso capitolo. — « LXXI. Sacerdotibus. Sed et hoc flagitamus vestram almitatem, ut ministri altaris Dei suum ministerium bonis moribus ornent, seu alii canonici observantiae ordines, vel monachici propositi congregationes obsecramus, ut bonam et probabilem habeant conversationem, sicut ipse Dominus in evangelio praecipit: sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent patrem vestrum, qui in coelis est; ut eorum bona conversatione multi protrahantur ad servitium Dei. Et non solum servilis conditionis infantes, sed etiam ingenuorum filios adgregant sibique sociant. Et ut scolae legentium puerorum fiant. Psalmos, notas, cantus, compotum, grammaticam per singula monasteria vel episcopia *discant*, et libros catholicos bene emendatos *habeant;* quia saepe dum bene aliqui Deum rogare cupiunt, sed per inemendatos libros male rogant. Et pueros vestros non sinite eos vel legendo vel scribendo corrumpere. Et si opus est evangelium, psalterium et missale scribere, perfectae aetatis homines scribant cum omni diligentia. » Pertz, op. c., pag. 64.

(10) Vedi *Theodulphi Aurelianensis Episcopi Opera; Capitulare ad presbiteros parochiae suae*, capit. XX, presso Sirmond *Opera*, vol. II, pag. 930. — Attonis *Opera*, *Vercellis*, 1768, tom. II, cap. LXI, pag. 169.

(11) Vedi *Hludovici I Capitulare Aquisgranense*, *A.* 825, *maii*, cap. VI, presso Pertz, op. c., tom. I *Legum*, pag. 243.

(12) Vedi *Hlotarii Constitutiones Olonnenses*, *A.* 825, *maii*, cap. VI, presso Pertz, ivi, pag. 249.

(13) Vedi Tiraboschi, op. c., tom. III, lib. III, cap. I, § 23.

(14) Concilio Lateranense, 1179.

(15) Thurot, *De l'organisation de l'enseignement dans l'Université de Paris au moyen age; Paris*, 1850, pag. 7. — Troplong, op. c., cap. XI, pag. 71.

(16) Vedi *Synod. Paris.*, 1208.

(17) Troplong, op. c., pag. 78.

(18) Ivi, cap. XVI, pag. 99.

(19) Tiraboschi, op. c., tom. III, lib. IV, cap. VII, § 14.

(20) *Friderici I imperatoris Constitutiones, Privilegium scholasticum. Habita, apud* Pertz, op. c., tom. II *Legum*, pag. 114.

(21) SARTI, op. c., tom. I, parte I, *Rofredus*, § V, pag. 120.
(22) Ivi, cap. VI, VII, pag. 120.
(23) « Auctus enim scholasticorum graduum honor; cum non iam quasi privatim a professoribus, sed publice certisque solemnitatibus ab Archidiacono creari coepti sunt doctores et magistri. » SARTI, op. c., parte II, cap. X, pag. 25.
(24) Vedi TIRABOSCHI, op. c., tom. III.
(25) SAVIGNY, op. c., § 59.
(26) Ivi, § 155.

## CAPO III.

### DEL PRIMITIVO ORDINAMENTO IN GENERALE DELLE UNIVERSITÀ.

**16.** Venendo adesso a parlare dell'ordinamento primitivo che ebbero le Università degli Studii, gli è necessario innanzi tratto dichiarare il diverso senso della parola Università secondo i diversi tempi a cui si riferisce. Ora il significato che ha la parola Università *(Universitas)* nei più antichi monumenti relativi al nostro tema gli è quello di corpo, associazione legale *(societas, collegium)*, cioè a dire il senso medesimo che questa parola ha nel Digesto (1). Di necessità il termine generico *Universitas* doveva essere determinato da un aggiunto che indicasse la specie degli associati; e questo era il nome *magistrorum* o *scholarium*, che ordinariamente accompagna il nome *Universitas*, e solo per brevità era taciuto quando per la chiarezza del soggetto poteva sembrare superfluo.

**17.** Grande ed essenziale differenza passa fra le Università di maestri e le Università di scolari, relativa, come diremo più sotto, alla diversità del loro reggimento. Ma qualunque esso si fosse, la parola Università nell'antico suo senso indicava non già il corpo dei maestri o degli scolari di tutte le facoltà insegnate negli Studii generali, ma soltanto il corpo dei maestri o degli scolari di quella facoltà di cui era discorso. Quindi altre erano Università di teologia (2), altre Università delle arti (3), altre di decreto, altre di gius civile, altre di medicina.

Il numero delle Università era differente ne' diversi Studii, e diversamente queste erano collegate tra di loro. Per altro più tardi alcune di esse si fusero insieme, e ne costituirono una sola. Così a Bologna per esempio l'Università degli scolari di decreto era congiunta coll'Università degli scolari di dritto civile, che però assunsero il nome comune di Università di leggi; a Padova ed a Pisa l'Università degli artisti era congiunta con quella de' legisti, a Bologna ed altrove con quella di medicina: a Mompellieri gli artisti ed i teologi erano congiunti coll'Università de' giuristi. In generale prevalsero su tutte le altre per numero e per influenza le Università di leggi; così che il nome di giuristi in alcuni luoghi trovasi dato anche agli studenti delle altre facoltà (4). La sola Università di Parigi fin da principio sembra distinguersi per la sua unità, almeno nominale; giacchè le nazioni e le facoltà in cui essa pure, come ora vedremo, scompartivasi, ne facevano piuttosto una repubblica federativa.

18. La parola *Universitas* nel senso nostro di corpo insegnante, scuola di alto insegnamento, si crede usata per la prima volta in una bolla di Urbano IV dell'anno 1261 (*Universitas parisiensis* (5)); e nel senso medesimo trovasi la parola Academia (*Academia parisiensis* (6)) in una bolla di Alessandro IV dell'anno 1256. Ma il nome più antico che meglio si avvicini al concetto moderno delle nostre Università degli Studii, senz'implicare l'idea di associazione legale o di maestri o di scolari, egli è il nome di *Studium* semplicemente, ovvero *Studium generale*, che noi troviamo già fatto italiano dal Boccaccio e da Matteo Villani. Ed appunto col nome di *Studium generale* viene chiamata l'Università di Napoli (7), fondata da Federico II nell'anno 1224; l'unica delle antiche Università che riconosca la sua origine non dalla libera associazione di maestri o di scolari, ma dal solo beneplacito di principe. La quale per altro, per dirlo di passaggio, a cagione di questa sua eccezionale origine e della conseguente sua costituzione, la quale poneva l'istituzione de' professori ed il diritto di promozione sotto l'immediata direzione del re o del suo grande cancelliere, non potè mai levarsi, al dire

di Savigny (8), a quell'altezza, a cui il libero slancio sollevò le altre Università italiane, e vide eziandio le promozioni da lei conferite, disconosciute dalle altre Università ond'era isolata.

**19.** Ciò premesso, passiamo ad accennare i principali lineamenti della costituzione primitiva delle antiche Università; la quale sola ci potrà rivelare qual fosse l'assetto dell'Università di Torino nei primi lustri di sua esistenza, ed eziandio colle tradizioni comparate dell'antichità più rimota potrà spargere qualche lume non inutile sulle vie dell'avvenire. Ed in questa sommaria esposizione noi avremo particolarmente di mira le costituzioni di Parigi e di Bologna, siccome prototipi, come vedremo (§ 23), del doppio sistema universitario seguito in pressochè tutti gli Studii generali d'Europa, non escluso il torinese. Che se per avventura alcuni particolari che toccheremo sembreranno a prima giunta lontani dal nostro tema, si vedrà però più tardi com'essi ci avranno anzi abbreviata la via all'intelligenza delle vicende della costituzione antica del nostro Studio, il che forma appunto l'oggetto della presente Memoria.

**20. Membri.** I membri delle Università, qualunque fosse il loro sistema di reggimento, si può dire che erano sempre gli stessi, cioè maestri e scolari. Queste due classi di membri godevano in generale i medesimi dritti e privilegii conceduti alle Università dai municipii, dai principi, dai papi e dagl'imperatori, salvo il dritto di eligibilità alle cariche amministrative dell'Università; le quali competevano soltanto od ai maestri od agli scolari, secondo la diversa natura delle Università medesime. Ma nelle Università *magistrorum* i maestri soli erano la parte sostanziale dell'Università, e gli scolari ne erano l'accessorio. Viceversa nelle Università *scholarium* gli scolari soli ne formavano il corpo principale, e ne erano accessorii i maestri.

Non vi era neppure un'eguaglianza perfetta di dritti nella stessa classe di membri; perocchè ai forestieri era conceduta maggiore larghezza che ai cittadini, e fra i forestieri stessi maggiori privilegii agli uni che agli altri. Tanto nelle une, come nelle altre godevano

de' privilegii delle Università i suoi ufficiali, i bidelli generali e particolari, i famigli dei maestri e degli scolari; parimente i miniatori, i copisti, i legatori di libri, i librai, e tutti coloro che erano in qualche modo deputati al servizio dell'Università, o de' suoi singoli membri [9]. Per altro questi non erano veri membri dell'Università, ma piuttosto suoi clienti, e dicevansi *suppositi Universitati* [10], addetti alle Università, dalle quali interamente dipendevano.

**21.** I membri di ciascuna Università solevansi dividere in nazioni; divisione dapprima spontanea, suggerita dall'istinto naturale di raccogliersi insieme secondo l'affinità di lingua e di patria, poscia diventata legale, protetta con giuramenti, regolata da statuti. Così l'Università di Parigi prima della metà del secolo XIII era divisa in quattro nazioni [11], le quali suddividevansi in parecchie provincie [12]. Maestri e scolari facevano parte di queste nazioni secondo la loro nascita, senza distinzione di facoltà. L'Università di leggi di Bologna era divisa in 17 nazioni citramontane, ed in 18 oltramontane, delle quali ultime la Savoia era una. Padova ne contava 22, Orleans 10, Mompellieri 3 soltanto. Così dicasi delle altre.

Le nazioni avevano ciascuna un suo capo che la rappresentava: essi a Parigi si chiamavano procuratori, in Italia consiglieri, ed anche rettori [13].

**22.** Oltre la divisione per nazioni eravi pure la divisione per facoltà, la quale sopravvisse all'altra, e trovasi mantenuta tuttavia in tutte le Università dell'Europa. Questa divisione si vide primamente in Parigi nella seconda metà del secolo XIII, quando i conventi dei Mendicanti avendo ottenuto di far parte dell'Università e di avervi impieghi, i maestri di teologia separaronsi dagli altri maestri, e si strinsero insieme in una particolar compagnia, che si prese il nome di Facoltà di Teologia. I maestri in decreto ed in medicina seguirono il loro esempio, e formarono altre due facoltà; e più tardi le quattro nazioni si considerarono come una quarta facoltà detta delle Arti [14]. D'allora in poi la divisione dei maestri in queste quattro facoltà fu costante in Parigi, e forse dappertutto.

**23. Governo.** La forma di governo, siccome già accennammo, era essenzialmente diversa fra le Università di maestri e quelle di scolari. Nelle prime il governo stava esclusivamente nelle mani de' maestri, senza partecipazione alcuna degli scolari al medesimo. Tale fu la costituzione dell'Università di Parigi, e conforme ad essa quella delle Università d'Inghilterra, d'Alemagna, e delle Università o facoltà teologiche di forse tutta Europa. All'incontro nelle Università di scolari il governo stava esclusivamente nelle mani degli studenti, i quali si eleggevano i loro capi, a cui gli stessi professori erano soggetti. E tale fu la costituzione dell'Università nella repubblicana Bologna, la quale fu presa generalmente per tipo nella restante Italia, nella Spagna e nella Francia stessa a preferenza della costituzione parigina (15).

**24.** A capo di ciascuna Università eravi dappertutto un Rettore. Nel sistema parigino il rettore era eletto dai capi delle quattro nazioni, e si rinnovava prima tutti i mesi, poi tutte le sei settimane, poi tutti i tre mesi: poteva esser laico, ma doveva esser celibe. Il suo potere consisteva nel convocare l'assemblea dell'Università, presiederla e proclamarne il voto; verso il fine del secolo XIII ebbe eziandio la spedizione degli affari correnti ordinarii, di concerto coi procuratori delle nazioni. I procuratori si rinnovavano ad ogni mese; i decani ad ogni anno (16).

Nel sistema bolognese il rettore si rinnovava ad ogni anno, ed era eletto da un certo numero di elettori nominati dall'Università intiera, congiuntamente col rettore che esciva di carica e coi consiglieri. Egli aveva la precedenza sull'arcidiacono di Bologna, sui vescovi, ed anche sugli studenti cardinali, e doveva essere uno scolare di costumi gravi, onesto e discreto, *clericus non coniugatus, habitum deferens clericalem*, ma di nessun ordine religioso; inoltre doveva avere studiato almeno 5 anni in uno Studio generale ed a proprie spese, aver raggiunta l'età di 25 anni, e possedere bastanti beni di fortuna da poter sostenere onorevolmente tutte le spese della sua carica (17). Più tardi, quando l'abuso delle spese nell'ingresso di tale uffizio rese inaccettabile il rettorato, si nominò un prorettore,

detto anche s i n d a c o, che ne faceva le veci ed esercitava tutti i dritti. I consiglieri assistevano il rettore, e ne costituivano per così dire il senato.

Oltre questi capi e presidenti l'Università aveva ancora per suoi uffiziali un s i n d a c o, eletto dagli studenti per rappresentarla in giudizio, un n o t a i o, un *massarius*, ossia cassiere, ed un b i d e l l o per ciascuna Università (18).

25. **Giurisdizione.** Le Università di scolari, oltre la giurisdizione ordinaria de' magistrati municipali, ne avevano tre altre: quella del proprio rettore, fondata sugli statuti stessi delle Università, cui ogni membro prestava giuramento di ubbidienza; quella del proprio professore, e quella del vescovo della città, stabilite amendue dalla già menzionata (§ 12) costituzione dell'imperatore Federigo. Gravi conflitti non potevano a meno di sorgere da siffatta quadruplice giurisdizione: per altro il tenore ordinario delle cose era questo. Tutti i processi degli studenti fra di loro erano giudicati dal rettore: lo studente convenuto davanti al rettore da un attore estraneo non poteva declinarne la giurisdizione; citato avanti al magistrato municipale, non poteva domandare di essere chiamato davanti al rettore, ma solamente o davanti al proprio professore, o davanti al vescovo della città (19).

26. Nell'Università parigina i membri della medesima erano soggetti nel criminale alla giurisdizione ecclesiastica dell'ufficialità (20); nelle materie civili al *prévôt* della città, quando nelle cause vi entrasse come attore o convenuto un estraneo all'Università stessa. Rarissime tracce appariscono eziandio della giurisdizione de' professori sui loro scolari, in applicazione del privilegio imperiale precitato. Delle materie puramente scolastiche conoscevano le assemblee particolari delle facoltà e delle nazioni, se appartenevano a ciascuna di esse particolarmente; se concernevano gl'interessi generali di tutte, ne decideva l'assemblea generale di tutte sette le compagnie convocate in Università (21).

27. **Privilegii.** I privilegii delle Università erano diversi ed importanti.

I più antichi si contengono nella celebre autentica già più volte menzionata di Federigo Barbarossa, data dalla dieta di Roncaglia nell'anno 1158, e si riducono a tre capi: 1.° « che gli scolari i quali viaggiano per ragione di studio, e massimamente i professori delle divine e sacre leggi, recandosi agli Studii, *tam ipsi, quam eorum nuncii veniant et habitent in eis secure* (22). » Colle quali parole s'interpretava conceduta agli scolari non solo la libertà di andare e ritornare, ma eziandio l'immunità dalle gabelle, pedaggi ed altre simili gravezze (23). 2.° « Che nessuno possa far danno od ingiuria agli scolari nè nella persona, nè nelle cose loro per diritto di rappresaglia. » 3.° « Che gli scolari dovendo essere convenuti in giudizio per qualunque questione o litigio, debbano essere tradotti o davanti al proprio professore, o davanti al vescovo della città a libera scelta dello scolare, decadendo da ogni ragione coloro che volessero trarli ad altro tribunale. » Questi privilegii costituiscono il fondamento dell'antico dritto comune universitario.

Tralasciamo per brevità di accennare i molti privilegii particolari conceduti alle singole Università, i quali si leggono enumerati nelle storie particolari delle medesime. Noteremo soltanto che l'abbondanza di tali privilegii e franchigie si spiega con ciò, che principi e popoli gareggiavano ciascuno a circondare d'immunità e di onori i loro Studii generali, volendo in questo modo non solo dar materia a' cittadini d'essere scienziati e virtuosi, ma « attrarre gente alla città e dilatarla in fama ed onore » qualmente afferma Matteo Villani essere stato appunto il consiglio del comune di Firenze, quando, rallentata la mortalità (1349), « provvide e mise in opera che in Firenze fosse generale Studio di catuna scienza (24). »

**28. Dottori e Maestri.** I dottori e maestri avevano tre diritti loro particolari. Essi sono: 1.° il diritto d'insegnare legittimamente ed autorevolmente nelle rispettive loro facoltà; 2.° il diritto di prender parte nelle promozioni dei candidati al magisterio, ossia dottorato; 3.° il diritto di esercitare la giurisdizione sui proprii scolari, a tenore della costituzione imperiale sopra menzionata del Barbarossa.

L' origine del diritto d' insegnare legittimamente si confonde coll'origine de' gradi. Certamente egli fu un tempo, in cui la libertà dell'insegnare era piena, illimitata; e per esempio nè Pepone, il quale dicesi che pel primo leggesse nelle leggi in Bologna (25), nè Irnerio, il quale prima di diventare *lucerna iuris* insegnava le arti nella medesima città (26), nè que' medici illustri che nel x e xi secolo partorirono tanta fama alla scuola di Salerno, avevano ricevuto qualche pubblico titolo che li abilitasse al loro uffizio. Soltanto nelle scienze sacre, e per estensione nelle scienze filosofiche, quasi fondamento delle medesime, la Chiesa aveva cominciato ad esigere la licenza, che era commesso agli Scolastici di concedere, siccome di sopra (§ 9) notammo.

Ma posciachè sorsero le Università de' maestri e le diverse facoltà, con tutti i loro onori e privilegii, nel modo sopra discorso, allora i costituenti delle medesime, che fin allora erano stati liberi insegnanti per propria privata autorità, dal fatto della ricognizione legale della loro Università acquistarono un titolo pubblico di maestri. Venuti questi in possessione di siffatto pubblico titolo, essi soli si credettero e furono creduti capaci di comunicarlo ad altri mediante date condizioni da loro stabilite. In questa guisa sorse la necessità ai candidati, che aspiravano ad ottenere il pubblico e legittimo titolo di maestri o dottori, di riceverlo dai maestri già riconosciuti, e d'altra parte nacque ne' maestri già riconosciuti il diritto di maestrare quelli che si trovavano nelle condizioni prescritte per la promozione al magistero.

**29. Dottori collegiati.** Ma il diritto originariamente comune a tutti i maestri o dottori di prender parte alle promozioni, coll'andar del tempo venne assai ristretto; il che diede origine ai così detti Collegii dei Dottori, ovvero Dottori collegiati, o, come pure si dissero in Germania, Facoltà di promozione (27). Tali collegii hanno avuto gran parte nelle sorti delle Università italiane, e massime nella nostra; e la loro culla fu, come pare, in Bologna verso l'ultimo decennio del secolo xiii. In quel torno i dottori leg-

genti [28] in leggi nativi di Bologna accordatisi insieme stabilirono di conferire quind'innanzi essi soli la promozione, ed escludere dal loro diritto primitivo i dottori forestieri che là abitavano. L'Università degli scolari mormorò di tal fatto, ma fin qui la città di Bologna tacque. Non molto dopo i medesimi dottori, vedendo che per loro il negozio era buono, si obbligarono con giuramento di non aggregare alla facoltà da loro costituita altri che i loro figliuoli, o fratelli, o nipoti, e rendere in tal modo il dottorato di collegio ereditario nelle loro famiglie. Allora l'Università, e con essa la città stessa di Bologna si oppose energicamente all'enorme egoismo, ed ottennero ripetutamente (an. 1295, 1299, 1304) trionfo sul punto della parentela. Ma il collegio stette saldo intorno alla restrizione del diritto primitivo dei dottori, e mantenne il numero de'suoi membri ridotto a pochi, eletti da loro medesimi [29]. Per tal guisa il municipalismo ottenne il fine che si era proposto; e d'allora in poi tutti, o quasi tutti gli Studii generali d'Italia ebbero i loro collegii di dottori alla foggia de'Bolognesi.

30. I collegii di dottori erano totalmente distinti dalle Università, nè avevano alcuna relazione con essa nè per il numero de'loro membri, nè per le loro divisioni. Il numero de' collegii corrispondeva al numero delle facoltà o scienze, che s'insegnavano nei diversi Studii, e nelle quali si conferivano gradi. In Bologna erano cinque: uno di dritto canonico, uno di dritto civile, uno di medicina, uno delle arti, uno di teologia. Il numero dei dottori collegiati variò nelle diverse facoltà e ne'varii tempi. In Bologna sul principio il collegio dei decretisti era composto di 12 dottori *ordinarii* e 3 *sopranumerarii*; quello dei civilisti di 16 *ordinarii* e 3 *sopranumerarii*: oltre questi eranvi in ciascuno 7 *straordinarii*, eletti fra i parenti più prossimi degli *ordinarii* [30]. A Padova il collegio de' giuristi si compose primamente di 12 membri; ma poi crebbero a poco a poco a 20, a 25, a 30, e finalmente nel 1381 *facta est cuilibet ingrediendi potestas* [31]. Ogni collegio aveva per capo un Priore *(Prior)*, e governavasi con proprii statuti. Il priore si rinnovava dove ad ogni semestre, e dove

ad ogni bimestre. Sì grande fu sempre la naturale ambizione di partecipare degli onori della società di cui altri fa parte!

**31. Lettori.** Il diritto d'insegnare autorevolmente se era comune a tutti i maestri e dottori, non esercitavasi però egualmente da tutti. Passato quel primo entusiasmo per la scienza, che tanto contribuì all'origine delle Università de' maestri in Parigi, ed a schiudere tante libere scuole in Bologna, cresciuto il numero degli Studii generali, e conseguentemente aumentatosi a tanti doppii il numero de' maestri e dottori, egli è facile a vedersi come quanto maggiore diventava il numero di quelli che potevano insegnare, tanto minore si doveva fare il numero di quelli che lo volessero. Infatti non tutti i novellini maestri avevano forze bastanti da sollevarsi sopra gli antichi e nuovi loro colleghi, per attirare di preferenza alla loro scuola un frequente uditorio; nè volevano però accingersi ad un'inutile impresa. Altri del grado di dottore amava meglio farsi strada a più lucrosa carriera, a cui la scienza serve, o servir dovrebbe di fondamento, nella chiesa, nel foro, nelle curie, nel pratico esercizio delle arti liberali; altri stava più volentieri contento al grado ottenuto di maestro, siccome di segno riconosciuto di letteraria capacità, e pregiato ornamento degli spiriti gentili. Allora nacque la distinzione di dottori leggenti, ossia l e t t o r i, e dottori non leggenti (*legentes* (32), *non legentes*), secondo che valevansi o no della comune prerogativa.

**32.** L'esercizio della lettura era vario, irregolare, soggetto più o meno ad interruzioni, siccome facilmente doveva succedere in quello arbitrario stato di cose. E le letture (*lecturae*), che noi diremmo c o r s i, distinguevansi in o r d i n a r i e e s t r a o r d i n a r i e; siccome parimente si distinguevano in o r d i n a r i i e s t r a o r d i n a r i i i libri (33) che servivano alle medesime. Il loro carattere distintivo stava in ciò, che per le letture ordinarie la materia, la forma, il giorno, l'ora ed il luogo erano determinati dalle nazioni e dalle facoltà; all'incontro per le letture straordinarie l'oggetto, la forma, l'ora, il giorno ed il luogo erano lasciati, entro certi limiti, all'arbitrio di ciascuno. Le letture ordinarie erano riserbate ai soli mae-

stri, e facevansi di buon mattino: le letture straordinarie si potevano fare tanto dai maestri fuori delle ore ordinarie, quanto da' baccellieri, e dovevano versare soltanto sui libri straordinarii. Dei minuti particolari su questo punto, i quali variarono col tempo e secondo i diversi luoghi, vanno pieni gli statuti delle singole Università.

33. **Onorarii.** Compenso delle onorate fatiche de' lettori erano le collette *(collectae)*, o vogliam dire gli onorarii. Per questi i lettori convenivano cogli scolari o direttamente, o per mezzo de' bidelli o di altri scolari; ed il loro ammontare variava secondo i luoghi e le circostanze. Talvolta tutti gli scolari, che volevano frequentare il corso di un professore, si rendevano solidarii (34) debitori verso lui di una somma determinata: e tale fu probabilmente l'uso prevalente per le letture ordinarie. Parte notevole del provento dei lettori erano altresì gli emolumenti per le promozioni ai gradi; de' quali partecipavano bensì tutti i dottori, ma in molto maggior parte i rispettivi lettori del candidato, che lo presentavano agli esperimenti. Egli è vero, che Innocenzo IV verso la metà del secolo XIII aveva formalmente proibito di far pagare le promozioni (35); ma quella decretale, come tante altre leggi del medio evo, non ebbe forse mai esecuzione; e la consuetudine, e poscia i regolamenti stessi determinarono le somme non tenui, che doveva previamente sborsare all'Università e facoltà chiunque voleva essere maestrato.

34. Di cotesti onorarii erano naturalmente solleciti i lettori, e massime quelli che dall'esercizio della scuola traevano il principale loro sostentamento; e le storie fanno menzione di parecchi lettori, famosi all'età loro, epperò più frequentati, qual fu per esempio il bolognese Odofredo (36), che ammassarono ingenti ricchezze. Ma alla legittima brama di onesto guadagno si congiunse spesso e presto la cupidigia di guadagnare ad ogni modo, e la viltà de' mezzi per riuscirvi; il che screditò altamente l'uso degli onorarii incerti, e fece pensare ad un sistema di retribuzione più decoroso e sicuro. Quando il provento degli onorarii aumentava in proporzione dell'aumento dell'uditorio, si volle di necessità avere molti uditori; e dove ad atti-

rarli non bastava la preminenza dell'ingegno od il favore di fortuna, si ricorreva bassamente a tali intrighi ed espedienti, che sembrerebbero incredibili all'età nostra, se non si leggessero ne' monumenti contemporanei i più meritevoli di fede. Per avviare od ingrandire la scuola altri non dubitava di comprare scolari a danaro (37); chi prestarne loro ad usura (38); chi andare per le camere a raccomandarsi in persona (39); chi ricorrere perfino alle preghiere di mercanti, meretrici ed ostieri (40). D'altra parte gli scolari non sempre adempivano le proprie obbligazioni verso i loro professori: laonde questi sdegnati ne facevano talora dalle cattedre stesse se non ingiusti, certo indecorosi rimproveri (41).

**35. Stipendii fissi.** L'inconvenienza di questi e molti altri (42) simili scandali, non che la gravezza della somma, a cui salivano in complesso le spese dei corsi e degli esami, fecero sentire il bisogno di porvi rimedio coll'assegnare ad alcuni lettori un conveniente stipendio fisso, il quale tenesse loro le veci delle mal sicure collette. Gli scolari non invano ne fecero apposite instanze presso i comuni, dove erano stabiliti gli Studii generali: lo posero come condizione principale quando trattarono con altri comuni per traspiantarvi, secondo le usanze di que' tempi, le tende della loro Università, sloggiando per una o per altra cagione dalla prima loro sede.

Noi ne abbiamo un illustre esempio domestico nella carta di convenzione stipulata nel 1228 fra i deputati del comune di Vercelli, ed i rettori delle nazioni dell'Università di Padova per trasportare sulla Sesia lo Studio padovano (43); nella quale tra gli altri patti fu convenuto, che il comune stipendierebbe del suo un lettore di teologia, tre di leggi, due di decreto, due di decretali, due di medicina, due di filosofia, e due di lettere, così che gli scolari resterebbero con ciò dispensati dal pagare gli onorarii (44).

A Bologna, per instanza degli scolari, s'incominciò a concedere dal comune lo stipendio di un decretista solamente nel 1280; quindi il numero degli stipendiati crebbe gradualmente, e nell'anno 1384 era salito a quarantadue.

Ma gli assegni di tali stipendii erano temporarii, per uno o due o tre anni, secondo i patti che per appositi instromenti si stabilivano. Così ai comuni ed alle Università restava la libertà di potere fra non molto invitare lettori o più famosi, od almeno più graditi, ed ai lettori restava la libertà di poter anche trovare condizioni migliori. E veramente fuvvi tempo in cui a gara si andavano invitando con larghezza di stipendii i più celebri professori per trarli da uno ad altro Studio. Gli stipendii diventarono poi permanenti ed universali, quando il professorato fu dal potere politico considerato come un importante e regolare servigio pubblico, laddove anticamente non era che una libera e privata professione. Ma questo cangiamento appartiene a tempi posteriori a quelli, di cui qui ci occupiamo.

36. **Gradi.** I gradi sono la prima limitazione imposta dalla pubblica autorità al diritto d'insegnare comune ad ogni cittadino; perocchè l'unico scopo dei gradi fu dapprima la facoltà d'insegnare autorevolmente. Però tanto vale il cercare le condizioni anticamente richieste pel conseguimento dei gradi academici, quanto vale il cercare a quali condizioni fu sottoposta, e dentro quai limiti fu ristretta ab antico la libertà d'insegnamento. Ne' primordii delle Università eravi, come pare, un solo grado, quello cioè di *magister*, il quale sotto il titolo di licenza d'insegnare (*licentia*) veniva conferto dai rispettivi cancellieri delle Università ai candidati loro presentati dai lettori. Questo grado era dunque propriamente quello che indi fu detto la Licenza. Il magisterio, o dottorato anzichè un grado era una pura ceremonia, in cui il nuovo licenziato solennemente veniva proclamato dal cancelliere, e ricevuto dai maestri, che allora gli conferivano le insegne dottorali. Il baccellierato poi non era neppur un grado, ma indicava lo stato di tirocinio che lo scolare faceva per giungere a conseguire la legittima licenza d'insegnare (45).

Ma quando più tardi i gradi academici furono più ambiti ed apprezzati, se non allo scopo dell'insegnare, almeno come segno di letteraria capacità e porta alle più luminose carriere (§ 31), e so-

pratutto quando ai medesimi furono dai papi annessi per una parte i benefizii ecclesiastici, a cui volentieri i maestrii di tutte le facoltà aspiravano, allora le facoltà ed i collegii introdussero una maggiore regolarità e gradazione nelle condizioni che richiedevano dagli scolari aspiranti agli onori academici. Tali condizioni consistevano in alcuni esperimenti, poco varii di numero e di forma secondo le diverse facoltà; ed a ciascuno de' medesimi corrispondeva un grado academico, cui era annesso un diritto più o meno esteso d'insegnare. Un esperimento conduceva al baccellierato: da questo grado, per altro esperimento, che era forse il solo vero esame, si perveniva alla licenza, e da questa al magisterio o dottorato; il quale quind'innanzi fu stimato il grado per eccellenza, cosichè graduato fu sinonimo di addottorato (46).

**37. Baccalariato.** L'esperimento per il baccalariato nelle arti dicevasi *determinatio* (da *determinare*, porre tesi). Per esservi ammesso richiedevasi almeno 14 anni di età, aver seguito un corso ordinario ed almeno due straordinarii sui libri prescritti dagli statuti, aver seguito per due anni le dispute de' maestri, ed avervi disputato egli stesso nelle scuole. Era un saggio di studii quasi domestico, particolare a ciascuna nazione; e solo dal xv secolo in poi i determinanti presero ordinariamente il nome di *bachalarii.*

Nelle facoltà teologiche il baccellierato aveva maggior importanza che in tutte le altre facoltà. Tre classi di baccellieri in esse si distinguevano: i *biblici*, i *sententlarii* ed i *formati.*

*a*) Per ottenere il grado di *bachalarius biblicus* bisognava avere studiato per 6 anni, avere l'età di 25 anni, e sostenere un esame da quattro maestri sui principii della teologia. Ammessi in tal esame, prendevano il titolo di *bachalarii biblici*, così detti dal diritto ed obbligo che avevano di leggere e disputare sulla Bibbia. Alcuni di essi dovevano fare lezioni tutti i giorni, e questi sopranominavansi *ordinarii;* altri erano tenuti soltanto ad alcune lezioni straordinarie, e questi distinguevansi coll'aggiunto di *cursores.* I baccellieri biblici inauguravano le loro letture a tempo determinato, sotto gli auspicii

di un maestro con una lezione solenne, che chiamavasi *principium*. Assistevano pure a tutti gli atti pubblici delle facoltà.

*b*) I baccellieri *sententiarii* prendevano il nome dal libro delle Sentenze di Pietro Lombardo, sul cui testo erano tenuti a fare lezioni. Per ottenere questo grado richiedevasi lo studio preventivo di 9 anni, aver fatto due corsi sulla Bibbia, oltre più altre condizioni, fra le quali v'era l'obbligo di una disputa pubblica, chiamata *tentativum*.

*c*) I baccellieri *formati* erano quelli che avevano terminato il corso sulle sentenze, ed avevano così compito tutti gli esercizii imposti agli aspiranti alla licenza.

Nella facoltà di leggi all'incontro, e massime nella facoltà di leggi civili, il baccellierato non ebbe quasi alcuna importanza, o soltanto assai tardi, come per esempio a Bologna. Nella facoltà di decreto a Parigi per esser ammesso al baccalariato si richiedeva l'avere studiato il diritto canonico per 48 mesi nello spazio di 6 anni, e sostenere due atti pubblici, che si chiamavano *propositum* ed *harenga*, una specie di dissertazione di cui davano lettura. I baccellieri di decreto acquistavano il diritto di leggere nelle decretali.

Nella medicina altresì il baccalauro non era veramente che il tirocinio per il magistero. Per essere ammessi all'esperimento i candidati dovevano far constare alla facoltà per mezzo di certificati rilasciati dai maestri, di avere studiato 38 mesi in 4 anni. L'esperimento consisteva in un esame privato sulle materie studiate davanti a due de' più anziani e due de' più giovani maestri per turno; e dai registri della facoltà medica di Parigi si rileva che dal 1395 al 1500 non fu riprovato neppure un solo candidato (47)!

**38. Licenza.** Per ottenere la licenza nelle arti bisognava aver l'età di 21 anni compiti, aver seguitato un corso ordinario e due straordinarii su gravi materie determinate dagli statuti, e sostenere un esame davanti il cancelliere e quattro esaminatori scelti dal medesimo. I candidati ammessi ricevevano dal cancelliere la licenza colla benedizione apostolica. La collazione della licenza aveva luogo ogni mese.

La licenza nella teologia era cosa assai più grave, almeno in apparenza. Essa conferivasi dal cancelliere, previo esame, ogni due anni soltanto, cioè gli anni impari. L'anno della licenza nel linguaggio universitario d'allora dicevasi il giubileo. I baccellieri *formati*, che erano per compire il loro corso alla festa di S. Caterina dell'anno del giubileo (giacchè le date stesse negli antichi statuti universitarii portano sempre l'impronta ecclesiastica), volendo essere presentati al cancelliere per la licenza, dovevano farne dimanda alla facoltà verso Ognissanti, presentando una cedola contenente il tempo degli studii fatti, gli atti ed i gradi ottenuti, il tutto affermato per vero con giuramento. Se i candidati erano graditi, allora venivano presentati al cancelliere nella sala dell'episcopio, ciascuno dal suo maestro ed alla presenza della facoltà ivi radunata, e quivi a ciascuno il cancelliere assegnava il giorno dell'esame. Questo si dava privatamente dal cancelliere stesso, coll'intervento de' soli maestri, che a lui, per formalità, rispondevano sulla moralità, la scienza, l'eloquenza, e sul presagio eziandio che dava di sè il candidato. Verso Natale il cancelliere mandava a ciascun baccelliere esaminato un biglietto detto *signetum*, in cui era indicato il giorno ed il luogo, dove gli sarebbe conferita la sospirata licenza. Ma da quell'istante essa tenevasi già come cosa fatta, e celebravasi con feste. Venuto il giorno fissato dal cancelliere, i baccellieri portavansi in gran pompa con tutta la facoltà alla sala episcopale, e quivi il cancelliere proclamava il nome dei licenziandi secondo l'ordine del merito dell'esame, se già la raccomandazione o l'intrigo non avevano influito, come spesso, nell'assegnare i luoghi d'onore. Allora i baccellieri proclamati prestavano giuramento nelle mani del cancelliere, il quale « in virtù dell'autorità della Santa Sede conferiva loro la licenza di leggere, professare, disputare ed insegnare nella sacra facoltà di teologia ivi ed in ogni luogo. »

**39.** Nella facoltà di decreto di Parigi per esser ammesso alla licenza richiedevansi pressochè le stesse formalità accennate per la teologia.

A Bologna nella facoltà di legge per esser ammesso all'esperimento della licenza bisognava avere studiato per sei anni se aspiravasi al dottorato ne' canoni, ed otto se nel diritto civile, ed essere presentato all'arcidiacono da un dottore e da due altri presentanti. L'esperimento prescritto per tal grado comprendeva due saggi: uno in iscritto, e l'altro verbale. Il saggio scritto versava su due punti assegnati, ed aveva luogo di mattino nel gabinetto dell'arcidiacono, ove il candidato recavasi con certa solennità accompagnato da scolari, in numero però non maggiore di venti. Il saggio verbale detto negli statuti *rigorosum et tremendum examen*, aveva luogo nello stesso giorno davanti all'arcidiacono e i dottori da lui convocati, e consisteva nella lettura dello scritto e nelle interrogazioni relative ad esso fatte al candidato dal suo promotore. Gli altri due dottori presentanti potevano eziandio argomentare contro il candidato, ma dovevano farlo p a t e r n a m e n t e, sotto pena di un anno di sospensione da ogni onore e vantaggio dell'Università (48). Riconosciuta dai dottori ed approvata dal cancelliere la sufficienza del candidato, questi ne riceveva tosto il grado di licenziato.

Nella medicina, a Parigi, la licenza si conferiva pure ogni due anni, come nella teologia e nel decreto. Gli aspiranti alla medesima dovevano far constare alla facoltà di avere studiato per 18 mesi in 2 anni dopo il baccellierato. Quando la facoltà aveva riconosciuto la regolarità di tali titoli de' candidati, senza richiedere ulteriore esperimento di dottrina, il decano con alcuni maestri delegati ne presentavano al cancelliere la nota, nella quale i candidati erano disposti secondo l'ordine di merito concertato dalla facoltà, e dichiaravano al cancelliere che essi erano accettati dalla facoltà come degni di ottenere la licenza. Il cancelliere assegnava il giorno e l'ora della collazione della licenza per mezzo del *signetum*, come già dicemmo per la licenza nella teologia. Nella sala dell'episcopio conveniva il candidato con tutta la facoltà in gran pompa; e quivi il cancelliere, premesso un discorso analogo alla circostanza, proclamava i nomi de' candidati nell'ordine fissato dalla facoltà, e loro conferiva la licenza colle formole consuete.

40. **Magistero e Dottorato.** Dalla licenza al magistero o dottorato correva ordinariamente breve intervallo. Ma gli esperimenti introdotti per conseguire questo supremo grado non servivano già per cimentare e giudicare la capacità del candidato, bensì per dare occasione al medesimo di far pompa della dottrina, di cui fu creduto ornato, prender possesso della licenza ottenuta, e farsi a un tempo solennemente ricevere nel corpo dei maestri.

Il magistero delle arti si conseguiva in un atto solenne che chiamavasi *inceptio;* al quale erasi ammesso nell'ordine medesimo in cui erasi stato licenziato. Il candidato accompagnato dal bidello della sua nazione percorreva le scuole per chiedere ai maestri di ciascuna nazione il loro *placet.* Ottenutolo, e prestato il giuramento stabilito nelle mani del rettore, esso recavasi nel dì prefisso alle scuole della sua nazione; e quivi il maestro, sotto cui egli era stato licenziato, pronunciava un'aringa ed imponeva al licenziato il berretto, insegna del magistero così ottenuto.

Per conseguire il magistero nella teologia erano prescritti tre atti, detti *vesperiae* (49), *aulica* e *resumpta*, tre specie di difesa. Nell'*aulica*, così detta dall'aula in cui la difesa aveva luogo, il cancelliere, od il maestro che presiedeva all'atto, imponeva al licenziato il berretto dottorale, il quale d'indi innanzi era salutato maestro.

Nella medicina non differivano guari dalle altre facoltà le condizioni e cerimonie richieste pel magisterio. L'esperimento per ottenere questo grado consisteva in tre atti, che dovevano compiersi entro i sei mesi dalla collazione della licenza. Essi distinguevansi coi nomi di *vesperiae*, *principium*, nel quale il candidato riceveva il berretto dottorale, e *pastillaria*, così detto dalle pasticche *(pastilli* (50)*)* che in esso si distribuivano.

Nella facoltà di leggi si chiamava *conventus* l'esperimento, che conduceva al grado di dottore. Esso era pubblico, ed a Bologna, come generalmente altrove, aveva luogo nella chiesa cattedrale, e con maggior solennità. Già con magna pompa il licenziato vi traeva al suono di trombe e di timballe, preceduto dai bidelli dell'arcidiacono

e de' singoli dottori che dovevano promuoverlo, accompagnato da tutte le nazioni capitanate dal rettore dell'Università a cavallo. Ivi il licenziato leggeva un discorso ed una tesi di diritto, contra la quale i soli scolari argomentavano. Finita questa, l'arcidiacono, od un dottore a suo nome, pronunziava un discorso in lode del candidato e lo proclamava dottore; ed allora i dottori che lo avevano presentato, offertegli le insegne della sua nuova dignità, libro, anello e berretto dottorale, lo facevano sedere sulla cattedra fra cotanto senno. Il novello conventato [51] usciva quindi dalla cattedrale colla stessa solennità con cui vi era entrato, e doveva essere accompagnato a casa da tutti gli scolari che aveano assistito al trionfo del glorioso loro compagno [52].

**41. Propine.** La collazione di ciascun grado, e massime della licenza e del dottorato, e quasi ogni atto dei medesimi, erano diversamente festeggiati nelle diverse facoltà con maggiori o minori dimostrazioni di allegrezza, introdotte dall'uso, poscia variamente regolate, approvate, od abrogate dagli statuti. Di tali feste si perpetuarono fino ai nostri giorni alcune reliquie.

Nelle arti, per esempio, a Parigi, ciascun candidato, che non fosse povero, al fine della rispettiva *determinazione*, non che alla collazione della licenza e del magistero, dava un gran banchetto e faceva illuminare il *vico degli strami* [53], celebre sede delle scuole delle arti.

Nella facoltà di teologia gran festino aveva luogo all'occasione dell'invio del *signetum* con presenti di vino e di spezie a ciascun maestro; ma sopratutto solennizzavasi l'*aulica*, che chiamavasi la festa, e quasi dissi le nozze del dottorato. Invito alla facoltà intiera, talora eziandio ai maestri delle arti della sua nazione, ai baccellieri formati, ai licenziati, agli amici tutti; e la somma soleva ascendere tant'alto, che il concilio viennese nel 1311 credette far opera buona ordinando, che non dovesse eccedere le tremila lire tornesi.

Nella medicina parimente il maggiore stravizzo si faceva al ricevere il *signetum* dal cancelliere. Ivi pure vini e spezie, abiti e ber-

retti ad ogni maestro, gran convito all'intiera facoltà, e per segno di progresso incarico della facoltà ad alcuni maestri di prelibare i vini e le vivande!

Quanto poi alla facoltà di leggi, nelle quali studiare solevano i giovani delle famiglie più facoltose, lo sfoggio vi era forse ancora maggiore. Ai banchetti ed ai consueti presenti di spezie, vini e confetti, di abiti, guanti e pelliccie, si aggiungevano anticamente e cavalcate, e danze, ed armeggerie; cosicchè a frenare tanto inutile dispendio dovettero intervenire qui pure non solo le proibizioni formali degli statuti, ma finanche l'autorità pontificia (1311) vietando s'impiegasse nelle spese di lusso per la promozione oltre le 500 lire bolognesi, cioè di nostra moneta fr. 2386 all'incirca.

**42.** Ora in tutti cotesti banchetti si *propinava*, cioè a dire in buon volgare *si beveva* largamente alla salute del novello dottore. Coll'andar del tempo lo stravizzo per la promozione del dottorato cadde giustamente in disuso; ma la distribuzione dei vini e dei confetti non decadde punto, e fu anzi sancita dagli statuti universitarii [54]. Più tardi sorse eziandio vergogna di que' presenti, e vi furono sostituite delle distribuzioni in danaro, che ingegnosamente si chiamarono or *dono gratuito*, ora con altro titolo. E tali distribuzioni variamente tassate nei regolamenti, or separate, or confuse con altri emolumenti, sono quelle stesse che pervennero fino all'età nostra sotto il nome ben noto di *propine*; le quali veramente non che essere un intangibile sistema di retribuzione particolare al servizio universitario, non sono altro che le reliquie di costumi tanto lontani dalla civiltà presente, e nell'etimologia stessa del nome attestano la vera ed ingloriosa loro origine.

**43. Disciplina e Costumi.** Rispetto alla disciplina nulla veramente di più vario dovette esservi secondo i luoghi, i tempi, ed anche secondo la diversità degli studii. Le facoltà di teologia composte più di uomini fatti che di giovani, e tutti religiosi, erano al di fuori più delle altre calme e tranquille; ma le agitavano intestine discordie tra secolari e regolari. Le facoltà delle arti, piene di giovani nel primo bollore degli

anni, segnalavansi sopra le altre per indisciplina, irregolarità e turbolenze. In tutte poi era dominante l'ambizione di ottenere gli uffizii e le dignità dell'Università, malgrado la breve loro durata; nè mancavano broglii, intrighi e corruzioni diverse per ottenerle, e massime nelle elezioni del rettorato e del priorato.

44. Le relazioni fra maestri e scolari erano allora assai più intime che essere non sogliono al presente. Ogni scolare al suo giugnere allo Studio attaccavasi ad un maestro di suo gradimento, il più sovente della sua patria o nazione, ed era a questo come un cliente al suo patrono, o come uno scudiero al suo cavaliere. Il maestro dava al suo scolare lezioni particolari, acroamatiche, da tenersi per se solo (55); chiedeva per lui le necessarie dispense alla facoltà; presiedeva a' suoi atti; lo soccorreva con danaro; lo reclamava all'uopo dalle mani del *prévôt* o del pretore. I maestri essendo per la maggior parte, tranne nelle facoltà di teologia, assai giovani, erano i buoni compagni de' loro scolari; ed era cosa ordinaria vedere maestri e scolari sotto il medesimo tetto, al medesimo desco, al giuoco ed altrove insieme.

45. Finalmente quanto ai costumi degli scolari noi incliniamo a credere, che nella piena libertà ed indipendenza, di cui le Università allora godevano, non fossero guari diversi da quello che furono generalmente in tutti i tempi e i luoghi, salvo le particolari tinte che prendevano dal colore generale del secolo e del paese in cui vivevano.

Certo se dei costumi di tutte le Università nei secoli XIII e XIV dovesse prendersi il concetto, che degli artisti di Parigi ci porgeva testè il signor Thurot (56), che finora ne fu scorta gradita nel ritrarre il sistema dell'organamento parigino, altri dovrebbe esser colpito allo spettacolo di tanta licenza e corruttela di ogni genere. Noi non contenderemo per altro, che siavi per avventura qualche esagerazione in quel suo ritratto, poichè ci mancano argomenti in contrario, e d'altra parte il grave Troplong con tinte non meno fosche rappresentò i costumi non pur degli artisti, ma degli scolari (57) in generale. E sappiamo ancora che nel Concilio di Vienna nel 1311

il primo oggetto proposto alle deliberazioni della santa assemblea fu la riforma dei costumi degli scolari (58). Noi ci rallegreremo piuttosto che tanto da essi dissimili per avventurosa bontà siano oggi i costumi delle Università d'Europa, e singolarmente quelli dell'assennata e gentile scolaresca dell'Università di Torino; la cui primordiale costituzione passiamo finalmente ad esaminare.

---

# NOTE

(1) Lib. III, tit. IV. « Quod cuiuscumque universitatis nomine, vel contra eam agatur. »

(2) Tale indicazione appunto noi la troviamo nel titolo degli Statuti antichi del Collegio di Teologia di Torino del 1427. « Statuta Collegii ac Universitatis Theologiae Studii Taurinensis. » DUBOIN, op. c., pag. 352.

(3) Nel linguaggio scolastico di cotesta età, per *arti* s'intendeva la grammatica (che allora significava umane lettere), la rettorica, la dialettica (che si chiamava pure l'arte per antonomasia), l'aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia: le tre prime componevano il trivio, le altre il quadrivio.

(4) SAVIGNY, op. c., § 59 in nota.

(5) THUROT, op. c., pag. 11.

(6) Ivi.

(7) Cf. ORIGLIA, Istoria dello Studio di Napoli. Napoli, 1753, tom. I, pag. 44, 232, 233.

(8) Op. c., § 121, 122.

(9) *Statut. Bonon.*, lib. III, pag. 64.

(10) Ivi, *passim*: V. anche THUROT, op. c., pag. 28.

(11) Francese, Inglese, Normanna, e Piccarda.

(12) Le parole *nazione* e *provincia* hanno qui un significato loro proprio, ed accennano una divisione affatto arbitraria dei membri delle Università; come vedremo parlando delle *nazioni* dell'Università di Torino.

(13) Vedi infra la nota 44.

(14) THUROT, op. c., pag. 17.

(15) SAVIGNY, op. c., § 59, 130. — Peraltro in Francia alcune Università, per es. quella d'Orleans, avevano un reggimento misto del Bolognese e del Parigino.

(16) THUROT, op. c., pag. 24.

(17) *Statut. Bonon.*, lib. I, pag. 1. « Qui et quales eligi possint ad rectoratus officium. »

(18) Ivi, pag. 20-24.

(19) SAVIGNY, op. c., § 75.

(20) THUROT, op. c., pag. 28.

(21) Ivi, pag. 23.

(22) PERTZ, op. c., tom. IV, pag. 114.

(23) SARTI, op. c., parte I, § 26, pag. 10.

(24) Storie Fiorentine, lib. I, cap. VIII.

(25) « Quidam dominus Pepo coepit auctoritate sua legere in legibus. » ODOFREDUS, *in Dig.*, *tit. De iustitia et iure*, *cap. Ius civile*, *num.* 1.

(26) Ivi. — Cf. TIRABOSCHI, tom. III, lib. IV, § 13.

(27) Promotionsfacultät. SAVIGNY, § 78 e *passim*.

(28) Vedi sotto, § 31.

(29) SAVIGNY, op. c., § 78.

(30) Ivi, § 85.

(31) FACCIOLATI, *Fasti Patavini. Patavii*, 1767. Parte I, pag. 22.

(32) Si dicevano eziandio *regentes* e *non regentes*; e *regere scholas* significava professare. « Cum utrique Remis scholas regerent..... » ABELARDI, *Hist. calam.*, cap. IX. — THUROT, pag. 90.

(33) Per esempio nel diritto romano i libri ordinarii erano il *Digestum vetus*, e il Codice: l'Inforziato e tutti gli altri erano straordinarii. SAVIGNY, § 95. — Nelle arti erano tra i principali libri ordinarii l'Organo d'Aristotile, l'Introduzione di Porfirio, e Prisciano. Cf. THUROT, pag. 71.

(34) Cf. SARTI, op. c., parte I, pag. 149, nota *i*).

(35) Ivi, parte I, pag. 345, § 4.

(36) Ivi. — Odofredo morì l'anno 1265.

(37) « His non sunt absimiles miserrimi praeceptores, qui pecuniis datis, precibus oblatis, scholares emunt. » PLACENTINI, *Summa Instit.*, *tit. De suspectis tutoribus* (I. 24).

(38) « Unde colligitur argumentum contra doctores, qui mutuant pecuniam scholaribus ut audiant eos. » ODOFRED., *ad L.* I. *Dig. De offic. praeff. urbis.*

(39) « Propter hoc non vado per cameras, nec ire propono, non superbia, sed dubitans ruborem si denegarentur petita, et ut suspectus non videar. » PLACENTINI, *Summa Cod.* (IX. 8), *ad L. Iuliam*, *maj.*

(40) « Item non est eligendus doctor precibus laici, mercatoris, meretricis, cauponae. » PLACENTINI, l. c. — « Eligendus est magister arte et non sorte vel sorde....., non iudicio cauponis aut vilissimi mercatoris. » HUGOLINI, *Materia ad Pandectas*, *Proëm.*

(41) È memorabile a tal proposito la chiusa di una lezione del famoso Odofredo, con cui terminò un anno il suo corso, riferita dal Sarti nella di lui vita (parte I, pag. 150). « Or, segnori, nos incepimus et mediavimus librum istum, sicut scitis vos, qui fuistis de auditorio isto, de quo agimus gratias Deo et B. Mariae Virgini Matri ipsius, et omnibus Sanctis eius..... Sed quia moris est quod doctores in fine libri dicant aliqua de suo proposito, dicam vobis aliqua, pauca tamen. Et dico vobis quod in anno sequenti intendo docere ordinarie bene et legaliter, sicut unquam feci, extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt boni pagatores, quia volunt scire sed nolunt solvere, iuxta illud: - *scire volunt omnes, mercedem solvere nemo.* - Non habeo vobis plura dicere; eatis cum benedictione Domini, tamen bene veniatis ad Missam et rogo vos. » ODOFREDUS, *ad L. fin. Dig. De Divort.*

(42) Che fossero veramente molti e varii lo confessa pure il dottore Bonifacio Bonconsiglio nel suo testamento del 13 settembre 1233, il quale lega cento lire ai poveri per ottenere perdono de' suoi peccati nel procacciarsi scolari: « ex questu quem feci ex scholis, quia multis et variis modis peccatur in scholaribus habendis. » Cf. SARTI, op. c., parte II, pag. 75.

(43) *Pacta inter nuncios ac procuratores Communis Vercellarum*, *etc.*, 4 aprile 1228. DUBOIN, op. c., pag. 4.

(44) § VII. « Item quod Commune Vercellarum constituet salarium competens arbitrio duorum scolarium et duorum civium, et si discordes fuerint, stetur arbitrio Episcopi, et salaria debeant taxari ante festum omnium Sanctorum, et solvi ante festum Sancti Thomae Apostoli, videlicet uni theologo, tribus dominis legum, duobus decretistis, duobus decretalistis, duobus fisicis, duobus dialecticis, duobus gramaticis, Ita tamen quod scolares Vercellarum et eius districtus non teneantur aliqua dona magistris vel dominis dare. Ita quod isti domini et magistri, qui debent salarium percipere a Communi Vercellarum eligantur a quatuor rectoribus, scilicet a Rectore Francigenarum, et Rectore Italicorum, et Rectore Theotonicorum, et Rectore Provincialium, iuratis quod bona fide eligent meliores dominos et magistros in civitate vel extra, et substituent aliis alios meliores usque ad certum gradum, quos crediderint posse haberi ad salarium, et stabitur electioni trium; si autem tres non fuerint concordes, addatur eis qui pro tempore reget in Theologia, promittens in verbo veritatis, quod bona fide eliget meliorem de illis de quibus inter rectores erit controversia, et electioni eius stetur, et omnes predicte electiones fiant infra quindecim dies intrante mense aprilis. » DUBOIN, op. c., pag. 9.

(45) *Bachelier* nell'antico francese significa *jeune homme*, *qui n'est pas encore marié.* — Il medesimo senso ha il nome *bachelor* in inglese. — Cf. DUCANGE, *ad vocem.*

(46) Cf. THUROT, op. c., pag. 60, in nota.

(47) THUROT, op. c., pag. 187.

(48) *Statut. Bonon.*, lib. II, pag. 41.

(49) « Vesperia dicta sunt propter horam quasi vesperarum, scilicet decimam nonam, in qua fiunt. » *Statuta Collegii ac Universitatis Theologicae Studii Taurinensis*, cap. XI, pag. 358, presso DUBOIN.

(50) DUCANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis ad vocem.*

(51) Conventato e conventare (VILLANI) si diceva allora nel senso del moderno laureato e laureare dall'esperimento sopra indicato detto *conventus.*

(52) *Statut. Bonon.*, lib. II, pag. 42.

(53) Il vico degli strami, *vicus straminis* (la rue du Fouarre), fu così detto dallo strame che in gran copia ivi si consumava, servendo d'inverno nelle scuole in luogo delle panche, allora non per anco in uso, come di primavera e d'estate serviva l'erba allo stesso fine. Con questo nome fu indicato da DANTE, Parad. X. 137:

> Essa è la luce eterna di Sigieri
> Che, leggendo nel vico degli strami,
> Sillogizzò invidiosi veri.

(54) « Possit etiam scholaris licite, si voluerit, mittere (*sic*) Archidiacono vel eius vicario. Item doctoribus in examine astantibus, antequam de examine recedant, mittere confectiones et vinum. » *Statut. Bonon.*, lib. II, pag. 42.

(55) « Docebo vos cum quadam cautela..., nec hoc doceatis alios, qui non sunt de auditorio meo, sed teneatis pro vobis. » ODOFRED., *in Cod.*, *L.* I, *De SS. Eccles.*

(56) Op. c., pag. 40.

(57) « Les écoliers, quoique revêtus de l'habit ecclésiastique, n'en conservaient pas toujours dans leur conduite la décence et la tenue. Leurs querelles avec les bourgeois étaient fréquentes; ils portaient des armes; ils enfonçaient les portes des maisons; ils enlevaient les femmes et les filles. A Paris surtout, où la jeunesse était très nombreuse, il y avait maintes fois des rixes, des batailles, des méfaits réciproques. » TROPLONG, op. c., pag. 86. Vedi pure a pag. 75.

(58) FLEURY, *Hist. Ecclésiast.*, tom XIX, pag. 209.

## CAPO IV.

### ORDINAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO NE' SUOI PRIMORDII.

— 1404 - 1418 —

16. Con tali precedenti e conforme a tali modelli sorgeva, come dicemmo, nel quarto anno del secolo XV, l'Università di Torino. Or qual fu l'ordinamento della medesima nel primo periodo di sua esistenza? Poniamo per prima cosa, che lo Studio di Torino nel primo lustro che corse dalla sua fondazione non prese alcuna radice, ed appena può dirsi ch'egli fosse in vita; o ciò avvenisse per gl'incessanti travagli della guerra pur allora destatasi tra Piemonte e Monferrato, la quale altrove richiamava la sollecitudine del Principe e delle famiglie, o fosse per più altre cagioni meno conosciute. Certo solamente dopo la pace conchiusa tra il signore del Piemonte ed il marchese di Monferrato col trattato di Settimo dell'8 aprile 1411 (1), e per le nuove benevole cure che allora il principe Ludovico pose intorno al giacente Studio, questo prese vigore ed incremento; e dal presente anno solamente è lecito ricercare in qual modo lo Studio fosse organato.

47. Or noi non abbiamo alcun documento di sovrane costituzioni, nè alcun indizio di organico regolamento relativo all'Università che sia allora emanato dall'autorità dello Stato. Vera cosa è che il Datta, nell'erudita sua Storia dei principi d'Acaia (2), racconta sulla fede degli ordinati della città di Torino (ch'egli bensì nomina a piè

di pagina, ma di cui tace la data), che nel febbraio dell'anno 1412 il Principe avendo spedito da Pinerolo deputati a Torino per incaricare il comune di disporre il locale per le scuole e provvedere agli stipendii de' professori nuovamente chiamati a reggere le cattedre, « scelse il comune alcuni sapienti per adempiere gli ordini » del Principe, e per esaminare insieme gli statuti allora formati » pel reggimento dell'Università; ed ebbero questi deputati l'autorità » di correggere ed emendare quel tanto, che avrebbero considerato » meno opportuno nei medesimi statuti. » Ma primamente di tali statuti del 1412, se realmente esistettero, a noi non pervennero alcune reliquie, od almeno nessuno de' nostri più accurati ricercatori delle patrie antichità ebbe finora la fortuna di scoprirle. Poi soggiungiamo che, avendo noi testè, per graziosa facoltà concedutaci da cui spetta, fatto diligente esame negli archivii della città di Torino degli ordinati del consiglio dall'anno 1404 fino all'anno 1427, dallo spoglio minuto de' medesimi non ci venne trovata alcuna deliberazione relativa agli statuti, che accenni al tenore riferito dal Datta. Trovammo bensì parecchie altre finora inedite provvidenze, che spargono una novella luce su questo periodo oscurissimo della storia della nostra Università, e fra esse le seguenti, che ci sembrano rettificare l'asserzione del citato storico.

48. Nel pieno e general consiglio della maggiore credenza della città di Torino addì 27 settembre 1411 fu fatta la proposta di provvedere *de habendo pecuniam pro facto Studii noviter constituendo in civitate Taurini juxta ordinationem illustris et magnifici domini nostri Achaiae principis* (3); ed al consiglio piacque a tal proposito eleggere otto sapienti coll'incarico di provvedere il danaro opportuno. Or questa stessa provvidenza dimostra che fin dall'anno precedente quello assegnato dal Datta, il pensiero del Principe erasi rivolto alla ristorazione dello Studio. E di fatto in principio del gennaio successivo lo Studio era già felicemente incamminato (4), e furono eletti quattro sapienti per provvedere le case e le altre cose necessarie al medesimo. Il giorno 3 del febbraio seguente da parte

del Principe per mezzo di tre suoi deputati fu fatta veramente proposta nel consiglio della città di Torino di dare le opportune provvidenze intorno alle pigioni, le vettovaglie e le altre cose necessarie ed opportune ai professori ed agli scolari dello Studio; e piacque ai consiglieri dar carico ai chiavarii del comune di eleggere otto probi uomini con pieni poteri di provvedere secondo l'invito ed il bisogno, ma ivi non si fa menzione alcuna di statuti (5). Solamente nell'ordinato del 30 ottobre del medesimo anno fu fatta la proposta in consiglio di procacciarsi una copia degli statuti dello Studio di Pavia (6): e fu vinto il partito, che i chiavarii del comune eleggessero due probi uomini per conferire a tal proposito col dottore d'ambe leggi Ambrogio de Bozolis all'effetto di ottenere tale copia, se la ravvisassero necessaria ed utile al comune (7); copia che realmente fu ottenuta, poichè ai 12 novembre successivo troviamo che il comune provvide per il pagamento di otto fiorini in prezzo della medesima (8). Ma quanto la vera deliberazione del consiglio qui riferita sia differente dall'affermazione del Datta, niuno è che nol vegga; laonde a noi pare ch'ella debba aversi per non altro che un commento congetturale dell'autore sul testo dell'ordinato medesimo.

49. Noi siamo perciò costretti piuttosto ad indovinare che a riferire quale fosse la costituzione primitiva dello Studio di Torino. Con tutto ciò non andremo per avventura errati affermando, che i privilegii pontificii e cesarei sopra riferiti ne furono per così dire il disegno, e le tradizioni ed i costumi delle altre Università italiane e francesi ne furono il colorito. Imperocchè abbiamo un dato, che noi quasi diremmo non pure probabile, ma certo, per comprendere ed apprezzare quale dovette essere in generale il primitivo ordinamento dell'Università torinese; e questo è, ch'essa era un' Università di scolari, cioè costituita conforme al tipo bolognese. Noi almeno non sappiamo dubitare, ch'ella fosse veramente tale ne' suoi primordii, quando ancora assai più tardi ci presenta le tracce di tutti i caratteri dell'ordinamento bolognese in modo incontrastabile.

Ed infatti il rettore dell'Università di Torino fino all'anno 1729

fu sempre uno scolare. Questo apparisce manifesto dalle Regie Costituzioni dell'Università dell'anno 1720, dove all'art. 10 il Re attribuisce a sè la nomina del rettore, ossia sindaco dell'Università, che fino allora si può credere fosse stata lasciata alla libera scelta degli scolari, ma formalmente prescrive, che dovrà « assumersi annualmente fra gli studenti. » Soltanto nelle Regie Costituzioni per l'Università del 1729, tit. II, art. 1, vediamo per la prima volta prescritto, che « il rettore sarà ogni anno eletto dal Re tra quattro soggetti recentemente laureati (9). » Oltre ciò nelle Patenti di Amedeo VIII del 13 febbraio 1427 (10), ed in quelle del 13 agosto 1434 (11) è ordinato che nelle cause criminali dei dottori e scolari, che d'ora innanzi commette alla sola giurisdizione ordinaria del suo vicario, « sia sempre chiamato in tempo opportuno il rettore dello Studio, ed esso possa intervenirvi ogniqualvolta stimerà conveniente di farlo; » nelle Patenti del duca Ludovico del 6 ottobre 1436 si prescrive che il debba. Parimente nell'istruzione annessa alle Lettere Patenti di Emanuele Filiberto, aprile 1571 (12), all'art. 20, si avvertono i riformatori, ch'essi « avranno autorità col rettore, e terranno mano insieme, che non si facciano pratiche nè questioni. » E nella medesima istruzione, art. 1, si prescrive agli stessi riformatori, che facendo la riforma dello Studio, e rivedendo il rotolo dei lettori, la cui condotta scade, in caso di dover provvedere ad averne altri a luogo loro, debbano « notificare alli consiglieri delle » nazioni che se loro o li scolari sapranno qualche lettore buono » alle suddette letture vacanti, lo dichino, acciocchè se gli provveda a » contentamento degli studenti, se fia possibile. » Or questo intervento del rettore ne' giudizi criminali, questa sua partecipazione al mantenimento del buon ordine, questo preavviso dei consiglieri, quai rappresentanti delle nazioni degli studenti, nelle nomine dei lettori, sembrano a noi argomenti manifesti, che la costituzione dello Studio nostro ebbe per primo tipo il sistema bolognese; senonchè quel reggimento a scolari venne grado a grado trasformato in reggimento a maestri, temperato e corretto, come vedremo, dall'influenza governativa.

30. Il nostro assunto si conferma viemeglio dal considerare lo studio che posero i dottori collegiati dell'Università torinese per assicurare la loro indipendenza dalla giurisdizione del rettore, a cui nel sistema bolognese erano in certa parte stranamente soggetti. Infatti negli statuti a n t i c h i del collegio de' giurisperiti, cap. 33 (13), viene stabilito « che l'Università degli scolari non possa stabilire od ordinare contra i dottori, nè contra gli statuti del collegio. E se altrimenti si facesse, o fosse stato fatto, che tali statuti dell'Università deroganti ai dottori od agli statuti del collegio in tutto od in parte, siano nulli di pien diritto, e che i dottori in nulla siano sottoposti alla giurisdizione del rettore. » Inoltre al capo 36 fu stabilito « che nessun dottore giuri di osservare gli statuti dell'Università e di obbedire al rettore, salvochè, se vuol giurare, lo faccia colla clausula: s a l v i g l i s t a t u t i d e l c o l l e g i o (14). » Da tutti questi passi insieme raffrontati ci pare non debba esservi dubbio, che lo Studio nostro fu ne' suoi primordii ordinato secondo il sistema bolognese; epperò se ci mancano i documenti per conoscere positivamente quale fosse sotto Ludovico d'Acaja il governo dello Studio (15), quali le incombenze e prerogative del rettore e dei consiglieri, le condizioni de' lettori e degli studenti, i limiti dell'indipendenza dell'Università, i suoi particolari privilegii e simili, noi possiamo non senza fondamento credere, che l'assetto di tutto ciò fu ad un dipresso tale, quale abbiamo accennato nel capitolo precedente essere stato l'ordinamento dell'Università di Bologna.

31. L'Università di Torino comprendeva tre facoltà; cioè quella di teologia, quella delle leggi e canoni, e quella della medicina, filosofia ed arti. Questo ci pare risultare abbastanza chiaro dal tenore dei privilegii pontificii sopra riferiti, che furono certamente concepiti in termini analoghi alla domanda sporta in proposito, non che dal fatto dell'età posteriore, onde abbiamo memoria, che ci dà l'esistenza di queste tre sole facoltà. La riunione della facoltà delle arti con quella di medicina non ci deve far meraviglia, essendo già tale l'uso di altri Studii per cagione della decadenza in cui era a cotesta

stagione venuta la filosofia scolastica, che fu l'anima delle prime Università é facoltà delle arti.

Ogni facoltà ebbe probabilmente fin da principio il suo collegio de'dottori, od almeno un nucleo del medesimo composto dei lettori delle facoltà rispettive, come di necessità si richiedeva per le promozioni. Ciascun collegio si reggeva con proprii statuti, o gliene facevano le veci le tradizioni degli altri Studii generali, finchè ciascuno non ebbe composto i suoi proprii. Gli statuti i più antichi dei medesimi, che ci pervennero, sono di età alquanto inferiore (1427).

52. Ignoriamo se fin da' primordii dello Studio gli scolari si divisero in nazioni, e se lo furono, quale ne fosse il numero. Nell'istruzione già menzionata di Emanuel Filiberto ai riformatori nell'art. 19 è commesso ai medesimi, tra le altre cose, il carico di definire il numero delle nazioni, gli ordini e le preminenze loro; il che prova, come almeno a cotesto tempo (1571) la divisione delle nazioni esisteva. Ma egli può credersi fermamente, che se non dal primo sviluppo ch'ebbe lo Studio di Torino sotto Ludovico d'Acaia, almeno sotto il suo successore le nazioni degli scolari dovettero già essere introdotte, perocchè coteste diverse compagnie coi loro rispettivi capi sono parte essenziale dell'antico ordinamento universitario italiano.

Un solo documento è pervenuto fino a noi, od almeno alla nostra conoscenza, risguardante il numero ed i nomi delle nazioni degli scolari del nostro Studio; ma è senza data, e trovasi stampato nel libro intitolato: *Privilegia almae taurinensis Universitatis, Taurini* 1679 (16). Secondo la nota ivi contenuta l'Università era divisa in tredici nazioni, con un consiglierato per ciascuna. Esse sono le seguenti: la nazione straniera, la francese, la lombarda, la milanese, la genovese, la monferrina, la canavesana-monferrina, la savoiarda, la nizzarda, la piemontese; la quale si divideva in tre parti o provincie, cioè 1.° la piemontese pura; 2.° la vercellese e biellese, 3.° l'astigiana; la canavesana-piemontese, la saluzzese,

e finalmente la torinese. E noi crediamo non improbabile, che se non tutte, almeno una parte delle nazioni quivi accennate risalgano alla prima età del nostro Studio, atteso il numero considerevole di scolari che sembra già dovesse allora contenere. Che infatti gli scolari fossero allora in numero già considerevole lo congetturiamo da ciò, che il consiglio di Torino con suo ordinato dei 14 agosto 1416 eleggeva sapienti per provvedere venti case per gli studenti (17), e già quattro anni prima esso aveva dovuto provvedere per cagione degli studenti stessi ad altro oggetto, che arguisce, a nostro credere, un concorso non piccolo di robusta gioventù (18).

53. Il numero preciso de' lettori di ciascuna facoltà ci è parimente ignoto; ma crediamo che dovette esservene un numero competente in ciascuna, attesochè già per quel tempo considerevole era la dote assegnata allo Studio. Infatti nel 1412 la dote pei soli stipendii dei lettori era di 5000 fiorini, per la qual somma i nobili ed i comuni avevano conceduto al Principe un equivalente sussidio (19), cioè fiorini 375 a carico del comune di Torino, e la restante somma a carico di tutti gli altri comuni dello Stato. La provvista del locale per lo Studio, e di tutti gli arredi necessarii per il medesimo, come già notammo, era a carico del comune di Torino.

Nel 1414 il consiglio di Torino rinnovando la concessione al Principe del sussidio per lo Studio, vincolò la medesima alla condizione, che fossero a leggere in esso quattro celebri dottori di legge canonica e civile forestieri, e non altrimenti (20). Il quale dato ci è prezioso per argomentare non solo il numero de' lettori, ma anche le condizioni che si attendevano nella loro scelta.

Lo zelo del Principe non si rallentò nel cercare di vie meglio favorire il progresso e lo splendore dello Studio, alle pratiche officiose unendo eziandio le minacce per ottenere congrui sussidii dalle casse comunali (21): anzi dalla lettera inedita di Ludovico al consiglio di Torino sotto la data dei 31 luglio 1414 (22) impariamo, ch'egli aveva incaricato alcuni riformatori per provvedere alle bisogne dello Studio. Ma sfortunatamente ai generosi suoi disegni si attraversava,

non diremo il mal talento del consiglio, bensì l'esaurimento dell'erario torinese smunto da parecchie altre gravezze. Infatti nel 1417 alla domanda del Principe, che il comune provvedesse al sussidio dello Studio, rispondeva il consiglio, che se era del beneplacito del suo signore il mantenere lo Studio in Torino, il comune sarebbe contento a provvedere tuttavia del suo le scuole, le panche e le cattedre necessarie; ma ad altri sussidii e spese non poteva esso più oltre contribuire (23). Ed instando il Principe, che il comune conferisse anzi per quell'anno la quota di mille fiorini, il consiglio alla sua volta persisteva nel rifiuto, rispondendo « che gli piacesse non molestarlo per questo, attesi gli enormi oneri ond'era aggravato il comune, e l'assoluta impossibilità del consiglio (24). »

Contuttociò il consiglio quattro mesi dopo si arrese ancora una volta alle istanze del Sovrano, e deliberò, non ostante le forti sue gravezze, di contribuire ancora *pro isto anno futuro* (25); deliberazione poi rinnovata eziandiò nell'anno seguente (26).

**34.** Intanto il principe Ludovico non tardò da parte sua a provvedere altrimenti allo Studio, sollevando ad un tempo l'afflitto comune; ed impetrò per accrescimento della dote dell'Università una bolla di Martino V, con cui s'impose una tassa di 500 fiorini d'oro *de camera* al clero della diocesi di Torino, Ivrea, Aosta e Mondovì, da levarsi sopra i singoli beneficiati in proporzione delle loro facoltà, e da servire unicamente ai salarii de' dottori leggenti nel medesimo.

Veramente questa bolla, malgrado le più accurate indagini fatte da' nostri predecessori, e da noi testè rinnovate, non si è potuta rinvenire, e n'ignoriamo quindi la data precisa. Ma la sua esistenza è certa, come pure il principale suo contenuto, poichè essa trovasi in parte riferita in una supplica (27) al vescovo di Torino, presentata dal sindaco del capitolo della Chiesa torinese unitamente col procuratore del monastero di S. Andrea per introdurre l'appello contra l'esecuzione della medesima bolla; e l'attestato notarile della fatta interposizione d'appello, annesso alla medesima, porta la data certa del 26 luglio 1421, oltre il qual anno non può quindi risalire la data della

bolla in questione. E noi non dubitiamo punto di riferirla agli ultimi giorni di settembre del 1418, durante i quali si trovò di passaggio in Torino [28] Martino V, reduce dal concilio di Costanza, ed attribuirla perciò alla sollecitudine del principe Ludovico, fondati sulla considerazione dei fatti che seguono, ricavati ancora dagli archivii della città di Torino.

**55.** Addì 28 settembre del presente anno fu posto il partito nel consiglio comunale *de mittendo aliquem idoneum post summum pontificem pro habendis bullis pro facto pontis padi concessis reform. studii*; e fu vinto, che i chiavarii del comune con 4 ragionieri vedessero i modi e le vie di trovar danaro per aver tali bolle, e provveder insieme per inviare a Roma un apposito incaricato [29]. Quattro giorni appresso sulla proposta fatta dal luogotenente della città da parte del principe « *de mittendo ut habeantur bullae pro facto studii concessae per S. S. dom. nostrum papam*, » il consiglio deliberò di dar parimente ai chiavarii e quattro ragionieri la medesima autorità per le bolle dello Studio, che fu conferita loro ai 28 settembre per il fatto delle bolle del ponte di Po [30].

Ora le bolle del ponte di Po [31] sono due, ed hanno la stessa data; l'una ( quella delle indulgenze ) di *Taurini*, VII *cal. octob.*, *pontif. sui anno primo*, ossia dei 26 settembre 1418, l'altra è di questo medesimo giorno, ma senza designazione di luogo [32]. Ed egli pare a noi evidente, che della medesima data incirca, cioè da Torino tra il 26 ed il 30 settembre, debb'essere stata la *bulla pro facto Studii*, menzionata negli ordinati sopra indicati, che crediamo non poter esser altra da quella della tassa sul clero a pro dello Studio, di cui finora ignorossi la data.

Ma l'ottimo Principe non potè vedere gli effetti dell'incessante sua sollecitudine per la riforma e lo splendore dell'Università da lui fondata; che poco stante [33] lasciò col trono l'eredità del suo affetto per essa all'illustre suo agnato il duca Amedeo VIII, il quale per diritto di riversibilità veniva a ricongiungere il dominio della contea di Piemonte coll'avita corona dei conti di Savoia.

# NOTE

(1) PINGONII, *Augusta Taurinorum*, *ad ann.* 1411. — DATTA, Storia dei Principi di Savoia, del ramo d'Acaia, Torino 1832, premiata dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino, tom. I, pag. 319.

(2) DATTA, op. c., tom. I, pag. 325.

(3) Archivii della Città di Torino. Ordinati, vol. 52, pag. 87.

(4) Ivi, Ordinato dei 3 gennaio 1412, vol. 52, pag. 112. « Item super ordinando aliquos probos viros qui interesse debeant cum dom. Ribaldino Beculo ad prouidendum super domibus et aliis necessariis pro feliciter studio nuper in ciuitate taurinensi incoato etc. »

(5) Archivii della Città di Torino. Ordinati, vol. 53, pag. 12. « Die mercury III mensis february MCCCCXII. In pleno et generalli conscilio maioris credencie ciuitatis Taurini voce preconia sonno campane super solario domus comunis more solito congregato. Supradicti domini locumtenens et iudex petunt et requirunt sibi conscilium exhiberi super propositis infrascriptis.

Et primo super verbis expositis in presenti conscilio per egregios viros dominum Remigium de Canalibus legum doctorem et canzellarium Ludouicum Coste tessauraryum et Anthonium de Puteo parte illustris et magnifici domini nostri Achaye principis de et super dando ordinem pro facto study videlicet super prouissione domorum et ipsarum reparacione ac salarys. Nec non prouissione victualium et aliorum necessariorum doctoribus et studentibus et alys ad causam dicti study opportunis.

In refformacione cuius conscily facto partito de mandato spectabilium dominorum dominorum locumtenentis et iudicis ad tabulas albas et nigras ut moris est placuit ipsis credendarys et inter ipsorum partem maiorem obtemptum fuit quod per clavarios comunis elligantur octo probi viri qui auctoritate presentis conscily habeant omnimodam potestatem de et super contentis in dicta proposta et ad causam study. Et quicquid in premissis et circa quolibet predictorum factum prouissum et ordinatum sive gestum quomodolibet fuerit per ipsos octo aut ipsorum maiorem partem valeat et teneat ac si per totam credenciam factum foret.

Nomina dictorum octo sunt hec — Dominus Ribaldinus Becutus — Georgius Borgexius — Nicolaus de Gorzano — Malanus Gastaudus — Iacobus Baynerius — Michaël Thomas Alpinus — Iohannes Papa et Iohannes de Moranda. »

(6) Lo Studio di Pavia fu fondato da Carlo IV nel 1361.

(7) Archivii della Città di Torino. Ordinati, vol 53, pag. 100. « Die dominico XXX mensis oct. MCCCCXII. Et primo super prouidendo ut habeatur copiam capitulorum study papiensis.

In reformacione cuius conscily facto partito per supradictum dominum locumtenentem ad tabulas albas et nigras placuit ipsis credendarys quod per clauarios comunis et ipsorum parte elligantur duo probi viri qui pro contentis in prima proposta accedere debeant ad conferendum cum domino Ambroxio de Bozolis utriusque iuris doctore de capitulis contentis in dicta prima proposta et ad effectum ipsius proposte et eciam super verbis expositis per dictum dominum locumtenentem qui ex parte illustris domini nostri proposuit ibidem in conscilio velle per comunitatem Taurini soluere et satisfacere florenos octo pro habendo dicta capitula expensis comunis etc. et casu quo dicta capitula sint necessaria et utilia dicte comunitati possint cum auctoritate et consensu decem racionatorum comunis seu maiorem partem ipsorum componere aut aliter habere recursum prout eisdem videbitur ad illustrem et magnificum dominum nostrum Achaye principem.

Ellecti super dicta proposta sunt hy — Michaël de Gorzano — Iacobus Baynerius. »

(8) Archivii della Città di Torino. Ordinati, 12 novembre 1412, vol. 53, pag. 102.

(9) DUBOIN, op. c., pag. 321.

(10) Ivi, pag. 93.

(11) Ivi, pag. 96.

(12) DUBOIN, op. c., pag. 219.

(13) Ivi, pag. 416, cap. XLIV.

(14) « Item statuimus, quod nullus doctor iuret servare statuta Universitatis, et obedire rectori, nisi si iurare vult, iuret et salvis statutis collegii. » DUBOIN, op. c., pag. 416, cap. XLV.

(15) « Il reggimento dell'Università torinese, prima che venisse coll'editto 29 settembre 1424 stabilito un Magistrato speciale, cui fu affidato, ignorasi come si esercitasse. Nel diploma dell'imperatore Sigismondo per lo stabilimento della medesima fassi menzione di *Praesidentes et Rectores*, ma non si accenna quali ne dovessero essere le incumbenze. » DUBOIN, op. c., nota 3 alla pag. 215.

(16) Ivi, pag. 82. — DUBOIN, op. c., pag. 571.

(17) Archivii della Città di Torino. Ordinati, vol. 56, pag. 102 r. « Ordo detur de habendo et reperiendo domos XX vel circa ad loderium pro studentibus. »

(18) Ivi. Ordinati, vol. 53, pag. 42. « Die dominico VIII may MCCCCXII. Super providendo de uno postribullo deputando et ordinando ad causam studencium et aliorum sociorum.

Super proposta placuit ipsis credendarys quod quatuor clavary comunis una cum Iohanne Papa aduidere debeant locum magis aptum ad ipsum postribullum faciendum et ea que circa hec essent aduidenda et postmodum refferent in credencia, que inde per eos aduissata fuerint que tunc disponere et ordinare valeat pro libito voluntatis. »

(19) Questo apparisce dalla seguente lettera inedita del Principe d'Acaia, data da Stupinigi il 16 settembre 1412. « Dillectis fidelibus vicario sindycis conscilio et comunitati nostris Thaurini — Princeps Achaye etc. — Salute premissa quum necesse est quod solucio illorum quinque millium florenorum nobis nouissime concessorum pro solucione doctorum legencium in studio ciuitatis nostre Thaurini fuit de presenti ut exinde doctores suas nostis fore expediens prouissiones facere possint. Et ut ipsum studium huius solucionis deffectu non recipiat malum nomen ordinauimus quod vos soluere debeatis quantitates vobis taxatas de ipsis V.m florenis in manibus dillecti fidelis nostri Anthonii Cornaglie de Taurino. Qui Anthonius soluet dictis doctoribus et cuilibet ipsorum iuxta facultatem suam. Espropter vobis expresse precipimus et mandamus sub pena dupli quatenus quantitatem predictam et infrascriptam soluere veniatis et debeatis et integraliter soluatis in manibus dicti Anthonii Cornaglie in Thaurino infra decem dies proximos sic quod ipse Anthonius de vobis sit contentus. Aliter noueritis quod ellapsis decem diebus nixi contentaueritis dictum Anthonium ad vos mittemus executores tam principaliter quam pene qui non separabuntur a vobis donec solueritis quorum eciam expensas irremissibiliter soluetis iuxta taxatam quam inde faciendam volumus. Dat. Stupinixii die decima sexta septembris millesimo quatercentesimo duodecimo.

Quantitas taxata illis de Thaurino dictis V.m florenis est CCCLXXV flor. » Archivii della Città di Torino. Ordinati, vol. 53, pag. 81.

(20) Archivii della Città di Torino. Ordinati, 25 luglio 1414, vol. 54, pag. 52 r. « Placuit ut concedantur et autorizentur floreni 400 p. p. soluendi doctoribus omni anno dum studium in ipsa ciuitate tenebitur et ibidem legetur per quatuor famosos decretorum et legum doctores non patriotas *(è la patria secondo le idee di quel tempo era una cosa sola collo Stato)* et non aliter nec alio modo. »

(21) Vedi la lettera citata del Principe d'Acaia, dei 16 settembre 1412.

(22) Archivii della Città di Torino. Ordinati, 8 agosto 1414, vol. 54, pag. 58. Lettera inedita del Principe d'Acaia. « Ludovicus de Sabaudia princeps Achaye etc. dillectis fidelibus nostris vicario seu eius locumtenenti sindicis consciliarys credendarys ac comunitati ciuitatis nostre Taurini salutem totis affectibus annelantes ad bonum pubblicum adaugendum solicita meditacione pensauimus quantum bonum quantusque honor quantusque fructus agrescit ex studio literarum

et sciencie capesciende cum veniant omnia bona pariter cum illa et innumerabilis honestas per manus illius ideoque magnis nostris laboribus sumptibusque generale studium auctoritatibus appostolica et imperiali captauimus et optinemus in nostro teritorio precipueque in nostra ciuitate Taurini loco ad id aptiori quod quamquam certis ex causis premisserimus ex aliquorum doctorum absenciá decreuimus tamen causis pocioribus reformando. Et idcircho reformatores super hoc deputauimus scilicet quia ut quid tamen bonum siue sumptu feliciter substineri dominorum Ytalie ac aliorum informati exemplis quatenus transeuntes extranea onera partim subportarent cum nostri in ibi id subportant in nostris certis terris et locis ordinauimus certum bulletum seu solutionem XII denariorum viennentium pro equestri VI vero pro pedite persoluendam sed dictis locis quam plurimi extimarunt ad nostri patrie in iacturam et dedecus redundare ideoque id tolli propenseus supplicarunt unde nos qui ad honores et bonum patrie publicum tendimus ex affectu sincero ut quod bonum extimauimus innoxam dum tamen taliter honestius habeatur ille sumptus qui est necessarius ad hanc causam quam vos et quam plurimi aly de patria liberius obtulerunt condescendimus complacenter sed cum ad presens fuit messium tempus quo noluimus vos a dictis recollationibus segregari per nostros nostrique fori rogationes ipsiusque study reformatores vobis vestris pensatis possibilitatibus taxari fecimus dictorum sumptuum sumas pecunie annuatim ipso durante studio persoluendas a vobis et ab aliis de patria nostra in manibus ad hoc per nos deputandi receptoris videlicet vobis dicte comunitati ciuitatis nostre Taurini floreni tercentum quinquaginta. Ea propter vobis districte sub nostre indignationis pena harum serie precipimus et mandamus quatenus die proxima subsequenti post presentacionem presentium receptarum a vobis seu altero vestrum factam indillate ad nos personas ydoneas seu predictos nostros reformatores dicti study Taurini transmittatis cum plena potestate et per instrumentum pubblicum obligando vos et vestra bona pro solucione dicte summe et iuxta dictam taxam fiendam annis singulis ut prefertur et predicto studio durante per terminos per nos aut per ipsos statuendos et assignandos comminantes vobis quod nixi premissa adimpleueritis cum effectu nos et bullettinum teneri faciemus sub vestris sumptibus et portarum custodia ac alia prout nobis videbitur expedire pro premisso pubblico bono ordinabimus fiendum. Mandantes tibi vicario quatenus sub pena nostre indignationis comunitatem seu conscilium dicte ciuitatis nostre Taurini compellas ad predicta facienda ut in nostris presentibus literis continetur si intenditis predictam nostram indignationem euitare. — Dat. Tauriny die ultima mensis iully. — Per dominum relatione domini Franchini de Valle-datario vicary generalis. Reddite literas portitori rescribendo a tergo diem receptionis earum de quarum presentacione lactori iuramento credemus — *Sottoscritto* Iohannes Guyoti.

(23) Archivii della Città di Torino. Ordinati, 13 aprile 1417, vol. 57, pag. 36. « Fiat responsio D. N. Principi cum omni debita humilitate ...., quod .... si et ubi fuerit beneplaciti eiusdem D. N. ipsum studium in ipsa sua ciuitate Taurini tenere velle contentatur ipsa comunitas eiusdem D. N. contemplacione prouidere et manutenere de domibus pro scolis tenendis ac catedris et banchis necessarys ipsius comunitatis sumptibus et expensis et aliud auxilium sive subsidium pro ipso studio et ipsius ocaxione nullo modo posset dare neque contribuere aliquibus alys presidys et expensis .... sed dignetur ipse ill. D. N. comunitatem ipsam habere excusatam. »

(24) Ivi. Ordinati, 17 aprile 1417, vol. 57, pag. 38. « ..... quod ipsorum (florenorum **)** occaxione nullatenus molestetur attentis maximis oneribus grauaminibus et expensis eiusdem comunitatis ..... et propter ipsius consilii impotentiam. »

(25) Ivi. Ordinati, 27 agosto 1417, vol. 57, pag. 72. — Vedi anche ivi Ord. 30 agosto, pag. 73 r.

(26) Ivi. Ordinati, 2 maggio 1418, vol. 58, pag. 49.

(27) *Supplex libellus Episcopo taurinensi traditus*, presso Duboin, op. c., pag. 84.

(28) Cf. Guichenon, *Histoire généalogique de la R. Maison de Savoye*, Turin, 1778, tom. II, pag. 34.

(29) Archivii della Città di Torino. Ordinati, 28 settembre 1418, vol. 58, pag. 90. « Super

secunda proposta facto partito etc. placuit ipsis credendarys quod study et clauary Comunis una cum quatuor ex racionatoribus comunis auctoritate presentis conscily omnimodam habeant potestatem inueniendi modos et vias per quas subito habeantur pecunie pro ipsis bullis habendis ac pro expensis et alys ipsorum occasione necessarys necnon prouidendi de transmittendo aliquem probum virum sollicitum per modum quod bulle ipse cito haberi possint. »

(30) Archivii della Città di Torino. Ordinati, 2 ottobre 1418, vol. 58, pag. 95. « .... Placuit ipsis credendarys quod de et supra facto bullarum study de quibus ipsa proposta facit mencionem sindici et clauary comunis una cum quatuor ex racionatoribus eamdem et similem habeant potestatem quam autoritate presentis conscily eis data et attributa fuit per eundem conscilium pro facto bullarum pontis padi sub die vigesima octava septembris proximi preteriti et qua premissis omnibus per eosdem sic electos bona diligencia adhibeatur ita quod cito habeantur pecunie et fiant raciones gabellarum. » — E dall'Ordinato dei 24 dicembre dello stesso anno, vol. 58, pag. 115 r., impariamo, che gli inviati *ad romanam curiam prò facto bullarum study et pontis padi* furono Giuliano de Cavagliata ed il dottore Francesco de Thomatis.

(31) Queste bolle sono denominate del ponte di Po, perchè furono impetrate da Martino V nel suo passaggio in Torino in sussidio della costruzione di un ponte di pietra sul Po; al qual fine il papa concedeva in una di esse l'indulgenza di tre anni a chiunque contribuirebbe la limosina di tre grossi almeno per la costruzione del ponte; nell'altra imponeva una tassa di tre mila fiorini sui fondi delle opere pie di uso incerto, da erogarsi in sussidio della costruzione del ponte medesimo.

(32) Cf. *Monumenta Historiae Patriae.* — Leges municipales. — Tom I, pag. 573, 574.

(33) Morì in Torino il 6 dicembre 1418.

## CAPO V.

### RIFORME DELLO STUDIO DA AMEDEO VIII AD EMANUELE FILIBERTO.

— 1418-1553 —

56. Nel brevissimo ed oscuro periodo dei dodici anni che volsero dalla pace col Monferrato (§ 46) fino all'anno 1424 si rinchiude tutta la durata dell'autonomia dell'Università torinese. Indi comincia quella serie di atti legislativi, con cui i principi di Savoia andarono grado a grado riducendo sotto la loro soggezione tutte le classi dei membri componenti l'Università, e posero al fine la costituzione del corpo insegnante sotto la sola autorità dello Stato.

Amedeo VIII era principe di troppo elevata coltura per non favoreggiare di buon animo il progresso dell'unico Studio generale che ei possedesse ne' nuovi ed antichi suoi dominii (1), ed insieme era troppo sagace politico per non apprezzare drittamente l'influenza della pubblica istruzione, ed indugiare a trarla sotto sua mano. Infatti prima ancora ch'egli assumesse le redini del governo del Piemonte, quando nel marzo del 1418 il rettore dell'Università Francesco de Viriaco, col beneplacito del principe Ludovico (2), ed a spese del comune (3), fu da lui in Savoia per dimandargli protezione e soccorso in favore dello Studio, egli colla sua lettera da Chambéry dei 7 aprile successivo rispondeva ai consiglieri della città di Torino, « che col più caldo affetto desiderava veder fruttificare il detto Studio e tornare utile alla patria, epperò di buon grado darebbe opera per la sua

perpetua manutenzione, siccome ne scriveva appieno al suo avunculo, e n'aveva informato l'apportatore del loro messaggio (4). »

Nell'anno seguente (1419) noi vediamo mandarsi a Milano il dottore Francesco de Thomatis per condurre a lettore in leggi nello Studio di Torino il celebrato dottore Cristoforo Castiglione, che già aveva qui letto nell'anno 1412 con molto onore (5).

E nell'anno successivo avendo ricevuto querela da parte della sua diletta figliuola *(pro parte dilectae filiae nostrae)*, qual egli chiama l'Università di Torino, con sua lettera data da Pinerolo il 14 marzo 1420 al capitano generale del Piemonte, gli ordina ch'egli curi l'esatta applicazione di tutti e qualunque i diritti e privilegii della stessa Università, e li faccia osservare *ad unguem* senza dilazione e strepito, per quanto gli è cara la sua grazia (6).

37. A queste opere di benevolenza e di favore verso gli studenti ed i lettori succedettero ben tosto gli atti della politica avvedutezza del Duca; i quali segnano l'epoca del nuovo carattere, che quinci assunse la costituzione dell'Università torinese. Di fatto con editto dei 29 settembre 1424 (7) Amedeo VIII crea un consiglio composto di tre riformatori e del capitano generale del Piemonte, al qual consiglio conferisce la piena potestà di ordinare gli statuti dello Studio, le letture ed i loro luoghi, di f e r m a r e, ossia condurre i dottori e gli altri maestri, di stabilire i bidelli e gli uffiziali necessarii, di tassare gli stipendii *(salaria)*, spedire i mandati di pagamento, ricevere il conto del tesoriere dello Studio, esaminare, conchiudere, e fare in generale quanto spetta all'ufficio di riformatori, e sembrerà loro utile ed opportuno al medesimo Studio.

Non furono per altro determinate le categorie delle persone, entro le quali sarebbero per l'avvenire eletti i riformatori; ma la loro scelta rimase pienamente al beneplacito del Principe, il quale nella prima elezione fatta coll'editto stesso deputò a tal uffizio l'abate di S. Michele della Chiusa, e Giorgio de Albano e Francesco de Thomatis, dottori di leggi e suoi consiglieri.

Nello stesso tempo per avviare più facilmente lo Studio ordina

sia mandato un bando per tutto lo Stato, che tutti e singoli i giovani del suo dominio, che vogliono applicare alle diverse facoltà, debbano recarsi allo Studio di Torino e non altrove, sotto pena ai contravventori di dieci marchi d'argento, da applicarsi irremissibilmente al fisco ducale. D'altra parte per allettare i forestieri a venire senza scrupolo alcuno allo Studio torinese, di qualunque remota contrada essi vengano, concede loro salvocondotto, li pone sotto la sua salvaguardia e protezione speciale, estendendo ad essi tutti i privilegii pontificii ed imperiali conceduti agli studenti nello Studio di Torino.

Inoltre per dotazione dello Studio impone come per l'addietro al comune di Torino la tassa di 400 fiorini di piccolo peso, essendo consono, egli dice, che chi ne trae i vantaggi ne sopporti eziandio alcun peso; e pel residuo del danaro necessario allo Studio stanzia l'imposta di un fiorino per cadun carro di sale, che dalla sua gabella di Nizza e Cuneo entrerebbe nel Piemonte superiore ed inferiore, e di un fiorino e mezzo per ogni carro proveniente da altro luogo, dando le opportune provvidenze per la regolare esazione di questo dazio.

Infine crea un tesoriere speciale per la riscossione, conservazione e distribuzione de' singoli proventi dello Studio, secondochè verrà stabilito ed espressamente ordinato dai riformatori.

**58.** Con quest'atto legislativo, il primo che sia emanato dal Principe sul governo dello Studio torinese, l'autorità centrale dello Stato prendeva per così dire possesso della suprema direzione dell'alto insegnamento, e per esso la primitiva autonomia dell'Università ne rimaneva, almeno *in diritto*, gravemente alterata. Perocchè investendosi i riformatori della facoltà di *ordinare gli statuti dello Studio*, naturalmente ne rimaneva od abrogato o ristretto il diritto di reggersi con statuti proprii, che prima competeva all'Università in virtù de' privilegii di sua fondazione impetrati da Ludovico d'Acaia, ed esplicitamente confermati col chiamarli in esecuzione da Amedeo stesso (§ 56). Senonchè *in fatto* l'autorità dell'Università, e principalmente delle Facoltà di promozione, sembra che non sia stata,

almeno in qualche parte, offesa; giacchè noi non troviamo emanata dai riformatori alcuna provvidenza relativa ai corsi degli studii, alla materia e forma degli esami, alle condizioni d'ammessione ai gradi; le quali per contrario si trovano contenute negli statuti de' singoli collegii de' dottori delle diverse facoltà. Laonde ci sembra probabile, che per alcun tempo almeno l'autorità de' riformatori e l'autorità dei collegii coesistettero insieme, e procedettero con certa indipendenza reciproca entro una sfera diversa. I riformatori spiegavano la loro azione nell'indirizzo dell'alto insegnamento colla scelta de' professori da loro soltanto condotti, e da loro direttamente od indirettamente stipendiati, e col regolare le condizioni estrinseche dei corsi, cioè il numero ed i luoghi delle letture. Le Facoltà alla loro volta, eredi e rappresentanti della primitiva autonomia delle università de' maestri, esercitavano la loro autorità collo stabilire le condizioni intrinseche degli studii, la loro estensione, la natura e forma degli esperimenti per le promozioni, ch'esse sole avevano il diritto di conferire, e sole continueranno a conferire di propria autorità, finchè qui pure non giugnerà gradatamente l'autorità del Sovrano. Ma tant'è, che al tempo presente, di cui è discorso, soltanto negli statuti de' collegii si contiene la legge organica, per così chiamarla, dell'insegnamento, cioè la parte più importante della legislazione universitaria.

**59.** Dicendo al tempo presente in discorso, vogliamo che questa espressione s'intenda con qualche larghezza. Gli statuti più antichi de' nostri collegii, che sono quelli della facoltà di teologia, furono compilati in Chieri fra l'anno 1427 ed il 1434; quelli del collegio di medicina e filosofia datano soltanto dal 1448, e quelli del collegio di leggi non sono forse anteriori al 1452. Per comprendere la ragione di questo fatto egli è da ricordare, che lo Studio torinese dopo la morte del suo fondatore provò di nuovo gravi difficoltà a sostenersi, e per poco non cadde al nulla, colpa precipuamente le angustie dell'erario comunale di Torino, che non permettevano al consiglio di largheggiare ne' sussidii per gli stipendii de' lettori e nell'allettare gli studenti coll'ampiezza de' privilegii (8), con cui tutte le altre

città solevano allora accarezzare, fomentare e promuovere le Università degli studii.

Brevemente, con Lettere Patenti del 13 febbraio 1427 (9) l'Università con tutti i suoi privilegii fu trasferita da Torino alla vicina Chieri, la quale già nel 1420 aveva accolto molto cortesemente i professori di Torino ivi riparatisi per cagione della peste (10), e nel 1422 aveva anzi già fatta formale domanda al Sovrano per la traslocazione dello Studio generale nelle sue mura: da Chieri, sull'istanza de' Cheriesi medesimi, dolenti dell'ospitalità conceduta (11), colle Patenti dei 13 agosto 1434 (12) fu trasferita in Savigliano; e da Savigliano, attesa la riconosciuta insufficienza del luogo al sostentamento di uno Studio generale (13), fu ricondotta di bel nuovo alla primiera sua sede colle Patenti del 6 ottobre 1436 di Ludovico di Savoia, primogenito del duca Amedeo, e suo luogotenente in Piemonte, stante il volontario ritiro del padre nel romitaggio di Ripaglia. Ora gli è da quest'epoca solamente, che lo Studio generale di Torino cominciò a godere una vera stabilità, ed ebbe progressivo sviluppo, affluenza, prosperità. Ed allora parimente il collegio delle due facoltà riunite di leggi civili e leggi canoniche, e quello parimente delle due facoltà riunite di medicina e di filosofia, ossia delle arti, che non avevano forse ancora potuto organizzarsi, come il collegio di teologia aveva già fatto in Chieri, provvidero di proposito alla costituzione del loro collegio ed al regolamento degli studii delle loro rispettive facoltà colla formazione dei particolari loro statuti, essendovi omai ragione sufficiente per essi di occuparsi di tal bisogna.

60. Prima per altro di passare ad esaminare gli statuti dei collegii, dobbiamo riferire alcune altre disposizioni legislative, comprese nelle tre precitate Patenti di traslocazione dello Studio, necessarie a compire l'idea dell'organizzazione dell'amministrazione universitaria nell'epoca che discorriamo. Esse non sono che l'esplicazione dei principii governativi inaugurati coll'Editto del 24 settembre 1424.

E primamente, quanto al governo superiore dell'Università, colle Patenti del 1427 ai tre riformatori generali già stabiliti furono ag-

giunti due membri, da eleggersi tra i più notabili ed idonei del comune, ai quali fu conferita la medesima autorità, di cui sono investiti gli altri riformatori.

In accrescimento dello Studio si ordinò che ai lettori già esistenti fossero aggiunti due altri dottori di gran nome (*famosi*), uno per la lettura del dritto canonico e l'altro per la lettura del dritto civile, ed inoltre fosse stabilita una lettura ordinaria nella medicina.

Fu prescritto che le letture dovessero esser distribuite equamente nelle facoltà, ed i lettori esser retribuiti colla maggiore larghezza consentita dalle finanze dello Studio, e soddisfatti in tempo opportuno, acciocchè essi non avessero a rivolgere il loro ingegno al pratico esercizio delle professioni, con detrimento della teorica e delle letture ordinarie.

Fu proibito ai dottori di leggi, che leggono nello Studio, l'avvocare ed il patrocinare per alcuno, salvo che pel Sovrano e' suoi successori.

Fu ristretta la giurisdizione privilegiata dell'Università, e si sottoposero nel criminale i dottori e gli studenti all'ordinaria giurisdizione e cognizione del vicario e della curia del Principe, con facoltà al rettore d'intervenire nel giudizio.

S'impose al comune la tassa di 500 fiorini in favore dello Studio, oltre l'obbligo di provvedere a suo carico le scuole, le panche, la campana, il campanaro, e tutto l'altro occorrente nelle occasioni della collazione delle insegne dottorali.

Oltre ciò fu rinnovata la concessione di tutti i privilegii, onori, franchigie e prerogative ai dottori ed agli studenti, che prima essi godettero, e che si godono in tutti gli Studii generali; fu mantenuta la gabella del sale a favore dello Studio; e fu stabilito che tutto il reddito dello Studio fosse impiegato negli stipendii dei lettori e non altrimenti, ed in caso di avanzo venisse impiegato nell'accrescere continuamente il numero delle cattedre.

**61.** La traslocazione dello Studio generale da Chieri a Savigliano fu preceduta, ad istanza del duca Amedeo, dall'approvazione pontificia contenuta colle consuete formule nella bolla di Eugenio IV, data in Firenze ai 9 febbraio 1434 (14); nè altro vi ha in questa di

notevole fuorchè la deputazione dell'abate *pro tempore* del monastero di Savigliano a far le veci del vescovo di Torino qual cancelliere dello Studio.

Le Lettere Patenti del 1434 sulla traslocazione dello Studio a Savigliano, oltre la ripetizione pressochè letterale delle disposizioni contenute nelle Patenti del 1427, ne abbracciano alcune altre nuove. E prima di tutto vuole il Duca che sia accresciuto il numero delle cattedre; che cioè d'or in avanti vi siano almeno due concorrenti nella lettura ordinaria delle decretali al mattino, e parimente due concorrenti nella lettura ordinaria al mattino nel dritto civile, cioè un anno di Codice e l'altro di Digesto vecchio, ed altri due concorrenti nella lettura ordinaria del dritto romano civile, cioè dell'Inforziato e del Digesto nuovo.

Aggrava la proibizione già fatta ai lettori di leggi di non avvocare o patrocinare per alcuno contra il comune saviglianese o qualunque abitante di Savigliano o del suo distretto, salvo che fosse pel Duca ed i suoi successori, col vincolo di giuramento da prestarsi nelle mani del rettore ed alla presenza del sindaco locale.

Per la contribuzione de' 500 fiorini annui, che il comune di Savigliano sottentrerà a quello di Chieri nel pagare a pro dello Studio, ordina che il comune provvegga a tal uopo con tutt'altro mezzo, che coll'imposizione di taglia o col far un prestito; acciocchè il popolo Saviglianese per l'avvenire non prenda animosità contra lo Studio (15).

Per avere più agevolmente degli alloggi ad uso dell'Università ordina che gli Ebrei sgombrino da Savigliano e dal suo distretto.

Da ultimo stabilisce, che ogni anno si eleggano due da parte dello Studio, cioè un dottore ed uno scolare; e due da parte del comune, per sedare e pacificare le risse e gli scandali che per avventura potessero insorgere tra alcun membro dell'Università ed alcuno degli abitanti di Savigliano.

62. Di maggior importanza sono le precitate Patenti del 6 ottobre 1436, colle quali il Principe di Piemonte da Savigliano riconduceva

lo Studio a Torino, dove doveva rimanere in perpetuo, certo oramai, siccome nel preambolo di queste Patenti egli si esprimeva, che « i suoi fedeli Torinesi avrebbero con sincera ilarità e con onorificenze cordiali accolto la reduce Università, e coll'ubertà delle poppe allattato l'alma sua figliuola (16). » Queste Patenti del duca Ludovico sono, per dirla con una frase moderna, la legge organica dell'amministrazione universitaria che promulgò il Principe, sotto l'impero della quale l'Università si svolse e mantenne per tutto il secolo XV e la prima metà del secolo seguente fino all'invasione delle armi francesi, salvo le pochissime modificazioni fatte più tardi che or ora accenneremo. Riducendo ordinatamente a sommi capi le disposizioni ivi contenute, e combinandole colle precedenti confermate in vigore, ne risulta il seguente schema dell'organamento dell'amministrazione universitaria, qual fu sancito dal duca Ludovico nel 1436.

63. **Governo.** Il governo supremo dell'Università è affidato ad un consiglio presieduto dal capitano generale del Piemonte, composto di cinque riformatori generali, investiti della stessa autorità loro conferita dalle Patenti 29 settembre 1424 (§ 57). Tre di essi sono nominati dal Sovrano fra le persone da lui credute più idonee: gli altri due debbono essere presi tra i più notabili cittadini di Torino, a scelta del consiglio ultramontano.

**Professori.** I professori sono nominati dal Principe, e fermati dai riformatori collo stipendio pattuito tra loro. Il numero de' lettori o r d i n a r i i stipendiati e permanenti è di sei nella facoltà legale, cioè due nel diritto canonico e quattro nel diritto civile; uno nella facoltà di teologia, ed uno nella facoltà di medicina e delle arti. Il numero de' lettori s t r a o r d i n a r i i non è definito, da regolarsi secondo il bisogno e gli usi degli altri Studii generali.

Gli stipendii debbono essere talmente larghi, che non debbano i lettori esser obbligati a distrarsi nella pratica con detrimento della teorica e della cattedra.

Ai professori di legge in particolare è confermata la proibizione di avvocare e patrocinare per alcuno contra il comune di Torino

o contra alcun abitante della città o del distretto torinese, salvo che pel Sovrano o suoi successori, o salvo una speciale licenza ottenuta dal Principe, ovvero dal consiglio della città, e ciò sott'obbligo di giuramento da prestarsi nelle mani del rettore alla presenza del sindaco della città quando siane richiesto.

**Giurisdizione.** Nelle cause criminali tutti e singoli i dottori e gli scolari dello Studio sono soggetti solamente alla giurisdizione ordinaria del vicario e della curia di Torino, ma colla condizione, che debba essere per tempo invitato, ed intervenire ne' giudizii il rettore del medesimo Studio.

È inoltre stabilito un tribunale di pace composto di due deputati dell'Università, un dottore ed uno scolare, e di due deputati della città, per sedare e pacificare le risse e gli scandali che possano insorgere fra scolari e cittadini, ai quali quattro il rettore ed il vicario debbono prestare consiglio, favore ed assistenza.

Comunque, in caso di risse e di contese tra i membri dell'Università ed i cittadini, il Principe non potrà darne o farne dar carico al comune di Torino, salvo che esso fosse in colpa manifesta.

**64. Privilegii.** A tutti i dottori, licenziati e studenti dell'Università di Torino è conceduto il pieno godimento di tutti gli onori e prerogative, di cui godono i dottori, licenziati e studenti nativi od abitanti delle altre città d'Italia, in cui sono Studii generali.

È conceduto ai medesimi d'introdurre in Torino per proprio uso le loro robe, mobili ed ogni genere di vettovaglie, con assoluta immunità da qualunque gabella, dazio, tributo, pedaggio, tolta od altra esazione sotto qualunque nome, tanto in Torino che nel suo territorio, nella quantità necessaria per uso loro proprio e delle loro famiglie.

In particolare è loro esplicitamente conceduta l'esenzione dalla gabella del vino introdotto nella città dal di fuori, sia estratto dalle proprie possessioni, sia comprato o regalato, purchè serva per proprio uso solamente, e non già da rivendere, il che vien proibito sotto le pene ivi enunciate.

Oltre ciò qualunque persona dell'Università, finchè risiederà in essa, godrà delle medesime libertà e franchigie, di cui godono e possono godere tutti gli altri cittadini originarii della città di Torino.

Gli alloggi pei dottori e per gli studenti dovranno aversi a prezzo moderato; ed a questo fine uno o due deputati da parte della città, ed altrettanti da parte dell'Università avranno il diritto di tassare le pigioni delle case, ed al prezzo così tassato dovranno i locatori cederle, salvo appello in caso di dissenso al consiglio residente, che avrà piena autorità di ordinare secondo che gli parrà ragionevole.

Per agevolare ai membri dell'Università il ritrovamento di alloggi convenienti, gli Ebrei saranno tenuti a sgombrare le case da loro affittate in città, e ridursi in qualche angolo o chiasso che verrà loro assegnato dal consiglio.

**65. Dotazione.** A dotazione dello Studio è assegnata l'annua somma di due mila e cinquecento fiorini di piccol peso, cioè fiorini due mila a carico dell'erario del Principe, e da levarsi sopra la gabella del sale forestiero (17), e cinquecento a carico del comune di Torino.

È formalmente proibito al medesimo comune (come già era stato a quello di Savigliano) di provvedere al pagamento di tale somma per mezzo di alcuna taglia od imposta, ma dovrà farvi fronte altrimenti colle sue entrate.

In compenso di tal gravezza il Principe concede al comune di Torino, che il consiglio ultramontano faccia la sua ordinaria residenza in Torino e sia indivisibile dall'Università; ed in caso che il predetto consiglio prendesse residenza in altro luogo, il comune non sia tenuto più oltre al pagamento de' 500 fiorini. Concede eziandio al medesimo il diritto di pedaggio sul ponte di Po per l'anno intiero.

La predetta somma di 2500 fiorini annui sarà pagata in due rate eguali nelle mani del tesoriere dello Studio. Essa dovrà fedelmente ed integralmente impiegarsi soltanto negli stipendii de' lettori, giusta l'ordine e la distribuzione fissata dai riformatori dello Studio;

e se in alcun anno ne sopravanzerà alcuna parte, essa dovrà legalmente conservarsi per gli anni avvenire dal tesoriere dello Studio in continuo aumento delle letture.

La provvista e la manutenzione del locale conveniente per le scuole (18), delle cattedre e delle panche necessarie, della campana e del campanaro, degli scanni, soglii e sgabelli nella chiesa cattedrale per l'occasione delle lauree, saranno a carico della città di Torino.

**Disposizioni transitorie.** Il comune di Torino è tenuto a procacciarsi dalla Curia Romana la conferma de' privilegii papali entro lo spazio di un anno ed a proprie spese.

È tenuto del pari a far lastricare di pietre le maggiori vie pubbliche entro lo spazio di quattro anni per rendere la città più salubre, ed attirarvi gente più volentieri.

**66.** Le Lettere Patenti, di cui abbiamo riferito in compendio il tenore, furono ratificate, omologate ed approvate dal consiglio generale della città di Torino, secondo che nell'ultimo articolo delle medesime si stabiliva, entro il termine prefisso (19). D'allora in poi esse furono la legge organica dell'amministrazione universitaria, che resse la materia fino ad Emmanuel Filiberto; e non soffersero nel volgere d'oltre un secolo che le seguenti modificazioni relative ai privilegii dell'Università ed alla giurisdizione.

Tra i privilegii conceduti dal principe Ludovico notammo, che vi era quello, che il rettore dell'Università dovesse di pien diritto intervenire nelle cause criminali degli studenti (§ 63). Siffatto intervento dovette esser cagione, come pare, di molta indulgenza nelle sentenze, e l'indulgenza porse ansa a maggiori disordini e scandali. Il consiglio della città di Torino nel dicembre 1445 prendendo occasione dalla nessuna giustizia che pur allora era stata fatta degli scolari, i quali avevano ucciso il cuoco del priore di S. Andrea, e dopo il delitto si vedevano camminar intrepidi per la città come se nulla di male fatto avessero, sponeva al Principe, « che il rettore ed il conservatore dello Studio (di questo diremo tra poco) essendo una cosa sola cogli scolari (*sunt iidem cum ipsis scolaribus*),

invano si poteva sperare di contenere questi dal fare le loro voglie *tam super mulieribus, quam super aliis in quibus diu noctuque figunt intuitum*; epperò supplicava vivamente il Principe a provvedere che gli studenti fossero tenuti ne' loro termini, e similmente lo fossero i dottori [20]. » Il duca Ludovico con Lettere Patenti in data di Ginevra del 10 dicembre 1445 [21] mandò al suo vicario e giudice della curia torinese di procedere contra gli autori del delitto riferito nella supplica del consiglio; e poco più tardi sulla reiterata istanza del medesimo consiglio del comune colle Patenti del 21 gennaio 1446 [22] ordinò che i dottori e gli scolari dello Studio nel criminale fossero soggetti all'ordinaria giurisdizione e punizione del vicariato, senza ulteriore invito ed intervento del rettore.

67. Questa limitazione della giurisdizione rettorale fu seguita undici anni appresso dalla limitazione assai più grave dei privilegii del foro del conservatore apostolico.

Colla bolla di Eugenio IV data da Ferrara il 21 giugno 1438 [23], impetrata dallo stesso duca Amedeo e dal comune torinese per la traslocazione dello Studio da Savigliano a Torino, agli antichi privilegii già conceduti all'Università torinese, che ivi furono confermati, ne furono aggiunti alcuni nuovi in essa contenuti, tra' quali havvi il privilegio di un foro particolare con giurisdizione in tutte le cause civili e criminali delle persone appartenenti all'Università.

L'instituzione di questo foro fu tre anni dopo confermata dallo stesso duca Amedeo quando cingeva la tiara in Basilea; il quale non potendo dimenticare sul soglio la figlia che tanto aveva amato e protetto dal trono, colle paterne mani versò sull'Università torinese la piena dei consueti favori apostolici [24]. Il giudice investito di quella giurisdizione era detto il conservatore de' privilegii apostolici [25], e secondo il disposto di Eugenio IV doveva essere per la prima volta una idonea persona nominata a sua scelta dal Principe, indi l'abate *pro tempore* del monasterio di S. Solutore [26].

Verso il 1453 troviamo anche menzione di un sotto-conservatore de' privilegii apostolici, e per conservatore troviamo

l'abate *pro tempore* del monastero di Santo Stefano di Vercelli, la cui giurisdizione, ad istanza del duca Ludovico, venne limitata e ridotta al dritto comune colla bolla di Nicolò V dei 9 aprile 1453 (27).

Questo tribunale conservatoriale presso la nostra Università non era che una copia di un simile tribunale, che esisteva presso l'Università di Parigi (28); e qui pure, come colà, a forza di esagerare il suo potere, e d'abusare delle sue attribuzioni, egli doveva perdersi da se stesso. Brevemente, il duca Ludovico « attesi gl'inconvenienti che provenivano per difetto di probi ed idonei sotto-conservatori ed assessori dello Studio » con Lettere Patenti dei 13 gennaio 1457 (29) riforma e limita di sua propria autorità i privilegii degli studenti relativi al foro conservatoriale nel modo ivi menzionato, e stabilisce che quind'innanzi il conservatore dello Studio debba avere per sostituito un idoneo sotto-conservatore da eleggersi col consiglio dei dottori collegiati dell'Università, ed inoltre vi debba essere in perpetuo nello Studio un assessore da eleggersi dal medesimo conservatore o sotto-conservatore col consiglio dei dottori collegiati non leggenti, fra i medesimi dottori collegiati non leggenti, purchè essi vogliano accettare tale uffizio.

68. Con quest'atto, tenue in apparenza, ma grave per quel tempo, il governo faceva un buon passo verso il sistema della secolarizzazione, come dicono, dell'insegnamento, temperando cioè l'influenza dell'autorità ecclesiastica sui membri dell'Università coll'influenza dell'autorità civile, che veniva a contrapporsi a quella nella persona dell'assessore. E di fatto l'autorità del conservatore apostolico spirò nel secolo seguente, senzachè ne sappiamo indicare precisamente il tempo: all'incontro sopravvisse il sotto-conservatore o conservatore del Principe, e la giurisdizione dell'assessore da lui creato con leggiere vicende si protrasse sino al fine del secolo XVIII.

Mentre tuttavia il Duca coll'atto surriferito meritamente esercitava la propria sovrana autorità, non però passò oltre interamente sui riguardi verso Roma; e troviamo nelle minute delle deliberazioni del consiglio residente essersi deciso, che se ne scrivesse

a Sua Santità in proposito, e parimente se ne rendesse inteso il procuratore del Duca presso la Corte Romana per la spedizione delle bolle (30).

Ma qui ci si presenta un fatto curioso relativo a questa limitazione de' privilegii, ed è che la limitazione dei privilegii del foro conservatoriale contenuta nella già accennata bolla di Nicolò V dei 9 aprile 1453 (§ 67), in gran parte coincide colla limitazione dei medesimi ordinata nelle Patenti ducali del 13 gennaio 1457. Se non che questa bolla a richiesta, dicesi, dello stesso Duca sarebbe stata cassata, annullata e rivocata da papa Callisto III in udienza dei 21 ottobre 1457, per la ragione che la limitazione di Nicolò V non sarebbe veramente emanata ad istanza e conoscenza del Duca medesimo *(quod nunquam ad dicti Ducis supplicationem aut instanciam sive de eius scientia emanaverant)*. Il qual decreto pontificio per la morte sopravvenuta di papa Callisto non essendo stato spedito colle consuete lettere, fu poscia confermato da Pio II colla sua bolla dei 3 settembre 1458 (31), dalla quale sola impariamo e la limitazione di Nicolò V e la rivocazione di Callisto. Ma siccome il decreto di Callisto III e la bolla di Pio II sono di data posteriore alle citate Patenti ducali dei 13 gennaio 1457, ci nasce forte dubbio, che ben lungi dall'essere stata simulata la prima istanza del Duca per la restrizione dei privilegii del foro conservatoriale, simulata piuttosto ne sia stata la istanza a Callisto III per la revoca da lui fatta della limitazione dei privilegii, e per la successiva confermazione della revoca di Pio II. Imperocchè il fatto della riduzione in pristino del foro conservatoriale ci sembra contrario assolutamente al tenore delle Patenti ducali. Ma comunque sia stata la cosa, che per ora ci è impossibile di chiarir meglio, l'importanza dell'atto legislativo su riferito è di per sè manifesta.

**69.** Da' successori del duca Ludovico infino ad Emmanuel Filiberto (1465-1553) l'Università torinese non ricevette, per quanto pare, alcuna essenziale modificazione nella sua costituzione, ma soltanto conferma ed ampliazione de' suoi anteriori privilegii; il che non debbe

far meraviglia, perchè in quella stagione i privilegii erano, per così dire, il diritto comune, o piuttosto diritto comune ancora non v'esisteva. Appena giova ricordare, che la presidenza del consiglio dei riformatori si trova in principio del secolo seguente conferita al supremo dignitario dello Stato il cancelliere di Savoia (32) in luogo del governatore generale del Piemonte; ma ignoriamo quando primamente questo fu stabilito.

Le Patenti di Amedeo IX dei 29 marzo 1465, delli 8 ottobre 1466 e dei 22 agosto 1468; quelle della duchessa Giolanda di Francia, tutrice del duca Filiberto, dei 28 aprile e dei 21 settembre 1472; quelle di Carlo III del 27 marzo 1506 e dei 19 dicembre 1535 (33) non hanno altro oggetto, che la conferma dei privilegii antecedenti, a favore dell'Università.

**70.** Sotto il reggimento che abbiamo riferito l'Università torinese nella seconda metà del secolo xv, e ne' primi lustri del secolo seguente fino all'invasione dell'armi francesi (1536), salì a bella rinomanza, da poter competere con altri Studii generali d'Italia così per l'affluenza degli studenti, come per la valentìa de' lettori, che vi furono chiamati tra i più famosi del loro tempo da diverse parti d'Italia. Grande ed universale pareva allora l'amore per gli studii. Alle pubbliche lezioni del professore Grassi intervenivano (1460) gli stessi figliuoli del duca Ludovico (34). Con loro talvolta (1458) esso Duca onorava di sua presenza gli atti accademici (35), come la duchessa Giolanda assisteva (1478) all'elezione del rettore dell'Università (36).

Il numero de' lettori stipendiati dallo Stato dal 1436 in poi salì progressivamente, e poi ristette. Dal ruolo inedito de' medesimi dell'anno 1456 (37), il più antico che ci fu dato di rinvenire, apparisce che in quell'anno il numero de' lettori montava a venticinque; cioè due di teologia, otto di decreto, dieci di dritto civile, e cinque di medicina ed arti. Nell'anno 1533 il numero complessivo era tuttavia di venticinque, ma alquanto diversamente scompartiti nelle facoltà; cioè due di teologia, sei di decreto, sette di dritto civile, e dieci

di medicina e delle arti, ossia sei di medicina, due di filosofia, e due di lettere (38).

**71**. L'onorevole rappresentanza nazionale, di cui allora già si rallegrava il Piemonte, a cotesta stagione incominciava a prender interesse delle bisogne dello Studio, e ci è grato di poter ricordare, che la Congregazione de' tre Stati delli 8 febbraio 1530 concedendo straordinarii sussidii al Duca, instava presso il medesimo così per l'onor suo, come pel vantaggio di tutta la patria, perchè provvedesse al mantenimento ed accrescimento dello Studio, ed al procaccio di lettori famosi; alla quale istanza il principe prometteva aderire (39).

Anche la dotazione dello Studio progressivamente s'accrebbe, e nell'anno predetto 1533 l'ammontare totale dello stipendio dei lettori fu di fiorini 4315 (40). Lo stipendio per altro di alcuni di que' lettori ascendeva fino a 500 fiorini, oltre gli emolumenti per gli esami e le consuete propine. Tal fu certamente lo stipendio del Grassi prelodato, lettore di dritto canonico, come rileviamo dalle sue patenti di nomina (41) in data dei 27 settembre 1445: oltreciò nelle patenti del 15 gennaio 1450, colle quali fu rinnovata col medesimo la ferma per la lettura nel decreto per il triennio successivo, vediamo, ch'egli era decorato del titolo di conte e consigliere ducale (42), testimonianze d'onore che oltre lo stipendio il savio Principe concedeva al merito de' più segnalati lettori.

Al tempo presente i collegii dei dottori delle facoltà avevano pure già preso il pieno loro sviluppo; ed essi valendosi dei proprii privilegii, davano norma agli studii nelle rispettive facoltà ciascuno coi proprii statuti, nel modo che ora appunto vedremo.

---

# NOTE

---

(1) Lo Studio generale di Vercelli (§ 35) cessò, senza lasciar gran nome di sè, verso il fine del secolo XIV (SAULI, *Della condizione degli Studii nella Monarchia di Savoia sino all'età di Emanuele Filiberto*, Torino 1843, pag. 150; VALLAURI, tom. I, pag. 32). — Senzachè il dominio di Vercelli fu acquistato soltanto nel 1427 da Amedeo VIII, per cessione di Filippo Maria Visconti duca di Milano. Vedi GUICHENON, op. c., tom. II, pag. 41.

(2) Archivii della Città di Torino. Ordinati, 24 febbraio 1418, vol. 58, pag. 19. Lettera inedita del Principe d'Acaia: « Princeps Achaye — Salute premissa audiuimus rellata nobis per spectabilem virum dominum Franc. de Viriaco rectorem study nostri study taurinensis ac per dilectum et nobis carissimum dominum prepositum Query de et super deliberacione habita de mitendo ad illustrem dominum nostrum Sabaudie ducem pro conseruacione prefacti study nostri taurinensis dum modo credetur de nostri beneplacito voluntatis. Quo circa noctifficauimus vobis nos fore bene contentos quod prefactus dilectus noster dominus rector accedat ad prefactum dominum nostrum ducem cum literis nostris quas eidem iniunsimus certisque iustis de causis monentibus deliberauimus quod idem dominus prepositus nec aliquis alius pro parte ipsius vestre comunitatis nec etiam pro parte collegy illuc accedat. Volumus tamen et sumus bene contenti quod prefacto domino duci scribatis in forma vobis grata de et super premissis. Et circa expensas fiendas per prefactum dominum rectorem contribuatis per modum quod cum tribus equis illuc accedere possit et ulterius copiam previlegiorum predicti study sibi tradatis salutem. — Dat. Pygnarolii die XXII february. — Dilectis vice-vicario iudici conscilio et credencie ciuitatis nostre Taurini. »

(3) Ivi. Ordinati 22 febbraio 1418, vol. 58, pag. 20. « . . . In reformacione . . . . placuit ipsis credendarys attentis quibus in ipsis literis continentur et etiam relacione ibidem facta in conscilio per eundem dominum rectorem quod ipsi domino rectori detur auxilium pro eius expensis fiendis videlicet flor. XII. »

(4) Ivi. Ordinati, 7 aprile 1418, vol. 58, pag. 38. Lettera inedita del Duca di Savoia: « Dux Sabaudie. — Fideles dilecti salute premissa literarum vestrarum manu latoris receptarum effectus continebat quod propter reconciliacionem et reformacionem ciuitatis thaurinorum pluribus casibus infortuniis . . . . . . . . desolatam illustris aunculus noster et fidelis procurauit eam reconciliari per doctacionem study generalis ipsius ciuitatis. Et cum ipse aunculus noster oneribus dicti study agrauatus vestri parte erga nos interceditur ut auxilium in dictorum onerum suportacione porrigere digneremur. Super quibus mentem nostram declaramus quod dicie ciuitatis reformacionem quantum possumus cordis affectu desideramus et cum nosceri-mus dictum studium dicte ciuitati esse fructuosum impendimusque illud cedere in honorem nostrum et tocius patrie nostre comodum illud gratissimum habemus et circa eius perpetuam manutenenciam nos expendere dispositi sumus quemadmodum dicto aunculo nostro ad plenum scribimus et dictus lator a nobis fuit informatus. Valete. — Chambariaci die septima aprilis. »

(5) Lettera del Capitano generale del Piemonte al Consiglio di Torino, in data dei 22 agosto 1419, presso DUBOIN, op. c., pag. 83. — Archivii della Città di Torino. Ordinati 2 ottobre e 20 novembre 1412, vol. 53, pag. 89, 108.

(6) *Litterae Ducis Amedei VIII*, presso DUBOIN, op. c., pag. 83.

(7) DUBOIN, op. c., pag. 86.

(8) Archivii della Città di Torino. Cf. Ordinati, 14 giugno 1420, vol. 60, pag. 44. r.

(9) DUBOIN, op. c., pag. 89.

(10) CIBRARIO, Storia di Chièri, Torino 1827, tom. I, pag. 506.

(11) Id. Storia di Torino, Torino 1846, tom. I, pag. 402.

(12) DUBOIN, op. c., pag. 96.

(13) « Quadam incapacitate ac inhabilitate dicti loci Saviliani . . . . ad anichilacionem devenire. » *Litterae Patentes Principis Ludovici*, 6 *oct.* 1436, presso DUBOIN, op. c., pag. 102.

(14) DUBOIN, op. c., pag. 95.

(15) « Ne populus dicti loci nostri, et incolae Savilliani imposterum contra ipsum studium animentur. » Patenti citate.

(16) « Considerantes equidem hilaritatis sinceritatem, qua ipsi fideles nostri terrigenae eiusdem civitatis ipsum studium, prout nobis refertur, sunt onorifice et cordialiter amplexuri, dictamque almam filiam nostram Universitatem ut sibi necessitudinis iunctam puparum ubertate lactaturi. » Patenti citate, presso DUBOIN, op. c., pag. 102.

(17) Invece della gabella del sale, che sulla domanda degli Stati Generali del Piemonte fu cassata colle Patenti del 6 ottobre 1441, fu poi assegnata la somma di due mila fiorini sopra altri proventi. Cf. DUBOIN, op. c., pag. 120.

(18) Il locale che fu destinato allora all'Università era in faccia dell'attuale chiesa di S. Rocco, ed ivi stette finchè non fu trasportato nell'attuale sua sede nell'anno 1720. V. l'istromento dei 23 ottobre 1443 presso DUBOIN, op. c., pag. 111. — CIBRARIO, Storia di Torino, tom. II, pag. 165.

(19) Archivii della Città di Torino. Ordinati, 13 novembre 1436, vol. 68, pag. 165.

(20) Ivi. *Supplica della Città di Torino per ottenere*, ecc., premessa alle *Lettere Patenti del Duca di Savoia dei* 10 *dicembre* 1445.

(21) DUBOIN, op. c., pag. 103.

(22) Ivi, pag. 104.

(23) *Bulla Eugenii IV*, presso DUBOIN, pag. 116.

(24) *Bulla Felicis V*, dei 16 marzo 1441, ivi, pag. 118.

(25) Vedi la bolla di Felice V sopracitata.

(26) Cf. *Bulla Eugenii IV*, presso DUBOIN, op. c., pag. 116.

(27) DUBOIN, op. c., pag. 123.

(28) Cf. TROPLONG, op. c., cap. XVIII, pag. 119.

(29) Archivii di Corte. Protocolli del segretario del Principe Giovanni de Clauso, vol. VI, pag. 200 (Protocolli Ducali, N.° 94). — Diamo qui sotto il testo di questo importante documento inedito, da noi trovato negli Archivii di Corte, chè ci svela la creazione della carica di Assessore dell'Università, la cui prima origine finora fu ignota.

« Reformacio privilegiorum studii thaurinensis.

Ludovicus dux Sabaudiae etc. Universis serie praesencium fieri voluus manifestum. Quod cum in alma laudabilique universitate studii nostri thaurinensis nedum in ea studentes verum eciam quamplures alii in illa ficto nomine studere se dicentes in subditos nostros diversas et multiplices debitorum aliarumque actionum ac talia huiusmodi vetitas cessiones et illicitas sibi modis exquisitis dietim fieri facerent et procurarent ymo eciam actiones ipsas emerent sub tacito et eis remitti instarentur deffectuque ydoneorum ac proborum subconservatoris assessorisque in ipso studio nostro multiplicia acciderent inconvenientia et alia quamplura fierent ac comitterentur inhonesta nequaquam tolleranda. Quo fit ut causantibus praemissis praefati subditi nostri tam citra quam ultramontani instanclis dictorum studentium et studere fingentium sub velamine certorum praetensorum privilegiorum universitatis praedictae a curiis nostris eciam pro pauca et vili re extraherentur et coram conservatore privilegiorum eorumdem apud Thaurinum citarentur ac convenirentur. Talesque ut supra studere se fingentes privilegiis ipsis indebite abuterentur et gauderent in dictae nostrae universitatis dedecus et subditorum nostrorum praedictorum detrimentum. Ecce quod nos inconvenientibus atque dampnis praemissis eiusdemque universitatis et ipsorum subditorum nostrorum indem-

pnitati pro futuro merito providere et dictam universitatem nostram ydoneis rectoribus conservatoribusque assessoribus et lectoribus iugiter decorari eamque in melius reformari ac perangeri et continuis praesidiis refovere profecto cupientes et volentes. Propterea aliis eciam laudabilibus et bonis consideracionibus moti ex nostra certa scientia matura nobiscum residentis consilii deliberatione praehabita ad hanc nostram reformacionem subscriptam procedentes volumus decernimus et hoc nostro perpetue edito statuimus et ordinamus prout infra.

Primo quidem quod de caetero nullo umquam tempore nemini nobis mediate aut immediate subdito cuiuscumque status et condicionis existat ac esse censeretur liceat possitque valeat aut debeat quovis colore praenominatis studentibus alterivi ex ipsis aliquam cessionem cuiuscumque rei sit facere nisi tamen in dicto studio nostro verissimiliter studentem substinere habeat et nisi de patre in filium vel de fratre in fratrem aut de patruo in nepotem tantum si que aliquam cessionem imposterum aliter quam superius expressum est illam eo casu ex nunc prout ex tunc in aliquo valere aut roboris firmitatem obtinere alicuiusve efficaciei vel momenti fore nolumus proque nulla haberi volumus et teneri.

Item decernimus statuimusque et per praesentes declaramus ac ordinamus quod deinceps perpetuis temporibus nemini cuiuscumque gradus status et condicionis existat liceat possitque valeat quovis modo seu debeat privilegiis memoratis dictorum studencium aut illorum aliquo uti vel gaudere donec tamen in dicto studio nostro continue spacio unius anni aut saltem medii studuerit et nisi fuerit ac sit verus studens qui et capatus incedat ac iureiurando ab eodem exigatur et habeatur quod intencione studendi ad ipsum studium nostrum venerit quodque matriculatus more solito sit ut caeteri studentes et de matriculatione huiusmodi bidellus eiusdem studii nostri actestari habeat priusquam ibidem studens privilegiis praedictis aut eorum aliquo uti seu gaudere possit aut valeat. Et si forsan contrafactum fuerit imposterum ullo umquam tempore id totum ex nunc prout ex tunc nullum et irritum nulliusque valoris roboris vel momenti esse haberique pariter et teneri volumus serie praesentium et decernimus.

Item volumus decernimusque statuimus et declaramus prout supra quod ab hinc in antea perpetuo conservatori praedicti studii nostri liceat teneatque et debeat per expressum consilio et electione doctorum collegii nostri dictae universitatis nec aliter aliquem probum bonum et ydoneum subconservatorem sibi in ipsa conservatione substituere et subrogare. Quodque nemini ex dictis studentibus liceat possit valeat aut debeat aliquem ex praemencionatis subditis nostris citramontanis vigore dictorum suorum privilegiorum vel alias ad dictam civitatem nostram Thaurini trahere trahive seu conveniri facere de caetero perpetuis temporibus pro quocumque debito summam decem. florenorum papiensium non excedente et de quo per validum instrumentum aut alias legitime constet et appareat quoniam ne contra fiat expresse prohibemus harum per seriem.

Item quia in dicto studio nostro deffectu boni assessoris ut supra multa inconvenientia temporibus retroactis facta et exorta fuerunt volumus decernimus statuimusque declaramus et ordinamus hoc nostro perpetuo edito quod in ipso studio nostro deinceps sit esseque debeat alter ex doctoribus non legentibus dicti collegii nostri assessor dummodo tamen doctores ipsi illud acceptare velint quem assessorem consilio doctorum eorumdem eo casu per conservatorem vel subconservatorem dicti studii nostri qui pro tempore fuerit eligi volumus et ordinamus et iubemus per praesentes.

Quibus descrictionibus et limitationibus praemissis consentimus et volumus privilegiis et indultis alias ipsi universitati concessis ipsam universitatem et quemlibet prout in eisdem continetur et supra expressum est uti gaudere et frui et ita per praesentes consentimus non obstantibus quibuscumque revocationibus et derogationibus actenus per nos propter praemissos abusus qui supra enarrantur non obstantibus sub tamen et cum limitacionibus praesentibus insertis.

Mandantes hoc ideo consilio nobiscum Chamberiaci et ultramontes residentibus vicariisque Thaurini Savilliani Cuney et Fossani caeteris insuper universis et singulis officiariis nostris nobisque mediate et immediate subditis praesentibus et futuris ad quos spectabit ipsorum eciam locatenentibus et cuilibet eorumdem quatenus huiusmodi decretum declaracionemque ordinamentum et literas nostras perpetuis temporibus teneant actendant observent ac teneri actendi

et per quoscumque quos concernet faciant firmiter observari in nulloque contraveniant quomodolibet vel opponant frivolis oppositionibus dictisque privilegiis ac literis et mandatis et aliis quibuscumque in contrarium disponentibus et concessis et adducendis non obstantibus. Quibus omnibus ex nostra certa scientia quoad praemissa specialiter et expresse derogamus et penitus derogatum esse volumus per praesentes absque cuiusvis alterius expectatione mandati.

Datum Chamberiaci die XIII ianuarii anno domini millesimo quatercentesimo quinquagesimo septimo.

Per dominum praesentibus dominis — Episcopo nyceensi — Marescallo — Bariacti — domino Camerae — domino Urteriarum — domino Lullini — Costis — Richardi — Scalliae — Reynaudi. »

(30) Archivii di Corte. Protocolli de Clauso, vol. VI, pag. 341 r: « Fiant aliae literae sanctissimo dom. nostro parte illustris dom. nostri, etc., iuxta dictam moderacionem. Item aliae literae procuratori dicti dom. nostri in curia romana, ut dictas literas expedire faciat. »

(31) DUBOIN, op. c., pag. 123. Cf.

(32) Cf. *Rotulus reformacionis*, presso DUBOIN, op. c., pag. 488.

(33) DUBOIN, *suo loco*.

(34) Vedi CIBRARIO, Storia di Torino, tom. I, pag. 404.

(35) Vedi VALLAURI, op. c., tom. I, pag. 90.

(36) Conto del Tesoriere generale Richardon, presso CIBRARIO, Storia di Torino, tom. I, pag. 404.

(37) Archivii di Corte. Protocolli de Clauso, vol. VII, pag. 127. *Rotulus reformacionis studii thaurinensis ad ann.* 1456.

(38) Vedi il rotolo della Riforma dello Studio presso DUBOIN, op. c., pag. 488.

(39) Cf. *Acta Congregationis trium Statuum patriae cismontanae*, presso SCLOPIS, Degli Stati Generali, e d'altre Instituzioni politiche del Piemonte e della Savoia, Torino 1851, pag. 321.

(40) Vedi il cit. rot. della Rifor., pag. 488.

(41) Archivii di Corte. Protocolli de Clauso, vol. IV., pag. 1.

(42) Ivi, pag. 165.

## CAPO VI.

### STATUTI DEI COLLEGII DELLE FACOLTÀ.

— 1427 - 1452 —

72. Come l'editto dei 6 ottobre 1436 e le successive modificazioni delle patenti 13 gennaio 1457 costituiscono la legge organica dell'amministrazione dello Studio torinese fino all'età di Emanuele Filiberto, così negli statuti dei singoli collegii de' dottori delle rispettive facoltà troviamo la legge ed i regolamenti organici, qualunque essi siano, dell'insegnamento universitario dell'epoca medesima; soggetto per verità aridissimo, che non possiamo peraltro pretermettere.

#### A. Collegio de' Teologi.

Gli statuti del collegio e dell'università teologica dello Studio torinese, che così sono intitolati, furono composti, come già accennammo, nel tempo che lo Studio risiedeva in Chieri, cioè fra gli anni 1427 e 1436, e furono sanciti da Aimone di Romagnano, vescovo di Torino, qual cancelliere dello Studio generale. Il loro sommario contenuto è questo.

73. **Membri.** Primamente si stabilisce, che i membri componenti presentemente il collegio sono i diciannove maestri, di cui ivi si leggono i nomi, undici frati minori, ed otto frati predicatori, i quali prestarono giuramento secondo il tenore usato *in Studio parisiensi*.

Nell'avvenire per essere aggregato *(incorporatus)* al collegio si richiedeva [a]) il beneplacito del cancelliere; [b]) il consenso di tutto il collegio, od almeno di due terzi dei collegiali presenti a Torino; [c]) la prestazione del giuramento nella formola stabilita; [d]) il deposito nelle mani del decano secondo la tassa, come più sotto.

Il luogo de'nuovi aggregati in tutti gli atti e le funzioni del collegio era regolato dall'anzianità d'aggregazione.

**74. Decano.** Il collegio era presieduto da un capo che *more parisiensi* doveva chiamarsi decano de' maestri, ed essere eletto dall'assemblea di tutti i collegiali fra que' maestri che facevano ordinaria dimora nella città. Spettava a lui la precedenza sopra tutti i collegiali nel sedere, nel camminare, nel proporre i partiti e nel dar consiglio.

Le altre sue attribuzioni s'ignorano, perchè l'unico esemplare degli statuti che ci pervenne manca a questo punto di un foglio, che conteneva il seguito del capitolo dell'ufficio del decano, e di due altri capitoli appresso.

**75. Baccellierato.** I baccellieri *sententiarii* (§ 37) regolarmente ammessi alle letture sotto gli auspizii del cancelliere e de' maestri, che prestarono giuramento e furono presentati al cancelliere e compirono la lettura, e parimente i *biblici* ed i *cursores* giurati, si dovevano tenere per aggregati all'università.

I baccellieri dovevano fare ciascuno il loro *principium* secondo l'ordine in cui furono presentati al cancelliere. Il medesimo ordine si teneva nelle scuole della facoltà, negli atti pubblici, nell'ammessione alla lettura.

Nessun maestro, che non fosse aggregato al collegio poteva presentare alcun baccelliere al cancelliere per ottenere il magisterio, nè licenziare alcuno, nè vesperiare (§ 40), nè fare alcun atto tendente al conseguimento del magisterio.

I baccellieri dal canto loro erano proibiti di passare al magisterio sotto maestri non aggregati: potevano per altro per amore d'istruzione udire le loro lezioni, intervenire ai loro sermoni, assistere

alle loro dispute e, se volevano, argomentare e rispondere sotto i medesimi.

I baccellieri *sententiarii* provenienti dalle altre Università, ancorchè avessero compito onorevolmente la lettura delle sentenze, non potevano essere ricevuti per formati, se non coll'espresso ed unanime consenso del cancelliere e di tutti i maestri, od almeno di due terzi de' medesimi, e mediante la presentazione di testimoniali in iscritto della loro vita e delle letture fatte.

**76. Licenza.** Nessun baccelliere di qualsiasi condizione poteva esser ammesso alla licenza, se non avesse interamente compiti tutti gli atti relativi alla lettura delle sentenze.

Gli aspiranti alla licenza tre giorni innanzi l'ora dell'esame dovevano ricevere dal decano due punti; e questi essere letti e divisi dall'esaminando alla presenza del cancelliere e del collegio. Il medesimo decano dava pure in iscritto all'esaminando due tesi relative ai punti già assegnati, alle quali esso era tenuto rispondere. Tre giorni prima dell'esame il candidato doveva dar copia di dette tesi a ciascuno dei dottori collegiati, invitandoli personalmente al suo esame. Al dì prefisso i collegiali si radunavano in conclave alla presenza del cancelliere; i quali, terminata la lettura de' punti, argomentavano contra le conclusioni per ordine, prima il cancelliere, se lo voleva, indi il decano, poi i singoli maestri per ordine d'anzianità. Terminata l'argomentazione, l'esaminato si ritirava. Il cancelliere allora prendeva in disparte il voto di ciascun dottore intervenuto sull'idoneità del candidato; e se la maggioranza dei presenti, o dei più vecchi fra i medesimi non era favorevole, il candidato era respinto, o rimandato ad altro esperimento; se favorevole, allora il cancelliere od il suo vicario gli assegnava il giorno in cui solennemente nella cattedrale, od in altro luogo competente sarebbe licenziato dal cancelliere stesso, o da qualche maestro deputato dal medesimo.

Nessun baccelliere poteva incominciare l'esame, se non vi fosse l'intervento di cinque almeno de' dottori collegiati.

**77.** La forma per la collazione della licenza prescritta da questi

statuti non differiva punto da quella degli altri Studii. Fra quindici giorni dopo l'esame predetto, alla vigilia del dì prefisso per la solennità, il cancelliere mandava segretamente a ciascun licenziando il consueto *signetum* (1). All'ora stabilita convenivano tutti i maestri, i baccellieri esaminati, i dottori e gli scolari nella chiesa cattedrale col cancelliere, davanti al quale vi doveva essere una panca vuota. Il bidello chiamava ciascun candidato secondo l'ordine assegnato dal cancelliere a sedersi in quella panca. Indi, fattosi un breve sermone agli studenti da un maestro in teologia sedente in cattedra, quest'esso a nome del cancelliere esigeva da ciascun licenziando il giuramento secondo la formola prescritta; e prestato questo, il cancelliere l'instituiva maestro con libera facoltà di fare tutti gli atti dottorali ivi ed in ogni luogo (2).

Il giuramento prescritto conteneva la promessa di fedeltà ed obbedienza alla Chiesa Romana ed al Sommo Pontefice, di ossequio al Duca di Savoia, di riverenza al cancelliere ed ai maestri di sacra pagina, di osservanza degli statuti, e più altre simili promesse, fra cui quella di non eccedere nelle spese per la licenza e pel dottorato la meta tassata dal Concilio viennese (§ 41).

**78. Magistero.** Nelle vesperie il licenziato doveva sostenere quattro questioni, contra la prima delle quali argomentavano i baccellieri, e contra le tre altre i dottori per ordine di anzianità. Finita la disputa, il maestro che presiedeva all'atto (*magister vesperiarum*) faceva un discorso in lode della sacra Scrittura e del vesperiando, narrando le virtù di lui, ed inserendovi anche *eius gesta iocosa et honesta* per esperimentare la pazienza del vesperiando; ed al fine del discorso annunziava il giorno dell'aulica del suo vesperiato.

Per questa convenivano nel dì prefisso tutti i maestri, dottori, baccellieri e scolari nella cattedrale; ed ivi dal cancelliere sedente in luogo onorato e distinto il vesperiato riceveva il berretto dottorale. Coperto con questo, il novello maestro faceva un breve sermone, finito il quale tosto cominciava una disputa, cui prendevano parte

e studenti, e baccellieri formati, e dottori, ed il cancelliere stesso, secondo l'ordine ed il turno stabilito.

Terminata la disputa, il novello maestro, colla comitiva de' maestri e de' baccellieri del suo collegio o del suo ordine (e la massima parte de' graduati appartenevano allora agli ordini religiosi), si accostava all'altar maggiore dove faceva preghiera ed oblazione, e quindi tosto ritornando al sito de' dottori, rendeva loro i suoi ringraziamenti, e così rimanevasi bell'e addottorato.

79. Questi statuti contengono ancora delle prescrizioni minute sulle proteste da premettersi nelle difese, - sulle ritrattazioni da farsi in certi casi, - sulle pene da infliggersi ai membri colpevoli dell'Università, maestri e scolari, le quali potevano essere, secondo i casi, la sospensione dai gradi, e l'espulsione dall'Università e dal collegio, - sui doveri del bidello, - sugli onori funebri ai membri del collegio, - sull'apertura dello studio, - sull'orario delle scuole, - sulle ferie, - sulle dispense, e finalmente sulle spese per gli esami, e sulle propine.

80. **Spese e propine.** Secondo la tassa ivi stabilita ogni maestro che voleva essere aggregato al collegio, doveva pagare quattro ducati d'oro per le spese del collegio, ed un altro ducato al cancelliere; ogni baccelliere per la sua aggregazione pagava un fiorino della regina al decano, applicabile alla cassa comune del collegio; per l'esame, tre fiorini d'oro a ciascun maestro assistente.

Ogni vesperiando doveva provvedere al maestro, che presiedeva di dritto al suo atto, un abito decente, od in sua vece pagargli sedici fiorini d'oro. Chi dava i punti per l'esame, aveva un fiorino d'oro. Il maestro che osasse vesperiare alcuno senza che questi avesse prima pagato, doveva tenersi per ispergiuro.

Nell'aulica il maestrando presentava di un bel berretto il cancelliere, e di altri berretti convenienti tutti gli altri maestri. Inoltre doveva regalare un paio di guanti bianchi a tutti i maestri e baccellieri di teologia, ed agli altri dottori e licenziati nelle altre facoltà che si trovassero nell'aula; e tali regali dovevano essere prima presentati al decano, perchè vedesse se erano decenti. Parimente

doveva invitare a pranzo tutti i maestri collegiati presenti alla funzione.

Al notaio del cancelliere si doveva pagare tre fiorini d'oro pel diploma del grado conferito.

**81.** I capitoli precedenti, che sono i più antichi, furono accresciuti di sei altri dopo la traslocazione dello Studio a Torino, i quali veramente hanno per la maggior parte uno scopo eminentemente soggettivo. Il primo risguarda la formola del giuramento dei baccellieri incorporati; col quale vengono costretti a promettere di non farsi maestrare altrove che in Torino, di non procacciarsi, nè accettare direttamente od indirettamente dispense sul precedente articolo; e se per caso avvenisse che alcun di loro dovesse essere maestrato altrove che nell'Università di Torino, di soddisfare egualmente tutti i maestri torinesi, come se fossero stati maestrati dai medesimi.

I maestrati nelle altre Università, che bramavano essere aggregati al collegio torinese, oltre all'osservanza degli altri capitoli degli statuti, dovevano personalmente invitare e richiedere a loro spese quattro maestri per l'intervento alla loro aggregazione; i quali gli rilasciavano poi lettere testimoniali della sua aggregazione.

Qualunque maestro, che fra lo spazio di un anno non si fosse presentato all'Università, cessava di far parte del collegio e di aver dritto a' suoi proventi, salvochè abitasse lungi dalla città per la distanza di oltre due giornate.

I candidati dovevano avvertire ciascun maestro del giorno e dell'ora della recita de' punti otto giorni innanzi.

In caso che il puntuando non volesse far inviti pel consueto banchetto al vicecancelliere, al rettore, ai maestri, ai baccellieri ed a tutti gli studenti di teologia, era tenuto a pagare in cambio del banchetto tre ducati da distribuirsi fra' maestri, che furono presenti all'aulica.

**82.** Troverà forse alcuno assai lontano dalle idee dell'età nostra sulla dignità dei collegii dottorali il veder in questi statuti fra poche disposizioni concernenti gli studii data tanta parte ai materiali interessi

dei dottori. Ma dapprima egli è fuori di dubbio, che su certi punti diversamente da noi si sentiva nei secoli xv e xvi; e le provvidenze degli statuti dell'università de' maestri in teologia di Torino anche in questa parte concordano perfettamente con quelli di tutte le altre università teologiche che conosciamo, tutte modellate, come già si notava (§ 23), su quella di Parigi.

Quanto alle materie dell'insegnamento, delle quali in questi statuti è silenzio, il collegio riputava per avventura superfluo l'entrare in particolari, poichè abbastanza noti e sanciti dall'uso comune delle università teologiche più antiche, dalle quali sariasi creduto danno o delitto il discostarsi menomamente. Almeno l'amore del progresso e delle riforme negli studii teologici non travagliava a quella stagione la mente dei collegiali torinesi.

83. D'altro lato gli emolumenti e le propine (e quest'osservazione si vuole applicare del pari ai collegii delle altre facoltà) erano parti integranti dell'onorario dei dottori collegiati leggenti, cioè a dire de' professori, ed erano l'unico onorario e guiderdone dei dottori collegiati non leggenti. Niuna maraviglia quindi, ch'essi provvedessero alla sicurezza delle distribuzioni e delle propine coi mezzi che loro parevano più acconci, e le sancissero coll'autorità de' loro statuti. I quali mezzi, comunque possano oggi giudicarsi, buoni o cattivi, degni od indegni d'imitazione, ci giova tuttavia qui ricordarli per compimento del concetto della costituzione universitaria nel periodo di tempo che discorriamo. Imperocchè siamo d'avviso, che l'evocazione delle memorie antiche a consigliatrici del presente e dell'avvenire allora solo è proficua quando è compiuta e fedele.

### B. Collegio de' Medici e degli Artisti.

84. Sebbene l'instituzione del collegio de' medici e degli artisti possa riputarsi anch'essa contemporanea ai primordii dell'Università (§ 51), tuttavia esso non diede opera all'ordinamento de' proprii statuti, che nell'anno 1448 (3), cioè a dire nel dodicesimo anno dalla ristorazione

dello Studio operata dal duca Ludovico (§ 60). Questi statuti sono intitolati: *Statuta.... collegii* *p h i l o s o p h o r u m  e t  m e d i c o r u m*, chiamandosi qui col nome di f i l o s o f i quelli che altrimenti e più generalmente sono detti a r t i s t i, ossia maestri nella facoltà delle arti (§ 17, n. 3). Questa facoltà unitamente con quella di medicina formavano allora una sola, ed avevano un solo collegio di dottori, e conferivano gradi od in amendue le facoltà, od in ciascuna di esse separatamente. Le principali disposizioni di questi statuti possono ridursi alle seguenti.

**85. Membri.** Il collegio è composto di tre specie di membri, cioè di 8 dottori n u m e r a r i i, di 15 s o p r a n u m e r a r i i, e di altri dottori o n o r a r i i in numero indefinito.

Per esser aggregato al collegio si richiede la prova *a)* di essere stato conventato in uno Studio generale nella medicina o nelle arti, ovvero in amendue le facoltà, per mezzo di pubblico instrumento, o di testimonii degni di fede; *b)* essere cittadino di Torino, ovvero nobile; *c)* non avere esercitata nè l'arte del callista (*poediam?*), nè la chirurgia, nè la farmacia, nè altre simili arti manuali (*sic*).

Trattandosi di alcun lettore, che non sia nè cittadino, nè nobile, o che abbia esercitato le tre arti sopraddette, potrà ammettersi soltanto pel tempo che durerà la lettura, cessando la quale, cesserà di esser tenuto per collegiato.

È escluso assolutamente dall'ammessibilità al collegio chiunque avrà studiato per la maggior parte del tempo nello Studio torinese, e poi avrà ricevuto il grado in un altro Studio.

In caso di discordia per la priorità all'ammessione al collegio, ne decideranno i dottori collegiati secondo le basi ivi stabilite.

**86.** I soli otto dottori numerarii hanno voce, e pieno dritto a tutti gli emolumenti: i quindeci dottori sopranumerarii e gli onorarii hanno soltanto voce negli esami pubblici e privati, ed hanno dritto ai soli emolumenti contenuti nella tassa. Fra i 15 sopranumerarii sono eletti ogni anno due consiglieri, i quali hanno voce in tutti gli atti e le congreghe del collegio, ma per quell'anno soltanto, al pari dei nu-

merarii. Spetta a questi dieci l'amministrazione di tutto il collegio. In caso di assenza di alcun numerario, egli verrà sostituito dal più anziano de' sopranumerarii, e questi verrà sostituito dal più antico degli onorarii.

Ciascun dottore è tenuto, sull'avviso del bidello, d'intervenire al collegio, dar i punti agli esaminandi, ed assistere all'esame ed al conventamento.

Il dottore che per un anno risiederà fuori di Torino perderà il posto nel collegio, ed ogni dritto ad esso relativo, nè potrà più farne parte, tranne per mezzo di una nuova aggregazione, salvo le eccezioni ivi contemplate.

**87. Priore.** Il priore sarà per turno uno de' dottori numerarii per ordine di anzianità, cominciando da' più vecchi. La sua carica è annua, e si rinnova alle calende di aprile.

L'uffizio del priore è di convocare i dottori per i fatti che risguardano il collegio, fargli le opportune proposte, e raccogliere i partiti nell'urna od a voce. Ha la precedenza su gli altri dottori negli atti pubblici e la presidenza dei medesimi, e di più l'autorità di condannare tutti i dottori ed il bidello, che non obbedissero a' suoi ordini, fino alla somma di sedici fiorini, con esclusione dal collegio se il condannato si rifiutasse al pagamento.

Il priore scaduto era soggetto al sindacato in una congrega che doveva espressamente farsi otto giorni dopo l'entrata in ufficio del novello priore.

**88. Licenza.** Per essere presentato al cancelliere dell'Università, onde ottenere la licenza così nelle arti, come nella medicina, lo scolare doveva esser prima presentato da' suoi promotori al priore del collegio, nelle cui mani essi dovevano giurare d'aver esaminato il promovendo, e che in loro coscienza lo reputavano idoneo all'esame.

I promotori altri erano necessarii, altri volontarii, e nei promotori s'intendono compresi anche i compromotori. Si dicevano promotori necessarii que' dottori, sotto i quali lo scolare aveva più lungamente studiato; ed erano nella medicina il teorico ordinario

della mattina, ed il pratico ordinario della sera. Poteva prendere, oltre questi, anche degli altri dottori collegiati per promotori, e questi erano i volontarii. Coi promotori necessarii e volontarii doveva intervenire alla presentazione un compromotore, il quale doveva esser per turno d'anzianità uno de' dottori collegiati numerarii o sopranumerarii, alternativamente.

Il promovendo doveva far fede al priore con giuramento, confermato eziandio con giuramento da' suoi promotori, a) d'avere studiato per cinque anni intieri in uno Studio generale, intervenendo alle accademie ed esercitazioni, e facendo tutto quello che far sogliono gli scolari; b) d'aver fatta pratica per sei mesi con alcuno od alcuni dottori in medicina; c) d'essere stato esaminato da' suoi promotori, e giudicato degno e sufficiente per essere promosso al grado del dottorato. Di baccellierato non si fa parola. Ammesse tali prove, lo scolare poteva essere da' suoi promotori presentato al cancelliere.

**89.** Nel giorno stabilito dal cancelliere, sull'avviso del priore, e previo deposito fatto dal candidato delle somme stabilite, convenivano i dottori collegiati nella casa del cancelliere per assegnare i punti al licenziando. I punti tanto pubblici quanto privati dovevano cadere sopra i libri soliti ad interpretarsi nello Studio torinese, e che ivi vengono menzionati (4). Il candidato doveva leggere e svolgere i punti secondo il tenore consueto. Nessun altro poteva intervenire all'esame, che il cancelliere, i dottori del collegio ed il rettore dell'Università, il quale aveva anche dritto di argomentare secondo le forme stabilite pei dottori.

Finito l'esame, il cancelliere o vicecancelliere dava tosto e pubblicamente allo scolare la risposta, se era approvato o riprovato. Se riprovato (caso allora ben raro che avvenisse), era tenuto a studiar ancor un anno nello Studio generale per essere riammesso all'esame nel modo consueto: se approvato, era ammesso al dottorato.

**90. Dottorato.** La ceremonia dell'addottoramento poteva essere solenne o privata, secondo la volontà e la borsa del licenziato. Se non era solenne, finito l'esame, il candidato co' suoi promotori si allon-

tanavano dal luogo dell'esame, e si portavano in una sala, nella quale doveva esservi già imbandita una colezione *de optimis confectionibus et vino malvatico* (5). Intanto il bidello raccoglieva in giro i voti d'approvazione o riprovazione; presentati i quali al priore ed al cancelliere, secondo il numero de' medesimi si proclamava l'esito, richiamato prima l'esaminato co' suoi promotori per sentire la proclamazione del suo trionfo e ricevere le dottorali insegne. In tal guisa nell'ora medesima lo scolare era licenziato e dottorato; e le propinazioni e i brindisi a suo onore coronavano il fausto avvenimento.

Se poi l'esaminando voleva essere conventato solennemente al solito nella chiesa cattedrale o nell'aula episcopale, allora gli statuti non ci dicono quali maggiori ceremonie si facessero (che non potevano esser altro che ceremonie), ma sappiamo soltanto che il candidato doveva prima sborsare la doppia tassa, che per questo era stabilita.

In somma tutte le garanzie, che si avessero allora dello studio e dell'idoneità del laureando, si riducono all'attestato unico dei proprii professori che gli facevano da promotori.

**90. Spese e propine.** La tassa de' danari per la laurea pare composta con molto accorgimento per dissimulare colla varietà dei nomi la somma totale delle spese; ma non per questo diventavano meno gravose. Ciascun laureando, prima dell'assegnamento dei punti privati, doveva sborsare nelle mani del bidello la somma di 12 ducati d'oro *(aureos)*, del valore di 16 fiorini ciascuno di moneta corrente; e se era ammesso doveva inoltre sborsare nelle mani del medesimo la somma seguente per distribuzioni. Al cancelliere 21 fiorini per sua porzione, e 9 fiorini per i c o n f e t t i; al priore fiorini 39, ossia 18 come dottore numerario, 9 per i confetti, 6 per il priorato, e 6 per lo z u c c a r o. E se il medesimo priore era ad un tempo promotore v o l o n t a r i o, la somma che percepiva in totale era di fiorini 51; e se promotore n e c e s s a r i o, era di fiorini 57 per caduno esaminando.

Gli otto dottori numerarii percepivano ciascuno per ogni lau-

reando fiorini 21; se promotori volontarii, fiorini 45; se necessarii, fiorini 51.

I quindici dottori sopranumerarii percepivano ciascuno 7 fiorini; e se promotori volontarii, fiorini 31; se necessarii, fiorini 37.

Anche gli onorarii prendevano per la loro onoranza fiorini 3 caduno; e se promotori volontarii, fiorini 27; se necessarii, 33.

Nè qui finiva la faccenda; chè ed il presentante ed il dottorante, e il tesoriere, e il metafisico ed il teologo assistenti al dottorato, e il segretario del cancelliere, e il segretario del collegio, e il bidello del collegio, ed il bidello dell'Università, ed il campanaro stesso, tutti avevano dritto alle loro distribuzioni, e fra tutti cavavano dall'assottigliata borsa del laureando altri cento e quattro fiorini, e grossi sei.

Per l'aggregazione poi al collegio la tassa era di 12 ducati e mezzo, da distribuirsi fra i collegiali presenti secondo il prescritto. Ed i sudditi dello Stato addottorati in uno Studio forestiero, volendo essere aggregati allo Studio di Torino, oltre il deposito suddetto, erano tenuti a pagare eziandio al collegio quanto avrebbero dovuto pagare per essere conventati nello Studio torinese.

**92.** Le altre disposizioni contenute negli statuti di questo sacro e venerando collegio de' filosofi e medici torinesi versano sull'elezione del cassiere o massario; sulla promozione al grado di cerusico, - per la quale si chiedevano due soli anni di studio e di pratica, e minori solennità e spese, - sulla dispensa dagli statuti, - sui doveri del bidello, - e poche altre minutezze d'interesse affatto particolare, di cui non giova qui intrattenerci. Non facciamo ulteriore commento intorno ad essi. Le modificazioni fatte agli statuti vecchi del collegio de' medici appartengono al periodo posteriore.

### C. Collegio dei Giureconsulti.

**93.** Poco diversi dagli statuti dei collegii de' teologi e de' medici sono quelli del collegio de' giureconsulti, di cui ci rimane a parlare.

Essi furono approvati dal duca Ludovico colle patenti del 7 settembre 1452 (6); epperò la loro compilazione non può essere posteriore a quest'anno. Ma il collegio potè essere certamente costituito parecchi anni innanzi, e forse lo fu infino dalla prima ristorazione del principe Ludovico di Acaia. Perocchè dal catalogo dei dottori collegiati, che si trova annesso a questi statuti, troviamo che il più antico de' medesimi ivi riferiti è il dottore Francesco de Thomatis; quello stesso cioè che fu inviato a Roma nel 1418 per la spedizione delle bolle del ponte di Po e dello Studio (§ 55, n. 30), e nell'anno seguente 1419 fu mandato a Milano per fermare il professore Castiglione (§ 56), e che nel 1424 fu nominato da Amedeo VIII uno dei tre riformatori generali dello Studio (7), dalla quale carica poi colle patenti del 25 giugno 1433 fu elevato alla dignità di presidente della Generale Udienza (8). Ora ci pare più che probabile che l'aggregazione del Thomatis dovesse precedere, anzichè seguitare la sua nomina a riformatore generale dello Studio, e quindi la costituzione del collegio salirebbe manifestamente avanti il settembre dell'anno 1424.

**91. Membri.** Il collegio de' giurisperiti era composto di 12 dottori numerarii aventi voce negli esami pubblici e privati ed in tutti gli atti del collegio, e di un numero indefinito di dottori soprannumerarii che avevano bensì voce negli esami pubblici e privati, ma non avevano eguale diritto ai vantaggi ed agli utili del collegio. Mancando alcuno de' numerarii, uno de' sopranumerarii per ordine di anzianità ne prendeva il posto.

Le condizioni per l'ammessione al collegio erano queste: *a*) aver preso la laurea; *b*) esser cittadino di Torino, od almeno della diocesi; *c*) esser proposto dal priore del collegio, ed ottenere il voto di gradimento della maggioranza de' dottori; *d*) prestar giuramento di osservanza degli statuti e delle consuetudini del collegio; *e*) pagare il deposito stabilito. I foresi dovevano inoltrè giurare che intendevano dimorare in Torino per un anno, o leggere per un anno nello Studio.

**95. Priore.** Il priore si eleggeva ogni anno l'indomani della festa di S. Luca, da tutti i membri del collegio. Suo uffizio era di con-

vocare all'uopo il collegio per gli affari che lo risguardavano; proporre il soggetto delle deliberazioni; raccogliere e proclamare i voti, e far eseguire le determinazioni prese. Aveva la precedenza al solito sopra tutti gli altri dottori, e negli esami privati argomentava in un ultimo luogo.

**96. Licenza.** Per esser presentato al cancelliere, onde ottenere la licenza, lo scolare doveva prima sostenere un esame (*tentativum*) dal proprio professore sopra alcuni punti, nè questi dovea presentare alcuno se in coscienza non lo riputava idoneo. Questa era l'unica condizione e garanzia richiesta per essere presentato all'esame di licenza.

Il giorno fissato per la presentazione dovea annunziarsi dallo scolare al priore tre giorni prima, e dal priore notificarsi ai dottori. Il priore, prima di ammettere il licenziando all'esame, dovea ricevere giuramento dal medesimo, che osserverebbe gli statuti in ordine alla licenza ed al dottorato, e non si conventerebbe altrove che nello Studio torinese, e sotto i medesimi dottori da cui fu presentato.

L'esame aveva luogo *in camera*, cioè privatamente, alla presenza del cancelliere e dei dottori collegiati. Non dicono gli statuti su quali materie dovesse versare l'esame, siccome cosa allora abbastanza nota ed invariabile. I dottori, finita l'opposizione, secondo la loro coscienza scrivevano il proprio voto sul merito del candidato in una schedula, e la rimettevano al cancelliere, il quale, esaminatele diligentemente, pronunziava se lo scolare era approvato o non approvato.

**97.** Venuto il giorno fissato per la collazione della licenza e del dottorato, il quale doveva anche essere notificato al priore tre giorni prima, e da lui per mezzo del bidello significarsi ai dottori, tutto il collegio conveniva nella chiesa cattedrale, dove soltanto doveva aver luogo la funzione e pubblicamente, colle debite forme e solennità.

Quivi il licenziando doveva esser presentato al collegio con breve elogio da' suoi promotori, e prender posto con essi al banco preparato a' piè della cattedra dottorale. Allora il licenziando si faceva a leggere una legge, se chiedeva la laurea in dritto civile, od una

decretale, se nel dritto canonico. Tosto uno scolare argomentava contra quella, ed il candidato la difendeva; e mentre così essi disputavano, il bidello doveva distribuire sei fiorini fra i dottori presenti. Terminata la difesa, il cancelliere senz'altro conferiva la licenza al prode difensore nella formola consueta.

98. **Dottorato.** Alla collazione della licenza seguitava immediatamente la ceremonia del dottorato in questo modo. Appena ricevuta la licenza, il candidato accompagnato da'suoi promotori saliva la cattedra dottorale, donde teneva breve discorso, il quale finiva col chiedere l'onore delle insegne dottorali. Mentre egli teneva la ringhiera, da parte sua si distribuiva un paio di guanti bianchi ed acconci a ciascun dottore collegiato, ed un berretto ed un anello al priore. Nè più oltre aveano luogo esperimenti e saggi come altrove. Finita l'arringa, di presente i promotori conferivano al licenziato le bramate insegne, e lo facevano sedere in mezzo a loro: quindi, condottolo prima a far preghiera ed offerta all'altar maggiore, lo accompagnavano poscia a casa, seguiti dalla comitiva di tutti i dottori collegiati.

99. Come si vede dal sinquì esposto, tanto nelle leggi, come nella medicina l'*examen* ed il *conventus* (§§ 39, 40) facevano una cosa sola, e la licenza e la laurea si ottenevano in un sol giorno. Del grado di baccelliere qui pure non era questione alcuna, e nemmeno del tempo legittimo di studio richiesto per l'esame.

I promotori, non altrimenti che nella facoltà di medicina, dovevano essere necessariamente due dei dottori che lo scolare aveva udito più lungo tempo ordinariamente e straordinariamente (§ 32); ed oltre ad essi l'esaminando poteva prendere uno o due altri dottori a suo piacimento, purchè fossero collegiati e residenti in Torino.

Le promozioni poi avevano luogo distintamente nelle leggi civili e nelle canoniche. Se alcuno per altro bramava esser conventato *in utroque iure* nello stesso giorno, sì il poteva mediante dispensa del collegio, e l'obbligo irremissibile di pagare tutti gli emolumenti e le propine, e fare in tutto e per tutto come se avesse ad essere esaminato separatamente in giorni distinti.

**100.** Degli altri capitoli che rimangono i più meritevoli di ricordo sono quelli, già da noi citati (§ 50), che proibivano ai dottori collegiati di giurar ubbidienza al rettore dell'Università e di sottoporsi alla sua giurisdizione. A questi si aggiunga il divieto ai medesimi dottori di contribuire allo stipendio del rettore predetto.

È piuttosto curioso il capitolo del bidello e de' suoi uffizii. Il bidello speciale del collegio dovea essere notaio pubblico, per poter rogare tutti gli atti e fare gl'instrumenti relativi al collegio; avea dritto ai suoi proprii emolumenti; dovea saper a memoria gli statuti del collegio per rammentarli ai dottori quando ne fosse richiesto; e tra le altre cose farsi rimettere prima dell'esame i danari per la laurea, sotto pena di rimborsarli del suo, e badar bene che dall'esaminato si mandassero *confectiones*, *malvasia*, *vel aliud* PEROPTIMUM *vinum et alia*, tanto al priore, quanto agli altri dottori che lo presentavano, secondo le forme, le consuetudini e gli statuti del collegio.

**101. Spese e propine.** E realmente l'intiero capitolo XXVI tratta unicamente *de confectionibus et vino pro examine* (9): di che i coliandri ed i boccali ebbero l'onore di essere soggetto delle leggi universitarie.

Quanto alle spese degli esami, esse erano allora forse più discrete qui che altrove, e certo assai più che nel collegio de' medici: il che ci par dimostrare vie meglio, che la tassa stabilita in questi statuti, e questi statuti stessi risalgono assai più indietro dell'anno 1452. Per l'aggregazione al collegio il deposito era di soli quattro fiorini; e della metà soltanto, se il padre del candidato fosse aggregato al collegio. Per la promozione, tanto in dritto canonico quanto nel civile, era di fiorini 12 per l'esame privato, e fiorini 6 per il dottorato, da distribuirsi fra i dottori presenti soltanto, esclusi i promotori, i dottori sopranumerarii e gli assenti. I promotori in cambio avevano dritto ciascuno a dodici braccia di panno del valore almeno di quaranta soldi viennesi al raso, ad un berretto, un anello ed un paio di guanti doppi ed acconci.

**102.** Il soggetto dei rimanenti capitoli versa sulle assenze dei dottori e de' lettori; sulla ritenzione dei salarii dei dottori per le multe

da loro incorse; sul silenzio da mantenersi delle cose trattate in collegio; sulla formazione della matricola de' dottori, e simili.

Una sola cosa merita ancora la nostra attenzione relativamente a questi statuti, ed è l'approvazione dei medesimi fatta dal duca Ludovico colle patenti del 7 settembre 1452. Certamente i capitoli del collegio, venendo ratificati, confermati ed approvati in tutti i loro punti dal Principe, acquistavano molto maggior valore, che non avevano dalla sola autorità del collegio. Ma quanto guadagnavano di forza questi statuti in concreto, tanto perdeva in sè di autorità e di indipendenza il collegio che li aveva fatti: perocchè se altri oggi ha il diritto di approvare, domani avrà il diritto di riprovare.

**103.** Ed infatti il diritto di riprovazione non tardò a manifestarsi. Informato il Principe che alcuni dottori collegiati del collegio de' giurisperiti profanavano il nome dottorale *(sic)*, valendosi di vesti corte alla foggia de' laici, e non risiedevano continuamente in Torino, ma ci venivano soltanto all'occorrenza delle promozioni, colle patenti dei 18 luglio 1457 (19) vieta recisamente ai medesimi di partecipare ai vantaggi del collegio, se non vestano dottoralmente, e non facciano ordinaria residenza in Torino; soggiungendo che se il fatto contrario pareva loro un'autorevole consuetudine, egli lo ravvisava una corruttela.

Che è ciò? l'autonomia de' collegii, già ferita in diritto dalle patenti 29 settembre 1424, era qui vulnerata anche in fatto: pure in questo campo cominciava a sottentrare la suprema autorità dello Stato.

# NOTE

(1) Vedi § 38. — La formola del *signetum* prescritta dai nostri statuti era questa: « Vos, domine N., vel vos venerabilis frater, si fuerit religiosus, cras de mane, hora tali, veniatis ad ecclesiam nostram maiorem ad recipiendum solenniter in sacra theologia coram nobis ceterisque reverendis magistris licentiam doctoratus vestri. » *Statuta*, ecc., presso DUBOIN, cap. x, pag. 357.

(2) La formola della collazione della licenza era questa: « Ego N. in cheriensi universitate, auctoritate sedis apostolicae universalis cancellarius, vel auctoritate domini cancellarii in hac parte mihi concessa et commissa instituo vos, vel te, in sacra theologia magistros, vel magistrum, auctoritate praefata dans vobis, seu tibi, vel cuilibet vestrum liberam facultatem atque licentiam legendi, disputandi, docendi, determinandi, glossandi, et cathedram magistralem ascendendi, ceterosque actus doctoreos faciendi hic et ubique locorum in nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti. Amen. » *Statuta*, ecc., presso DUBOIN, pag. 358.

(3) V. il proemio del libro: *Statuta vetera et nova sacri venerandique collegii D. D. philosophorum et medicorum augustae civitatis Taurinensis. Taurini* 1664, in 4°, pag. 8; e presso DUBOIN, op. c., pag. 434.

(4) Erano questi: nella filosofia, gli otto libri della fisica, i libri *De ortu et interitu*, e quelli *De anima*: — nella medicina, gli Aforismi d'Ippocrate, l'*Arte parva* ed Avicenna: — nella logica, l'Ermenia, e gli Analitici posteriori: — nella grammatica, il Prisciano maggiore: — nella rettorica, il nuovo Tullio: — nella geometria, Euclide: — nell'aritmetica, Boezio e l'Allegorismo di Giovanni *De sacro busto*: — nella musica, Boezio: — nell'astronomia l'Almagesto di Tolomeo. *Statuta coll. medicorum*, *Stat.* XII, presso DUBOIN, op. c., pag. 444.

(5) *Statutum* XIV, ivi.

(6) DUBOIN, op. c., pag. 376.

(7) Patenti 29 settembre 1424, presso DUBOIN, op. c., pag. 86.

(8) GALLI, Cariche del Piemonte, tom. I, pag. 157.

(9) Per chi fosse vago di queste amenità storiche, ne riferiamo qui il testo: « Item statuimus, quod confectiones et peroptimum vinum dentur in examine, statim eo perfecto, ad collationem doctorum ibi existentium, ac dentur, ac transmittantur per scholarem examinatum, ut moris est, die immediate sequenti post examen, in manu, illis quibus moris est transmittendi, videlicet dom. priori et caeteris doctoribus praesentantibus scholarem libram unam morsellatae, libram unam coliandrorum, bocale vini cum dimidio peroptimi vini, et totidem boni vini, pro quolibet ipsorum. » *Statuta venerandi sacrique collegii iurisconsultorum Augustae Taurinorum. Taurini* 1614. Cap. XXVI, pag. 18.

(10) DUBOIN, op. c., pag. 422.

## CAPO VII.

### COSTITUZIONE DELLO STUDIO DA EMANUEL FILIBERTO A CARLO EMANUELE II.

— 1553 - 1648 —

**104.** L'organismo dell'amministrazione e dell'insegnamento nell'Università torinese, quale risulta dai due capi precedenti, non patì ulteriori modificazioni di qualche importanza infino a che Emanuele Filiberto rifondando la monarchia intiera, ed innovandone ogni civile instituto, volse pure il pensiero a ristaurare lo Studio, caduto nel più miserevole stato negli ultimi tre lustri del regno di Carlo III sotto l'onta e 'l danno della signoria straniera. Fatto il Piemonte funesto teatro dell'ambiziosa lotta fra Carlo V e Francesco I, nell'universale squallore della patria l'Università ebbe pure la sua gran parte; ed interamente dispersa (1) nel 1536, racoozzata e ad istanza degli Stati Generali (2) rianimata alquanto nel 1555 (3), chiusa affatto nel 1558 (4), potè ritornare alla prima luce solamente nell'anno 1566, in cui Emanuele Filiberto vi richiamò i lettori che egli aveva condotti nell'Università di Mondovì (5).

Cotesta Università era stata fondata dal medesimo Emanuele Filiberto di sua propria autorità (6) nel 1560, perchè allora Torino non era ancora stata restituita cogli altri suoi dominii al vincitore di S. Quintino, ed ornatala egli stesso di due collegii di leggi e di medicina, l'aveva indi accresciuta del collegio di teologia, impetrandone i consueti privilegii pontificii (7). Ora ne trasportava nella capitale tutti i

13

lettori da lui dipendenti, e riapriva l'antico Studio conforme alle reiterate istanze dei Torinesi (8), ed alla convenzione stipulata coi medesimi (9) invano riluttando e giuridicamente (10) opponendosi i Mondoviti.

**105.** La riforma della costituzione dell'Università torinese, che le diede Emmanuel Filiberto, si contiene nelle patenti dell'aprile 1571 (11), e nell'istruzione ai riformatori annessa alle medesime (12).

La direzione dell'Università è quivi affidata a nove riformatori, che sono l'arcivescovo di Torino, cancelliere dell'Università, – il gran cancelliere dello Stato, – il primo ed il secondo presidente del Senato di Piemonte, – un illustre letterato (Pingon), – il protomedico, – un dottore di leggi, – e due consiglieri della città di Torino.

Essa comprendeva così la parte amministrativa, come la scientifica e disciplinare. I riformatori avevano il dritto di rivedere ogni anno il rotulo dei lettori; rinnovare le ferme cogli utili, e, meritandolo, accrescere loro lo stipendio; provvederne, occorrendo, dei nuovi, udito il preavviso dei consiglieri delle nazioni, per contentamento degli scolari, se fosse possibile; distribuire le lezioni e le materie delle medesime nel modo che loro sembrasse più conveniente e conforme alle altre Università d'Italia.

**106.** Le norme che il Sovrano vuol quind'innanzi tenute nel governo dell'Università sono queste principalmente.

I lettori deputati ai primi luoghi delle letture ordinarie maggiori dovranno essere persone già segnalate per fama acquistata in altre Università, e che abbiano letto almeno dieci anni in secondo luogo quella lettura a cui saranno chiamati.

Ai secondi luoghi delle letture ordinarie minori, o straordinarie dovranno deputarsi persone che abbiano letto almeno quattro anni, e siano di buon nome e d'aspettazione.

Alle letture straordinarie ed alle *Instituta* saranno deputati giovani dotti e di buona speranza. In particolare saranno date a scolari, che abbiano quattro anni almeno di corso, le letture dell'A u t e n t i c o, dei T r e  l i b r i del codice, e dell'Arte notarile (13).

Nella provvista de' lettori dovranno anteporsi i dottori dello Stato,

e maggiormente i torinesi, ai forestieri, purchè siano di uguale sufficienza, e che ad ogni lettura ve ne sia almeno uno famoso.

Non trovandosi a luogo e tempo qualche lettore a proposito da condursi, gli si sostituirà per un anno un dottore collegiato, e preferibilmente un torinese. Mancandovi nel collegio uomo da ciò, o non essendovi chi voglia accettare, sarà sostituito un altro dottore il quale sia dello Stato.

Le condotte dovranno stipularsi per quattro anni continui.

Il numero delle letture sarà almeno di ventisei; cioè sei ordinarie ed undici straordinarie di leggi e canoni; una di teologia; otto di medicina ed arti, ossia tre di medicina, tre di filosofia e due di lettere greche o latine.

Gli stipendii de' lettori saranno dispensati nel modo stabilito in detta istruzione, ed aumentati di condotta in condotta, cioè ad ogni quadriennio. La quale istruzione ci mostra che l'annuo stipendio dei lettori ordinarii della sera, alla prima condotta, era di ben cinquecento scudi d'oro, corrispondenti in valore intrinseco a lire 5200 circa d'oggidì; e per le altre condotte, di scudi ottocento, ossia 8320 lire nuove di Piemonte, sebbene quello degli altri lettori, per vero dire, era gradatamente minore. Il che non farà maraviglia a chi ritenga, che pochi anni prima Aimone Cravetta di Savigliano, famoso professore di leggi prima a Mondovì e quindi a Torino, ove morì nell'anno 1569 (14), aveva dallo stesso Emanuele Filiberto lo stipendio di 1200 scudi d'oro; la qual somma, secondo Prospero Balbo (15), corrisponderebbe a' giorni nostri in valor di derrate a diciotto mila franchi almeno.

**107.** Quanto alla parte disciplinare è dato agli stessi riformatori il carico di definire il numero delle nazioni, gli ordini e preminenze loro, e deciderne le differenze; di provvedere insieme col rettore, che non si facciano pratiche, nè questioni, nè insolenze nelle scuole, dando il convenevole castigo ai colpevoli; di non permettere che i lettori si assentino dalla città senza espressa licenza; di vegliare che essi non manchino alle lezioni, ritenendone all'uopo parte degli sti-

pendii a proporzione delle mancanze. E se le lezioni mancassero per colpa e disturbo degli scolari, dovevano i riformatori far ritenere tuttavia ai lettori la metà dello stipendiò, che sarebbe loro dovuto in proporzione delle lezioni tralasciate.

**108.** Riflettendo alla composizione del consiglio della riforma preposto da Emanuel Filiberto alla direzione dell'Università si direbbe quasi che il Sovrano creandolo avesse in mira que' principii, che alcuni a' giorni nostri posero innanzi trattandosi di simile questione; doversi cioè chiamare al governo della pubblica istruzione i rappresentanti dei grandi interessi morali della nazione. E di fatto ci troviamo la rappresentanza della religione, della giustizia, della dottrina congiunta coll'esperienza, e della patria.

Ma se tale è il risultato della costituzione de' riformatori fatta nel 1571 da Emanuel Filiberto, egli non vincolò per altro la scelta de' riformatori successivi ad alcune speciali categorie, salvo quella di due di essi, da prendersi fra i cittadini del consiglio della città, conforme agli antichi privilegii ad essa conceduti, e confermati colle sovrane provvidenze del 7 marzo 1572, e 16 dicembre 1575 (16).

**109.** Con queste riforme l'azione degli ufficiali del Principe nella direzione degli studii si era fatta vieppiù forte; e per conseguente si era sempre più indebolita e scemata l'autorità dei collegii dei dottori.

A rinforzare ed estendere maggiormente l'azione medesima tendeva fors'anche l'oggetto delle patenti dei 23 luglio 1572 (17), colle quali il Duca revoca assolutamente ogni licenza dinanzi conceduta per recarsi alle Università straniere, ed ingiunge ad ognuno, il quale si trovi fuori di Stato per tal effetto, di ritornarvi prima di tre mesi, riportando attestazione del suo ritorno dai riformatori dello Studio, sotto pena di cinquecento scudi, dichiarando passibili i genitori delle multe che incorrerebbero i loro figli per siffatta trasgressione; inoltre espressamente vieta ai magistrati ed agli uffiziali dello Stato e dell'Università, sotto le pene in esse patenti contenute, di ammettere ad esercitare qualsiasi uffizio sì in legge, come in medicina, qualunque suo suddito che non abbia fatto gli studii nell'Università di Torino,

e quivi soprattutto non siasi addottorato. E tanta importanza diede a questo decreto, che nominò uno speciale commissario per l'esecuzione del medesimo [18].

**110.** Certamente a far sancire questo editto dovette concorrere il pensiero, che inspirava pressochè simile decreto ad Amedeo VIII [19], il pensiero cioè di rendere più frequente lo Studio, e quindi più popolata la città, secondo l'instanza che andava rinnovando il consiglio della città di Torino. Fors'anco vi concorse il prudente disegno d'impedire, che i suoi cittadini corressero altrove a cercar facili corone non con buoni studii meritate, ma vilmente vendute e comprate, od almeno gettate via per compiacenza, siccome nella moltiplicità degli Studii generali allora esistenti erasene introdotto l'abuso, massime cogli scolari forestieri.

Ma nelle riforme legislative di Emanuel Filiberto, e negli atti in cui più o meno poteva improntarsi la sua politica, ci è lecito cercare un concetto più elevato e fecondo; epperciò siamo d'opinione, che ordinando a tutti i suoi sudditi di convenire e ritornare allo Studio torinese, egli volle applicare le dottrine, che allora già prevalevano presso i pubblicisti ed i parlamenti di Francia, dalla quale prender soleva inspirazione il suo gabinetto, cioè l'insegnamento essere un dritto e privilegio pienamente sovrano [20], e conseguenza di tale dritto essere la direzione e la sorveglianza dell'insegnamento, cui attendono tutti i cittadini.

**111.** Contuttociò per l'autorità conferita ai riformatori non ogni libertà e prerogativa venne tolta all'Università degli scolari: anzi sulla proposta dei riformatori stessi il Principe dopo avere magnificata, com'egli stesso premette [21], l'Academia *(sic)* di Torino col « provvedere da tutte le parti ch'è stato possibile de' più eccellenti e segnalati lettori in ogni professione di lettere, con darli stipendi honoratissimi, et favorire li scolari et studiosi a tutto potere, » per accrescimento della medesima volle concederle nuovi privilegii, onoranze e giurisdizioni. Ed acciocchè « con maggior cuore et prontezza d'animo li belli ingegni et animi nobili *avessero* a promuo-

» versi al grado et dignità di rettore et capo di essa Università
» secondo l'antico costume d'essa et delle altre floride e ben gover-
» nate Università d'Italia, » per questo approvava ed ammet-
teva alcuni « statuti e privilegii concernenti l'uffizio, grado, giurisdi-
» zione e dignità del rettore dello Studio, vicario, consiglieri e ma-
» gistrato suo, » dando ai medesimi statuti autorità di perpetuo ed
inviolabile privilegio, e mandando a tutti cui spetta, che fossero in-
violabilmente intertenuti ed osservati.

**112.** Sventuratamente cotesti statuti non pervennero fino a noi, od
almeno giacciono ancor ignorati in qualche archivio. Ma dal pream-
bolo delle patenti citate non ci pare dubbio, che dovettero essere
nel fondo un complesso di privilegii secondo il sistema bolognese,
temperati per altro dall'influenza governativa nel senso, che poteva
convenire coi principii politici dei ministri di Emanuel Filiberto.

E per non illuderci sulla natura dei medesimi noteremo, che
appena due mesi dopo, volendo il Duca che le cose dello Studio
non pigliassero difficoltà e ritardamento per la moltitudine delle per-
sone, deputava una giunta di tre fra' già stabiliti riformatori, che
avessero a provvedere a tutte le occorrenze dell'Università di qual-
siasi maniera; all'elezione, deputazione e deposizione dei
rettori, lettori ed uffiziali; agli aumenti ed alle diminuzioni di
stipendii; a ministrare giustizia più sommaria che fosse possibile a
tutti i lettori, scolari ed uffiziali dello Studio; a tener mano che si
trovassero al collegio rettori conformi agli ordini sovrani; assistere
all'elezione e creazione loro perchè non occorressero disordini; fare in-
somma, trattare, e risolvere tutti li negozii occorrenti all'Università,
e persone predette, derogando a tutte le cose che fossero in con-
trario, e specialmente agli statuti, ordini, decreti vecchi e nuovi,
che tale era sua mente (92).

**113.** Con siffatta larghezza di potere qui confermata ed accresciuta
ai Tre si comprende di leggieri, che non rimaneva altra libertà all'Uni-
versità degli scolari ed ai collegii de' dottori, che quella che piaceva
ai riformatori di non togliere.

La stessa giurisdizione del foro del conservatore apostolico (§ 65), che era in fatto già scomparsa, e probabilmente nella decadenza dell'Università sotto il dominio francese (1536-1564), ora fu abrogata in diritto.

Ma la città di Torino sentendo l'influenza che allora aveva la maggiore o minor copia de' privilegii, e bramando che restasse almeno un'immagine delle antiche franchigie allo Studio, perchè a frequentarlo più volentieri fossero allettati gli scolari, impetrò dal Duca, come apparisce da pubblico instrumento (23), che per le cause civili e criminali degli scolari ne spettasse la cognizione ad un conservatore dello Studio, il quale fosse leggista, e venisse deputato e scelto dal Sovrano sopra una rosa di tre dottori in leggi nominati dalla città. Ed infatti troviamo, che la città sotto li 8 dicembre dello stesso anno (24) presentava la convenuta terna al Duca, il quale costituiva conservatore generale dello Studio uno dei tre ivi nominati.

**111.** I diritti ed i doveri di questo alto ufficiale dell'Università ci sono noti assai bene, perchè definiti nelle patenti di nomina dei conservatori medesimi.

Il conservatore generale dello Studio doveva conoscere e giudicare in prima istanza in tutte le cause e civili e criminali, tanto attive che passive, dei lettori e degli scolari; ovviare e sedare i tumulti e rumori che per le concorrenze od altrimenti con poca dignità de' lettori occorressero, senza che il capitano di giustizia ed altri uffiziali vi si intromettessero. Aveva ogni giurisdizione, autorità, diritti ed emolumenti che spettano al rettore dello Studio, sì dalla ragione comune, come anche in virtù degli antichi privilegii concessi all'Università, e ciò mentre non vi fosse rettore, e quando vi era rettore, il conservatore restava l'assessore del medesimo, così ripetendosi successivamente ad ogni vacanza del rettore. Finalmente godeva di tutta l'autorità, onoranza, dignità, immunità, stipendii, emolumenti e diritti che spettavano a tal carica in virtù dei privilegii dello Studio, e spettare sogliono agli altri simili conservatori generali delle Università (25).

**115.** Sembrerà strano a taluno, che un uffiziale di tanta importanza, qual era questo, il quale veniva scelto ordinariamente tra i magistrati più distinti, e più tardi (1620) ebbe anzi annesso il grado di senatore ducale, non fosse in sostanza che l'assessore del rettore, epperò di grado inferiore al medesimo, mentre il rettore non era che un semplice studente. Ma il rettore studente era elevato in dignità dalla rappresentanza in lui personificata dell'intiera Università degli scolari; alla quale tuttavia non si osava negare una specie di importanza e di riverenza, siccome ai successori di coloro che avevano dato vita in Italia a que' nobili ed importanti instituti che sono gli Studii generali, prima ancora che vi pensassero popoli e re.

**116.** Sotto il regime della costituzione di Emanuel Filiberto lo Studio di Torino si levò al suo maggiore splendore. Ma non valse a mantenerlo il di lui successore Carlo Emanuele I; il quale, sebbene dotto egli stesso (26), e talora splendido protettore de' dotti, testimonii il Tasso ed il Guarini, in mezzo alle cure guerresche lasciò venir meno i pattuiti stipendii ai lettori e la dote all'Università, e con essa scomparire i migliori ingegni dalle cattedre torinesi. Ne fa dolorosa testimonianza la lettera dei riformatori al Duca dei 2 novembre 1627 (27), in cui gli rappresentano, da tre anni non aver S. A. segnato alcun rotulo; esser vacanti alcune letture primarie, per cui non si trovavano soggetti; e l'assegnazione fatta da S. A. sulla gabella de' tarocchi e stracci (verso il 1602) nella somma di duemila ducatoni annui per gli stipendii de' lettori non aver avuto alcun effetto. E l'oscurità de' nomi che ci presenta il rotulo del 2 dicembre 1627 (28) ce ne conferma vie meglio la dura verità.

**117.** Nel lungo corso de' cinquant'anni da lui regnati (1580-1630) emanarono pochi atti legislativi concernenti l'Università, i quali tocchino l'organica sua costituzione, che appena qui giova ricordare.

Agli uffici su riferiti del conservator generale aggiunse il carico di assistere a tutti gli atti pubblici, e di essere compromotore ordinario di tutti gli addottoramenti (29); ordinanza peraltro più grave

che a prima giunta non sembri, siccome quella che portava l'intervento di un uffiziale del Principe nelle promozioni stesse.

Rinnovò (1584) il divieto paterno di recarsi a studiare fuori dello Stato; ma ciò piuttosto per ragioni economiche, che per fine politico, cioè a dire « perchè la dilettissima sua Università di Torino fosse ognora più compita e maggiormente prosperasse (30). » Il qual decreto per le vicende delle passate guerre e degli altri accidenti occorsi essendo caduto in dimenticanza, lo confermò poi con altre patenti del 12 novembre 1620, in cui obbligò tutti quelli che studiavano fuori Stato a dover ritornare entro un mese sotto le gravi pene ivi stabilite (31), revocando assolutamente tutte le licenze concedute da lui stesso o da'Principi suoi figli, e rinnovando in compenso i privilegii, le grazie ed esenzioni già concedute all'Università da'suoi maggiori e da lui stesso.

Regolò l'esazione della carta e dei danari per le prime nevi, come regalia dovuta per consuetudine agli scolari, ordinando (32) a tutti i fondachieri di spezierie e droghieri residenti in Torino, esclusi gli speziali, di dovere rimettere ogni anno nel giorno di santa Catterina, nelle mani del segretario dell'Università, una risma di buona carta da scrivere di forma grande, per farne la solita distribuzione alli sindaci e consiglieri delle nazioni, ed ordinando parimente agli ebrei di consegnare nel medesimo giorno nelle mani del suddetto segretario la consueta somma di danari (33) per essere impiegata in comune beneficio dell'Università.

Da ultimo concesse agli scolari matricolati il privilegio di portare universalmente la spada e le altre armi lecite a'soldati della milizia (34).

**118.** L'Università degli scolari era tuttavia, conforme alla primitiva sua costituzione (§ 52), divisa in nazioni, e governata da' suoi sindaci e consiglieri: ma l'elezione di questi era cagione di frequenti brogli. Ciò apparisce chiaramente da un manifesto dei riformatori, in data del 15 maggio 1615 (35), con cui proibirono di nuovo a tutti gli scolari di brogliare nè per loro, nè per interposte persone nella nominazione

tanto dei sindacati che dei consiglierati, ne di dar le voci nell'elezioni legittime se prima non fossero dispupillati e matricolati (§ 135).

Il numero de' lettori nel 1586 era di trentotto; nel 1627 si trova ristretto a ventisei (36).

Nel rimanente faceva con modesto silenzio il suo debole corso la costituzione dell'anno 1571, non variata menomamente sotto il regno di Vittorio Amedeo I (1630 - 1637), nè sotto la tempestosa reggenza di Madama Cristina di Francia.

**119.** I collegii delle facoltà di leggi e di medicina in questo periodo di tempo introdussero alcune modificazioni ne' proprii statuti, le quali ci porgono una sufficiente idea dello spirito riformatore di quelle compagnie tanto nelle materie relative al progresso degli studii, la cui tutela era loro affidata nella privativa della promozione ai gradi, quanto nelle cose concernenti i loro proprii materiali interessi.

Cominciando dal collegio de' giurisperiti, l'interna costituzione del medesimo fu alquanto modificata.

Il priore sarà rinnovato ad ogni semestre, e senza brogli diretti nè indiretti. Anzi per ovviare alle ambizioni ed agli spergiuri *(sic)* esso verrà preso per ordine di anzianità, un semestre fra i dottori numerarii, e l'altro semestre fra i dottori sopranumerarii, e così per ordine finchè sia venuta a ciascuno la sua volta.

Il collegio avrà un avvocato, che duri in carica sei mesi, collo stipendio assegnatogli dal collegio, e sarà eletto per turno fra i numerarii ed i sopranumerarii.

I dottori sopranumerarii partecipanti agli emolumenti saranno solo i primi ottanta.

E perchè il numero d'essi non cresca all'infinito (1568) non si ammetteranno più altri nel collegio, salvo che siano o consigliere ducale, o senatore effettivo, o lettore ordinario, o cittadino torinese, o nobile dello Stato, ma cittadini o nobili laureati in Torino. Ma se alcuno dopo aver fatto gli studii in Torino avrà poi osato recarsi a ricevere i gradi in un altro Studio, ed in tal guisa avrà defraudato de' loro emolumenti i dottori, esso in tal caso, ancorchè ritornasse

e vi fosse nominato professore, non possa più essere ammesso nel collegio *in aeternum (sic)*. I lettori poi che vi furono ammessi soltanto per cagione della lettura, cessata questa, cesseranno di far parte del collegio.

**120.** Relativamente agli esami fu stabilito che ad evitare gli abusi, i punti da darsi negli esami pubblici e privati fossero quind'innanzi (1585) estratti a sorte da due urne, in cui il priore in principio del suo priorato dovrà deporre cinquanta tesi, scelte dall'uno e dall'altro dritto; le quali urne chiuse a chiave staranno presso il priore, e la chiave presso l'avvocato del collegio. I compromotori saranno cinque, ed all'esame privato interverranno essi soli.

Il laureando giuri d'avere studiato per un quinquennio continuo. – Alla presentazione del laureando basti l'intervento di sei dottori. – I dottori che non tronchino l'abuso di comunicare i punti ai candidati siano rei di spergiuro e colpiti d'infamia. – Il laureando assuma le insegne del dottorato fra due mesi dopo la recitazione dei punti.

I laureandi si presentino oramai (1586) senza la comitiva dei compromotori e dei dottori, e senza il loro accompagnamento se ne tornino pure a casa. Cessi eziandio (1578) nell'occasione della laurea l'accompagnamento de' suonatori di trombe e di cetere. Cessi perfino (1601) l'usata colezione; ma in cambio della malvagia e dei confetti (37) si diano due pani di zuccaro di due libbre caduno al priore, ed un pane di egual peso a ciascun dottore!

**121.** Veramente la materia in cui i riformatori degli statuti collegiali si mostrarono più progressivi, è quella dei depositi e delle propine.

Per l'esame pubblico ed il dottorato in ambe leggi la tassa fu portata a 565 fiorini di piccol peso di moneta di Savoia, da distribuirsi al solito nella proporzione ivi stabilita. Per il dottorato di un figlio di un dottore collegiato era di soli fiorini 250; per il dottorato che aveva il nome di gratuito era di fiorini 334! Se poi il dottorato era soltanto nel dritto canonico, il deposito si limitava a fiorini 286, grossi 7 e 2 quarti.

Noteremo ancora di volo, che i dottori, se accrebbero al loro priore le propine, non dimenticarono anche se stessi, e ne vollero da lui in cambio un solenne banchetto a tutti i collegiati nel giorno del suo ingresso in uffizio, ovvero a Natale. Ma per dire il vero, questa e simili aggiunte che tralasciamo, non erano da loro destinate all'erudita curiosità de' posteri; poichè il più bello, od almeno il più accorto dei capitoli aggiunti nella loro assemblea dei 24 ottobre 1574 porta, che gli statuti vecchi del collegio, colle riforme ed aggiunte ad essi fatte si stampassero bensì in numero di 200 copie per uso esclusivo de' dottori, ma non vedessero mai la luce pubblica.

Questi nuovi statuti del collegio de' legisti ad instanza del medesimo furono successivamente confermati ed approvati da Emanuel Filiberto colle patenti 28 settembre 1569, da Carlo Emanuele colle patenti 21 giugno 1614, e dalla reggente Madama Cristina colle patenti 23 giugno 1641, senza l'aggiunta di alcuna clausula.

**123.** Il collegio di medicina e filosofia rivide in questo mezzo tempo i suoi antichi statuti nell'anno 1612, ma le modificazioni allora fatte si trovano confuse con quelle posteriori del 1659; laonde non possiamo distinguere le une dalle altre, cosa veramente di poco rilievo. Considerate tutte queste modificazioni nella loro sostanza, la massima parte sono semplici dichiarazioni dei capitoli preesistenti, e poche le nuove aggiunte ai medesimi. Fra queste niuna veramente ci pare di qualche importanza, salvo quella dell'imbussolamento dei punti a maggior garanzia della sincerità degli esami, e l'altra della restrizione del numero de' promotori, atteso il diminuito numero delle cattedre.

Ma cosa di ben maggior importanza, relativamente a questi nuovi statuti, è l'approvazione data ai medesimi colle patenti ducali del 1 marzo 1613 (38). Perocchè con queste non solo si approvano, confermano ed omologano di parola in parola i predetti statuti, come già erasi fatto degli statuti del collegio de' legisti colle patenti del duca Ludovico nel 1457 (§ 103), ma vengono inoltre stabilite alcune regole da osservarsi inviolabilmente dal collegio stesso ne' dottorati in ordine

alle materie su cui dovranno versare i punti, al numero di essi e delle cure da esser soggetto di esame, al modo d'estrazione de' punti, ed infine al numero de' voti richiesti per l'approvazione.

**121.** V'ha di più. Il senato di Piemonte, con suo decreto dei 14 marzo 1613 (39), vista la supplica sportagli dal collegio de' medici per l'approvazione e conferma de' suoi statuti, previa conclusione dell'avvocato fiscale, li conferma pure ed approva; ma non già per modo di interinazione delle precitate patenti del 1.° marzo, bensì con formole tali, che dimostrano come allora il senato considerasse essere nelle attribuzioni sue proprie il concedere l'approvazione.

Dal che sembra a noi farsi manifesto, che presentemente non solo il governo, ma eziandio l'alto potere giudiziario, come i Parlamenti in Francia (40), allargando sempre più la loro competenza, estendevano anche la loro azione sull' interno regime della scuola, e che la centralizzazione dell'insegnamento si faceva sempre più forte a scapito degli antichi privilegii dell'Università e dei collegii. I quali alla loro volta, immemori dell'antica favola del cavallo chiedente aiuto all'uomo (41), mentre cercavano di accrescerli ed avvalorarli, li andavano anzi da per se stessi stremando e distruggendo.

---

# NOTE

(1) DENINA, Storia dell'Italia Occidentale, lib. IX, cap. X, pag. 70. Torino 1809.

(2) Così si esprimevano gli Stati colla moribonda loro voce: « 30. Più se degni operar » apresso suoa majestà et darni agiuto si rinovi l'università, et studio in questo paese per » l'utillità publica, et per il presente proveder almanco d'uno legi la Instituta. — *Risposta.* » Suoa Eccellenza molto voluntieri scriverà alla corte dil contenuto nel capitulo per farlo ac» cordar a suoa majestà se sarà possibile. » *Congregazione dei Tre Stati* nel 1547, presso SCLOPIS, op. c., pag. 372.

(3) Vedi i due proclami dei 25 novembre 1555 del rettore dell'Università, Carlo Prato, studente di leggi, a tutte le Università d'Europa, in cui annunziò l'instaurazione dello Studio torinese, ed i nomi de' lettori che dovevano leggere in quell'anno, presso DUBOIN, op. c., pag. 137, e VALLAURI, op. c., Documenti, tom. I, pag. 342.

(4) VALLAURI, op. c., tom. I, pag. 146.

(5) Ivi, tom. I, pag. 146.

(6) Diploma 6 ottobre 1560, presso DUBOIN, op. c., pag. 18.

(7) *Bulla Pii IV*, 22 settembre 1561, — *Bulla Pii IV*, 17 gennaio 1566, presso DUBOIN, pag. 23, 26.

(8) Memoriale ai capi della città di Torino, 18 maggio 1564, et 12 maggio 1566, presso DUBOIN, pag. 134, 137.

(9) Instrumento di convenzione tra i delegati di S. A. e quelli della città di Torino, 30 aprile 1567, presso DUBOIN, pag. 140.

(10) Sentenza del Senato di Piemonte in favore della città di Torino nella lite tra essa e la città di Mondovì per avere a sè l'Università degli studii, presso DUBOIN, pag. 140.

(11) DUBOIN, pag. 215.

(12) Ivi, pag. 217.

(13) Gli scolari a cui si davano queste tre letture dovevano dar sicurtà di leggere tutto l'anno, cioè anche nelle vacanze e nei dì festivi, salvo la settimana santa, le feste di Pasqua, li tre giorni di Pentecoste, il giorno e l'ottava della festa del Corpo del Signore, i primi quindici giorni di agosto per causa della creazione del rettore, e li tre giorni di carnevale. Vedi la citata Istruzione ai Riformatori, § 12, presso DUBOIN, pag. 218.

(14) CIBRARIO, Notizie sull'Università degli studii di Torino ne' secoli XV e XVI, Torino 1845, pag. 10.

(15) BALBO PROSPERO, Lezione sull'Università di Torino, § 17, negli atti dell'accademia delle scienze di Torino, tom. XXIX, pag. 218.

(16) Memoriale a' capi della città di Torino, e relative risposte di S. A., § 3, presso DUBOIN, pag. 149, 153.

(17) Ivi, pag. 150.

(18) Lettere Patenti, 7 dicembre 1572, presso DUBOIN, pag. 151.

(19) Patenti, 29 settembre 1424, presso DUBOIN, pag. 86.

(20) Vedi TROPLONG, op. c., cap. XIX, pag. 120.

(21) Patenti, 19 giugno 1574, presso DUBOIN, op. c., pag. 152.

(22) Ivi, 24 agosto 1574, presso DUBOIN, op. c., pag. 220.

(23) Capo d'instrumento di convenzione, rogato Caluxio, dei 4 ottobre 1578, presso DUBOIN, pag. 156.

(24) Vedi GALLI, Cariche del Piemonte, tom. II, pag. 20.

(25) Vedi le Patenti di nomina del conservatore generale, 22 dicembre 1583, presso GALLI, op. c., pag. 21, DUBOIN, pag. 269.

(26) Vedi BALBO, Lezione cit., § 23, pag. 219.

(27) DUBOIN, op. c., pag. 164.

(28) Ruolo degli stipendii per l'anno 1628, ivi, pag. 497.

(29) Vedi le Patenti di nomina del conservatore del 5 febbraio 1620, presso DUBOIN, pag. 271.

(30) Patenti 10 luglio 1584, presso VALLAURI, op. c., Documenti, tom. II, pag. 220.

(31) DUBOIN, op. c., pag. 167.

(32) Patenti 6 marzo 1606, presso DUBOIN, pag. 165.

(33) Se tale somma non era cambiata da quello che era nel 1674 e nel 1772, doveva essere di scudi trentuno ed un quarto, eguali a lire nuove di Piemonte 225, come impariamo dalle RR. Costituzioni del 1772, tit. XIII, art. 9, che ridusse l'antica consuetudine in legge, e dalla legge 12 ottobre 1848, che finalmente abolì quell'antica prestazione come ripugnante ai nuovi ordini politici.

(34) Patenti del 30 maggio 1602, presso DUBOIN, pag. 570.

(35) Ivi, pag. 571.

(36) Ruoli, presso DUBOIN, op. c., pag. 494, 497.

(37) Non si venne per altro di balzo alla riforma del capitolo *De confectionibus*, ma esso ebbe prima l'onore della seguente *Additio prima*, che ad alcuni non sarà forse discaro di leggere. « Item, quia plures fraudes committuntur in confectionibus, malvatico et vino, tam privati examinis, quam prioris collegii et promotorum, statuimus et ordinamus, quod bidellus collegii teneatur, et debeat primo et ante omnia de praedictis gustare, et si fuerint sufficientia erogare et erogari facere, et permittere, alias minime sub aestimatione iusti praetii eorum, et continuo si reperiatur malvaticum, vel aliud vinum foresterium, puta de thagia, detur medietas de illo, alia medietas de alio perfecto vino de patria albo et rubeo, medietas de albo et medietas de rubeo, prout hactenus servatum fuit, et de duplici confectione, scilicet morsellata, et coliandris, sive dragea. » *Statuta venerandi sacrique collegii iurisconsultorum Augustae Taurinorum. Taurini* 1614. Pag. 18.

(38) DUBOIN, op. c., pag. 456.

(39) Ivi, pag. 457.

(40) Vedi TROPLONG, op. c., cap. XXV, pag. 163.

(41) *Horatii Epist. I*, 10, 34

## CAPO VIII.

### RIFORME SUCCESSIVE FINO A VITTORIO AMEDEO II.

— 1648-1700 —

**125.** Quando si considera la piccola parte che i collegii prendevano alla direzione degli studii nelle rispettive facoltà, mentre godevano ancora piena libertà ed indipendenza, le deboli garanzie ch'essi cercavano per la serietà degli studii e la sincerità delle prove nelle promozioni, gli abusi e le corruttele moltiplici, che si erano nell'Università introdotti, egli non può recare nè maraviglia, nè rincrescimento il vedere passare ad una ad una le più importanti attribuzioni dei collegii dalle loro mani in quelle più forti e sperabilmente più provide dei riformatori preposti dal Sovrano alla direzione dello Studio. È questo il fatto più notevole che ci presentano le vicende della costituzione della nostra Università nel periodo di tempo a cui passiamo.

Già Carlo Emanuele II, colle patenti dei 2 ottobre 1674 (1), « volendo provvedere con adeguati rimedii ai varii abusi che si erano introdotti ed insensibilmente radicati, » ordinava che non s'ammettesse alcuno per conseguire la laurea alla recitazione de' punti pubblici e neppur dei privati, se non facessero fede a quel collegio, in cui dovranno conseguire la laurea, d'avere studiato sotto lettori approvati nel modo e tempo stabilito dalle leggi. Ordinava ai riformatori di invigilare acciocchè nel dare i punti pubblici e privati non si com-

mettessero negligenze, trascuraggini, compiacenze poco lodevoli, od altri disordini; e proibiva di comunicar in alcun modo al laureando antecedentemente quegli argomenti a cui dovrà rispondere, sotto pena della nullità dell'atto, e della sospensione per un anno dall'esercizio del loro ufficio ai lettori e compromotori colpevoli. Inoltre intimava alle città e persone che pretendessero aver facoltà di creare dottori, che dovessero far fede avanti la Riforma delle loro ragioni; prescrizione, come pare, diretta principalmente contra gli abusi che prevalevano nell'Università di Mondovì, la quale continuava a conferir gradi con vergognosa indulgenza, ma che intanto s'applicava pure all'Università di Torino.

**126.** Maggior innovazione introdusse nella costituzione vigente l'editto dei 25 marzo 1677 (2) della Reggente Madama Reale Maria Giovanna Battista, madre di Vittorio Amedeo, la quale segnalò il suo governo con varie utili instituzioni.

Venendo a vacare qualche lettura, ella vuole che il gran cancelliere, come capo della Riforma, riceva la nota di tutti i concorrenti alla medesima, e la metta al concorso per darla al più meritevole, nè si ammetta alcuno a nessuna lettura ordinaria o straordinaria, con stipendio o senza, il quale non abbia dato segno di suo sapere al detto concorso.

Il primo luogo di lettore non si dia che a persone segnalate e di gran nome, o che abbiano letto con applauso almeno dieci anni in una lettura ordinaria. Peraltro, in caso che si trovasse qualche uomo segnalatissimo, che fosse di tanto nome per lettura, o per opere stampate, da meritarsi non pure il primo luogo, ma la prima cattedra e la preminenza sopra gli altri, allora sarà dell'arbitrio sovrano dargli colla maggiore dignità stipendio eziandio maggiore; favore che potranno anche sperare quelli che ne saranno meritevoli per lungo servizio nell'Università.

Nella scelta de' lettori si richiederà, tra le altre condizioni, l'essere cattolico e di buona fama.

Gli stipendii de' lettori continueranno giusta le norme stabilite

da Emanuele Filiberto (§ 106), ma saranno accresciuti ad ogni triennio a giudizio dei riformatori, in modo peraltro che l'aumento non ecceda il venticinque per cento.

Niuno de' lettori potrà leggere, eziandio in casa propria, la lettura assegnata agli altri, ma solo esercitare gli scolari in quella che deve spiegare.

È proibito assolutamente ai lettori di far pratiche, nè per sè, nè per interposte persone, per avere maggiore numero di scolari, sotto pena della privazione dello stipendio ed anche della lettura.

Il collegio de' dottori non potrà ammettere alcuno alla laurea, che non abbia studiato cinque anni, inclusi i due di filosofia.

**127.** A siffatte modificazioni vi sono aggiunte alcune altre prescrizioni disciplinari, che qui tralasciamo. Aggiungeremo bensì che con altre patenti dello stesso giorno la Reggente mentre confermava gli antichi privilegii all'Università e ne aggiungeva loro de' nuovi, vietava a coloro che non conseguirono la laurea nello Studio torinese di portare il titolo di avvocato, ed esercitare alcun atto appartenente a tale qualità.

Fra tutte queste disposizioni, la più grande ed importante è certamente la legge dei concorsi, importata da Madama Reale in Piemonte dalla nativa Francia, la cui influenza prevaleva naturalmente nel suo consiglio, come in molte altre consuetudini del paese. Ma non sarà inutile osservare che un giudice molto autorevole così per dottrina nella storia patria, come per esperienza nelle cose dell'Università e dello Stato, attribuisce principalmente all'effetto di questa legge la scelta de' cattivi professori che allora più che mai ebbe lo Studio torinese, il che lo trasse al suo maggiore decadimento (3). Certo l'uso del concorso alle cattedre universitarie, costume straniero alla dotta Germania, e novellamente (1847) combattuto vittoriosamente nella Francia stessa (4), « a primo aspetto pare or-» dinato a favorire l'eccellenza, e forse il più delle volte favorisce » la mediocrità (5). »

**128.** I riformatori dal canto loro entravano presentemente a dar

norme più dirette all'insegnamento; a qual uffizio sebbene avessero diritto assai prima d'ora, non troviamo peraltro che l'esercitassero gran fatto.

Un regolamento dei riformatori, in forma di parere, indirizzato al Sovrano, e da lui approvato con rescritto dei 30 novembre 1689 (6), prescrive delle regole sulla distribuzione dell'insegnamento ordinario e straordinario de' professori, da farsi parte in casa dai rispettivi lettori (che tale era allora l'uso o la tolleranza), e parte nello Studio; sugli obblighi dei lettori straordinarii; sui compromotori nelle lauree; sul metodo d'insegnamento; sulle condizioni d'ammessione ai corsi ed agli esami; sulle difese pubbliche da farsi dagli studenti coll'assistenza de' lettori; sull'orario delle letture; sulla frequenza delle scuole.

Che più? La tassa stessa dei depositi dei denari per la laurea e delle propine, finora esclusiva e bene studiata materia dei collegii, la quale nelle facoltà di leggi e di medicina, per l'eccesso della somma a cui saliva, era la precipua cagione per cui gli studenti si recassero altrove a prendere il dottorato, diventò ora soggetto delle prescrizioni della Riforma; nè essa credette indegno della sua gravità tassare quivi non solo i danari per la laurea, ma anche lo zuccaro per i punti privati, non dimenticando perfino la colezione ed i guanti! E ciò sia detto a discarico de' collegii.

**129.** Assaliti i collegii fino in questi intimi loro penetrali, non dovevano essere risparmiati da altri più facili lati. Il Sovrano approvando colle patenti 15 marzo 1659 (7) le addizioni e limitazioni fatte dal collegio de' medici ai loro statuti vecchi e nuovi, insieme coll'approvazione ingiunse nuovamente ai dottori parecchie regole intorno all'imbussolamento dei punti, alla rinnovazione delle tesi e delle cure, ed altre simili prescrizioni da osservarsi nelle collazioni del dottorato, siccome già era avvenuto al loro collegio nel 1623 (§ 123).

Una relazione del senato di Piemonte al Duca ne promoveva un ordine in data delli 11 agosto 1663, con cui si proibisce ad ogni

dottore, lettore e scolaro nell'Università di difendere tesi senza la previa permissione del senato stesso (8), restrizione gravissima della prerogativa de' dottori.

Due anni dopo essendovi contesa fra i dottori collegiati di legge circa il numero di quelli che dovessero seguitare la processione con le torchie nella festa ed ottava del *Corpus Domini*, qui pure non isdegnava d'intervenire l'autorità del Principe, imponendo al collegio che il numero di cinquanta e non più fosse sufficiente (9).

**130.** Ma siffatte misere gare dimostrano d'altra parte a quali futilità e bassezze scendessero omai le cure de' collegii. Tra le quali non indegna forse di special menzione crediamo la controversia lungamente allora agitata tra il collegio de' medici e quello de' legisti per la parità di trattamento fra di loro nelle pubbliche solennità. Tale parità riconosciuta da Emanuel Filiberto (10), da Carlo Emanuele I (11), dall'Infanta D. Catarina (12), e da Carlo Emanuele II (13) attuata sopratutto nella processione fatta per la pace d'Italia nel 1696 con precedenza dei medici sui legisti per ragione di turno, era sempre più contestata da questi, che pretendevano la precedenza perpetua su quelli; ed infatti riuscirono, ma più tardi, ad ottenerla.

**131.** I soli statuti del collegio de' teologi furono a questo tempo riformati e pubblicati senza soggiacere ad alcuna esterna influenza.

Secondo tali riforme, certamente non molto radicali, i membri del collegio saranno per l'avvenire divisi in numerarii e sopranumerarii. I numerarii saranno dodeci, conforme al numero del sacro collegio degli Apostoli (*sic*). Tutti gli altri saranno sopranumerarii, de' quali i soli dodeci più anziani parteciperanno alle propine. L'ingresso nel collegio è aperto a tutti, ancorchè non residenti ordinariamente a Torino.

Il decano dovrà essere sempre eletto fra i numerarii residenti, e che abbiano compito almeno dieci anni di aggregazione.

Il promovendo alla laurea dovrà avere almeno due compromotori, uno necessario e l'altro volontario, da prendersi secondo le regole ivi stabilite.

Per evitare gli abusi tanto nell'esame privato, quanto nel pubblico, i punti saranno estratti dal *magister sententiarum*. – La laurea avrà luogo nella chiesa del *Corpus Domini*. – Il deposito per gli esami e per l'aggregazione sarà secondo la nuova tassa ivi annessa; la quale fu assai più moderata che nelle altre facoltà.

Il numero de' dottori collegiati in teologia, oltre i 24 partecipanti, nel 1701 era di 58.

Nel collegio di leggi il numero totale dei dottori partecipanti agli emolumenti nel 1680 era di trecento sessantasei (14), non compresi gli assenti. Sì facile era l'ingresso nel collegio, e lusinghiero ed utile per gli annessi privilegii l'onore d'appartenervi!

**132.** La giurisdizione del conservatore generale dell'Università continuava non solo nella pienezza de' dritti già conferitigli (§ 114), ma venne eziandio rinforzata; e fu stabilito che in tutte le cause civili e criminali in tutto lo Stato fra lettori, studenti, officiali ed inservienti, fossero attori o rei, la prima giurisdizione ordinaria spettasse al conservatore predetto, inibendo al senato ed a qualunque altri ufficiali d'intromettersi in modo alcuno in dette cause, sotto pena della nullità degli atti e delle sentenze, che in caso contrario venissero a seguire (15). In caso che gli studenti commettessero qualche inconveniente o delitto leggiero, senz' animo deliberato, nè effusione di sangue, fu dato al medesimo conservatore di conoscere di tali delitti conforme a giustizia; con ciò ch'esso dovesse valersi in dette cause d'uno de' procuratori fiscali generali, riservando per altro al fisco ed al reo l'appellazione al senato di Piemonte (16).

**133.** Quest'ampliazione o conferma di privilegio circa il foro conservatoriale l'avevano supplicata gli studenti in un memoriale a capi (17), che comprendeva parecchie altre domande, alle quali quasi tutte il Sovrano favorevolmente provvide. Per questo venne concesso agli studenti d'essere ognuno d'essi particolarmente sotto la speciale protezione e salvaguardia del Sovrano, e d'esser tenuto persona onorata e nobile. Ebbero per ognuno di essi, così studenti come ufficiali, l'esenzione ed immunità da qualsivoglia sorta di carichi ed

ufficii personali, non che da porti, transiti e simili gabelle. – La prerogativa di non essere molestati nelle persone per qualsivoglia debito meramente civile. – Il permesso di portar armi offensive e difensive viaggiando sì a cavallo come a piedi, purchè portassero secò le loro lettere di studente regolarmente spedite, come ivi è prescritto. – Il privilegio di esigere le loro regalìe non solo da' fondachieri e dagli ebrei (§ 117), ma anche quelle da' saltimbanchi, non che i biglietti d'entrata alle commedie, ai giuochi di corda, ai trincotti, e le regalìe del tabacco ed altre simili.

E siccome il titolo, che faceva riconoscere il diritto di scolarità, cioè il diritto al godimento de' privilegii proprii degli scolari, erano le lettere di studente, ossia la matricola, la quale si spediva dagli ufficiali delle rispettive nazioni; per questo essi chiesero che l'autorità sovrana avvalorasse le dette lettere, facendole sottoscrivere dal conservatore e dal segretario dell'Università; il che il Sovrano, non che concedere, comandò che fosse fatto.

**131.** Le nazioni degli scolari erano presentemente tredici, come altrove (§ 52) fu già accennato, e serbavano ciascuna i loro proprii ufficiali col titolo di consiglieri e sotto consiglieri, che n'erano i capi, come dell'università intera degli scolari era capo il rettore o sindaco, che aveva pure un vice sindaco.

Risguardano in particolare i consiglieri due articoli delle citate patenti di M. R. Giovanna Battista. In uno di essi, stante gli abusi che occorrevano nella distribuzione del danaro, che si esigeva annualmente dall'università degli ebrei ogni volta che non si creavano i sindaci, inibisce ai consiglieri di esigere direttamente il danaro dovuto dagli ebrei, i quali dovranno invece pagarlo nelle mani del segretario dello Studio.

Nell'altro proibisce a tutti i consiglieri e ad ogni altro studente dell' Università di prendere nè esigere cosa alcuna al nome di spupillatura, sotto pena di venticinque scudi d'oro per caduno, e che per farsi riconoscere quali studenti dell'Università debbano farsi registrare dal segretario della medesima e riportarne lettere apposite da esso sottoscritte, e sigillate col sigillo dell'Università.

**135.** Per intendere la quale disposizione è da ritenere che lo scolare matricolandosi, ossia munendosi delle lettere di studente, che gli erano spedite dagli ufficiali della sua nazione, secondo il linguaggio scolastico del tempo, rimaneva spupillato e riceveva il nome di provetto. La spupillatura poi era la retribuzione che si pagava ai consiglieri per la spedizione della matricola.

Una copia è pervenuta fino a noi di cotali matricole, ed è quella rilasciata dal consigliere della provincia di Monferrato Carlo Francesco Crista allo studente Giangiacomo Ambrosio, in data dei 19 marzo 1671 (18). Or quando leggiamo in essa, che dall'ufficiale della nazione veniva sul serio conferito il diritto allo scolare provetto « di entrare liberamente in ogni scuola, alzare la voce, schia- » mazzare, interrompere nel maggior fervore del corso tutti » i lettori, e, rimosso ogni ostacolo, disturbare di proposito (19), » comprendiamo agevolmente come a siffatte vergogne il Sovrano abbia voluto sostituire altre più decorose matricole, e preporre altri ufficiali alla spedizione delle medesime.

**136.** Senonchè in questa prescrizione, chi bene l'esamini, non v'ha un semplice cangiamento di forma, ma un gravissimo mutamento di sostanza, che s'attuava nel governo dell'Università. Perocchè la facoltà di conferire il titolo, che solo dava ragione al godimento de' privilegii degli scolari, in questa guisa dalle mani degli ufficiali dell'Università passò nelle attribuzioni del segretario dello Studio, cioè a dire dell'uffiziale dipendente dalla Riforma e dal Sovrano. Insomma la metamorfosi del reggimento universitario s'accostava sempre più al suo compimento.

**137.** Quanto ai lettori la loro condizione non venne alterata, ma il loro numero pare che venisse declinando col cadere del secolo stesso. Dai rotuli, che n'abbiamo, si rileva che nel 1687 i lettori sommavano a trentadue, cioè tre nella teologia, tredici nel dritto canonico e civile, dieci nella medicina e chirurgia, e sei nelle arti. Tra queste non erano più comprese le bellelettere che erano state soppresse nell' Università sotto Emanuel Filiberto, e passate nel collegio de' Gesuiti (20).

Nel 1690 il numero de' lettori era ristretto a diciassette, cioè otto nelle leggi, otto nella medicina e chirurgia, ed uno nella filosofia (21).

Nel 1698 si trovava ridotto a soli quattordici, che erano cinque di leggi, sette di medicina, uno di teologia, ed uno di filosofia (22).

I travaglii delle guerre, il cattivo gusto letterario dominante nello Studio e nel paese, il difetto di lettori celebri, la trascuranza dei collegii delle facoltà, la debolezza od insufficienza dei riformatori stessi, avevano lentamente condotto l'Università ad una bassezza veramente compassionevole.

**138.** Ma già era salito al trono e del suo nome aveva riempito l'Italia chi doveva fra poco accingersi all'impresa della ristorazione dell'Università, e largamente compiendo il disegno di Emanuele Filiberto di trasformarla in un instituto intieramente nazionale, stendendo l'azione diretta del Governo su tutte le persone e le cose attinenti alla medesima, doveva chiamare l'Università torinese a nuovi e più felici destini.

# NOTE

(1) Duboin, op. c., pag. 872.
(2) Ivi, pag. 182.
(3) Balbo, Lezione citata, pag. 222, § 32.
(4) Nella discussione alla camera de' Pari sull' insegnamento della medicina. Vedi Cousin; *Instruction publique en France*, Paris, 1850, tom. III.
(5) Balbo, ivi.
(6) Duboin, op. c., pag. 222, 229.
(7) Ivi, pag. 459.
(8) Ordine di S. A., presso Duboin, op. c., pag. 1565.
(9) Biglietto di S. A. dei 10 giugno 1665. Ivi, pag. 396.
(10) Ordine di S. A. 15 giugno 1575. Ivi, pag. 423.
(11) Ordine di S. A. 8 aprile 1587. Ivi.
(12) Rescritto dei 28 luglio e 29 agosto 1559. Ivi, pag. 424.
(13) Lettere patenti dei 10 aprile 1661. Ivi.
(14) Vedi *Statuta antiqua et nova Coll. Iurisconsultorum. Augusta Taurinorum*, 1680, pag. 245 e seg.
(15) Vedi Patenti di nomina del 18 gennaio 1659, presso Duboin, op. c., pag. 272.
(16) Patenti 22 novembre 1674. Ivi, pag. 178.
(17) Duboin, op. c., pag. 175.
(18) L'originale esiste nella biblioteca Balbo. — Vedi Vallauri, tom. II, pag. 128; Duboin, pag. 569.
(19) « . . . . Quare nos ea qua fungimur auctoritate, obliterato p u p i l l i nomine, magnum p r o v e c t i nomen concessimus. Ita ut gymnasia quaeque aperta possit introire, in iisque v o c i f e r a r e, e x c l a m a r e, l e c t o r e s q u e o m n e s, in ferventiori lectionum cursu omnibus remotis impedimentis o m n i n o p o s s i t p e r t u r b a r e, eaque omnia libere profiteri, quae bonum decent scholarem. » *Matricola*, ivi.
(20) Balbo, lez. cit., §§ 28, 29, pag. 221. — Vallauri, tom. II, pag. 19.
(21) Archivii di corte. Univ.
(22) Ruolo presso Duboin, op. c., pag. 1578.

## CAPO IX.

### PRIME COSTITUZIONI PER L'UNIVERSITÀ DI VITTORIO AMEDEO II.

— 1700-1728 —

**139.** Vittorio Amedeo II, il quale, se gli spiriti guerrieri fomentava, non però negligeva le arti pacifiche, infino dall'anno 1700, nel glorioso riposo che gli aveva recato la pace di Ryswich (1697), applicava l'animo alla ristorazione della desolata Università; ed a quest'uopo appunto aveva mandato degli uomini idonei nelle più rinomate accademie d'Europa [1] per farvi tesoro di utili cognizioni. Ma in quell'anno stesso richiamato tostamente alle armi per la guerra suscitatasi per la successione di Spagna, indi (1703) ingaggiatosi in quella tremenda lotta con Francia, che finì colla memoranda vittoria del 1706 (7 settembre), ne dovette per pochi anni interrompere il ben augurato disegno. Ripreso questo nel 1711, coi raccolti lumi della straniera esperienza [2] lo andava maturando, e già attendeva ad innalzare per l'Università la magnifica sede, che ancora presentemente l'è dedicata, quando il congresso di Utrecht (1713), aggiungendo la reale corona di Sicilia alla ducale di Savoia, richiamò un'altra volta il Principe a più gravi e lontane sollecitudini, e soltanto dopo l'avvenuto cambio della Sicilia colla Sardegna (1718) potè aver pieno effetto il quadrilustre suo divisamento.

**140.** Un preludio alle concepite riforme sono le patenti dei 22 maggio 1717, colle quali il Re, prenunziata la sua intenzione « di

restituire l'Università nell'antico suo splendore e stabilire gl' impieghi necessarii per mantenerla nel florido stato in cui sperava di metterla, » vi stabilisce intanto l'uffizio di avvocato fiscale regio coll'incarico d'invigilare all'osservanza della costituzione e degli statuti.

Questa carica venne creata dal Re sulla proposta fatta dal dotto siciliano D'Aguirre nel suo elaborato progetto di riforma dell'Università, che Vittorio Amedeo l'aveva incaricato di stendere (3), ed al medesimo essa venne degnamente affidata.

Altra disposizione preparatoria furono le regie patenti del 24 marzo 1719 (4) colle quali vennero soppressi tutti i collegii che conferivano gradi, ad eccezione de' Torinesi; legge fatale massimamente ai Mondoviti, la cui Università rimase quindi chiusa per sempre.

Ma le vere e memorabili riforme di Vittorio Amedeo sulla pubblica istruzione stanno nelle tre costituzioni per l'Università, che successivamente egli le diede; le prime cioè in data del 25 ottobre 1720, colle aggiunte fatte alle medesime coll'editto 29 ottobre 1721; le seconde del 20 agosto 1723, che fanno parte delle regie costituzioni generali del Regno, ed a cui serve come d'appendice il regio editto dei 27 giugno 1724; e finalmente quelle del 20 agosto 1729. Queste ultime principalmente sono le più note e famose, siccome quelle in cui si riassumono e compiscono le riforme effettuate o tentate nelle costituzioni antecedenti.

**111.** Colle costituzioni del 1720 il governo dell'Università venne affidato ad un consiglio di riforma composto dei riformatori che saranno eletti dal Re, e del conservatore dell'Università, che sarà ad un tempo il capo di essi.

Il numero de' riformatori non fu definito; ma dalle nomine successivamente fatte troviamo che furono quattro; cioè un professore emerito di leggi, allora presidente della R. Camera de' conti, un dottore di teologia, il primo sindaco di Torino, e l'avvocato fiscale della R. Università sopra menzionato (5).

A questo capo era dato l' incarico di sostenere e difendere i privilegii, diritti, persone, ragioni e beni dell'Università; – essere

solo giudice di tutte le cause criminali de' lettori, scolari, bidelli ed altri uffiziali, ed in tutte le cause civili dei medesimi entro i limiti ivi descritti, procedendo, conoscendo e terminando ogni litigio sommariamente, senza formalità di processo ove fosse possibile, e senza appellazione alcuna al senato, ma con sola revisione al medesimo ne' casi ivi contemplati; – dar gli ordini più utili a sostenere il decoro dell'Università; – amministrare i danari e le rendite di essa; – promuovere l'accrescimento della coltura delle buone lettere e dei costumi della gioventù; – riscuotere diligentemente l'osservanza degli statuti e regolamenti.

**142.** I riformatori insieme col conservatore avevano l'uffizio di soprintendere ai professori, ai collegii ed agli altri uffiziali; – ricercare insigni professori dovunque si potessero avere (col che fu implicitamente abolito il concorso (§ 126), e proporli al Re perchè potesse invitarli a professare nella nostra Università; – approvare o riformare il calendario, che ogni anno sarebbe loro presentato dall'avvocato fiscale, contenente le diverse materie dell'insegnamento e l'orario; – invigilare che s'insegnassero dottrine sane, non contrarie alla religione ed alle ragioni della corona (ardevano allora le controversie colla curia romana), « e che i canonisti e legisti non le appoggiassero a decisioni, consulenti ed altri autori, ma solamente ai canoni, leggi e glose, ed interpreti più accreditati. » Avevano inoltre la facoltà di andare, uniti o separatamente, ad udire le lezioni dei professori, per accertarsi se i lettori compissero il loro dovere.

**143.** A parte del governo volle pure che vi fosse l'avvocato fiscale coll'annessa qualità di censore dell'Università, ed oltre l'uffizio già affidato all'avvocato fiscale nelle prime patenti di creazione di tale carica (§ 140), fu commesso al medesimo di fare avanti il conservatore, il consiglio della riforma, ed ovunque fosse d'uopo, le opportune instanze per la rigorosa osservanza degli statuti e delle ordinanze tanto nel di lei regolamento quanto nelle collazioni dei gradi; al qual effetto esso doveva chiamarsi ovunque si trattasse degli interessi e privilegii universitarii. Quando peraltro si trattasse dei diritti

della corona e dell'interesse pubblico, esso era tenuto a consultare l'avvocato e procuratore generali del Re.

Al medesimo avvocato fiscale dell'Università volle spettasse la censura dei libri e degli scritti da stamparsi, tanto di quelli concernenti la detta Università, quanto di tutti gli altri, ma ciò sotto la suprema vigilanza del gran cancelliere.

Era parimente di sua spettanza l'invigilare sulla disciplina e sui costumi degli studenti « con investigare la loro conversazione, ed avvisare il conservatore, riformatore, e chiunque spetti, qualora li vedesse deviare dalla strada della virtù e dalla dovuta morigerazione. »

**144.** Il rettore o sindaco dell' Università fu ordinato che fosse tuttavia assunto annualmente fra gli studenti, per giro di facoltà, incominciando dalla teologia, ma eletto dal Re sur una terna formata da quattro elettori per facoltà nominati a voto universale dagli studenti delle facoltà rispettive.

Le sue attribuzioni furono ridotte ad invigilare che non succedessero risse o disordini; che gli scolari non passeggiassero, nè facessero circoli nè dimora nel cortile o nei portici dell'Università (lo Studio doveva appunto aprirsi ventitre giorni dopo nella nuova sua sede); che gli scolari matricolati non pagassero cosa alcuna ai loro condiscepoli od a qualsivoglia altra persona dell'Università per l'ingresso alla medesima. Egli dovea pure assistere alle lauree ed alle funzioni pubbliche.

I suoi privilegii furono ridotti a conseguire gratuitamente i gradi di licenziato e dottore, previi i soliti esami; a nominare uno studente della sua facoltà, povero ma peraltro meritevole della laurea, acciò colla precedenza dei prescritti esami gli fossero parimente conferiti *gratis* i suddetti gradi. Dell'antica giurisdizione rettoriale non fu più parola.

**145.** Più grave riforma ebbero fin d'allora i tre collegii delle facoltà. Il numero de' dottori in ciascun collegio fu providamente ristretto, e fissato senz' altro a tredici ordinarii, compreso il priore, e sei straordinarii per supplire unicamente in caso d'assenza o d'im-

pedimento degli ordinarii. Sì gli uni come gli altri dovevano essere scelti e nominati dal consiglio della riforma, ed approvati dal Sovrano, senz'alcuna iniziativa od ingerenza del collegio stesso.

I lettori potevano esservi ammessi, ma era loro vietato d'intervenire alla ballottazione dei promovendi. Vedremo peraltro tra poco (1723) ordinarsi che nel collegio fossero compresi anche i lettori. Intanto fin d'ora fu prescritto (art. 22) che nelle pubbliche funzioni l'università de' lettori avesse la precedenza sui collegii de' dottori.

Fu questo un radicale cangiamento nella organizzazione e natura de' collegii. I quali perdendo in questa guisa il diritto di rinnovarsi a loro talento, passavano interamente sotto la dipendenza del Governo, e con essi vi passavano le primiere attribuzioni loro proprie in ordine alle promozioni ed agli esami pel conseguimento dei gradi. Oramai i dottori collegiati, ben lungi dal costituire essi soli, od essi principalmente, le facoltà rispettive investite del diritto d'esame e di promozione in virtù degli antichi loro privilegii, assumevano anch'essi la qualità di semplici uffiziali del Governo, e dalla sola sua autorità ricevevano la facoltà di « servire attorno per esaminare i promovendi (art. 29) » a termini della legge, in concorrenza coi lettori, e gerarchicamente inferiori ai medesimi. Imperocchè ai lettori solamente essendo commesso l'ufficio dell'insegnamento autorevole qual servizio pubblico a nome ed a carico dello Stato, insieme con esso doveva naturalmente loro spettare il diritto sopra tutti gli altri di conoscere negli studenti del profitto tratto dall'insegnamento medesimo.

**146.** I gradi fu ordinato che fossero due soli in ciascuna facoltà; licenza e dottorato, oltre il magisterio a parte nelle arti.

Il tempo legittimo dello studio per l'ammessione alla licenza fu fissato a quattro anni per la facoltà di leggi, ed a tre nelle altre. Esso doveva comprovarsi per mezzo di fede giurata rapportata dai proprii lettori. Presentata la fede al priore o decano del collegio, questi doveva deputare il lettore primario di essa ed un dottore collegiato per turno ad esaminare separatamente il promovendo per

lo spazio non minore di un'ora, nè maggiore di due; nè alcuno poteva intervenirvi, tranne l'avvocato fiscale. L'esame doveva versare sopra le materie insegnate, e sopra quanto parrebbe agli esaminatori più opportuno secondo la propria coscienza; i quali dovevano quindi dare una fede giurata dell'idoneità di detti promovendi.

Se tal fede era favorevole, il priore ammetteva il promovendo all'estrazione dei punti per la recitazione dei medesimi, da farsi fra 24 ore nell'aula, non più del cancelliere, ma dell'Università, avanti tutto il collegio, con assistenza del rettore e concorso degli studenti.

L'argomentazione contra il licenziando doveva farsi da due lettori primarii e da due dottori collegiati per turno d'anzianità; finita la quale, se dalla pluralità de' voti raccolti era giudicato abile, gli si conferiva il grado di licenziato, e se gliene spedivano le patenti.

Tace qui la legge da chi la licenza fosse conferita, se cioè dall'autorità, come prima, del cancelliere, ovvero del collegio. Ma l'autorità e l'intervento del cancelliere venendo esplicitamente richiesti nel dottorato, il silenzio intorno al cancelliere nella licenza ci sembra arguire l'assenza di esso nella collazione di questo grado.

**147.** Per conseguire il dottorato fu prescritta una nuova fede giurata dei lettori di assidua continuazione allo studio per un anno dopo la licenza; un nuovo esame privato più vasto e rigoroso; una nuova recitazione di punti da farsi fra 24 ore dopo l'estrazione dei medesimi, nell'aula dell'Università, davanti il collegio ivi convocato e presieduto dall'arcivescovo di Torino come cancelliere dell'Università, o dal suo vicario, coll'assistenza del rettore della medesima e dei lettori della facoltà; una nuova argomentazione contra il laureando dai due dottori più giovani del collegio.

Finita questa, se dalla pluralità dei voti secreti, assenti il laureando, i promotori e tutti gli astanti, il candidato era approvato, esso allora si richiamava coi promotori e' lettori; e, notificatagli la sua approvazione, coll' autorità di detto cancelliere gli si conferiva dal collegio il grado e le insegne del dottorato.

**148.** Qui, a nostro credere, erasi compito un grave cangiamento di

forma, che tocca il vivo della sostanza. Imperocchè dal complesso di queste disposizioni a noi pare di comprendere che l'esame privato e pubblico col successivo grado, cui fu conservato il nome di licenza, avevano per questa legge preso la natura di un puro esperimento richiesto di sua autorità dal Sovrano, siccome prova del progresso fatto dal candidato nella scienza, e come mezzo ad un tempo pel conseguimento del dottorato. Il dottorato era diventato il vero supremo grado accademico, e cessava omai di essere una pura ceremonia di ricevimento nel corpo od università dei maestri o dottori (§§ 40, 78, 90, 98). L'autorità di conferire efficacemente il supremo grado accademico in ciascuna facoltà (il quale sottentrava alla primitiva licenza d'insegnare autorevolmente) era tuttavia fino ad un certo segno riconosciuta dallo Stato nel cancelliere ecclesiastico; ma tale collazione, lungi dal restare un'attribuzione meramente ecclesiastica, e di serbare tutti gli antichi riti, aveva assunto una forma puramente accademica e civile, alla quale l'autorità sovrana prendeva la massima parte, determinandone essa sola tutte le condizioni e la forma.

**149.** Ma dappoichè per le RR. costituzioni del 1720 era stata riaperta l'Università, e lettori di merito insigne, sebbene ancora scarsi di numero (16), ne sostenevano il decoro, l'esperienza ebbe in breve fatto conoscere la necessità di alcune dichiarazioni ed aggiunte alle medesime; alle quali fu provveduto senz'indugio col R. editto del 29 ottobre 1721 [(6)].

Con questo alle primiere incumbenze dei riformatori fu aggiunto l'obbligo di recarsi uno di essi per turno all'Università ciascun giorno di lezione almeno una volta, per provvedere ai bisogni occorrenti.

Parimente all'incumbenza dell'avvocato fiscale e censore fu aggiunto l'obbligo dell'assistenza giornaliera all'Università. La censura a lui spettante de' libri e delle scritture da stamparsi fu meglio determinata, e ristretta solamente a ciò che potesse concernere l'autorità e giurisdizione regia, il bene e buon governo dello Stato, il decoro dell'Università e la contravvenzione ai diritti della medesima.

Furono prescritte ai professori norme più precise intorno all'insegnamento; imposto ai medesimi l'obbligo di far sostenere agli studenti delle tesi sabatine e mensili, con facoltà ai professori di matematica, d'eloquenza e di lingue, di scegliere invece delle tesi quegli esercizii che crederebbero più convenevoli a' loro discepoli.

Fu regolato il corso d'anatomia, ed imposto l'obbligo ai professori di anatomia e di chirurgia di fare annualmente le dimostrazioni sul corpo umano nel teatro anatomico.

Anzi, per provvedere vie meglio al progresso ed alla dignità dell'arte salutare, ai tre collegii de' dottori già esistenti fu aggiunto un collegio di chirurgia, composto di dodici membri, i quali eleggerebbero annualmente il loro priore, ed avrebbero le incumbenze da stabilirsi negli statuti particolari del medesimo collegio, e da approvarsi dal Sovrano.

E fu stabilito che tre sarebbero le specie d'esami in chirurgia, secondo la differente destinazione de' chirurghi, o per le terre e villaggi, o per le città, o per l'aggregazione al collegio chirurgico di Torino.

**150.** Altre modificazioni ancora s'introdussero circa i gradi. Ai due gradi già stabiliti di licenza e dottorato si aggiunsero per ciascuna facoltà il grado di baccellierato e quello di dottore f o r m a l e collegiato, che ora diciamo semplicemente c o l l e g i a t o.

Il baccellierato si conseguiva al fine del primo anno scolastico, previo esame de' professori alla presenza d'uno de' riformatori deputato dal conservatore.

Per conseguire il grado di collegiato formale bisognava far un corso speciale di licenza di due anni; per essere ammesso al quale l'aspirante dovea supplicarne il consiglio della riforma al termine del terzo anno scolastico. Il candidato doveva a tal fine sostenere fra tre mesi due esami di due ore caduno sulle materie e nelle forme ivi determinate, dati da due professori e da tre dottori collegiati estratti a sorte, coll'assistenza di due riformatori, del rettore e dell'avvocato fiscale.

Se era ammesso al corso, era tenuto nel primo anno a dare

due prove de' suoi studii per mezzo della pubblica difesa di due altre tesi estratte a sorte, per due ore caduna, alla presenza dei sopraddetti, e presiedute la prima da un dottore collegiato deputato dal conservatore, che faceva le parti di professore, l'altra da un professore nominato parimente dal conservatore; e dopo questa seconda prova veniva conferito il grado di licenza.

Nel secondo anno il licenziato dovea sostenere una terza prova o difesa più grande, che durava due ore al mattino ed altrettante dopo il pranzo, con l'assistenza del consiglio della riforma, del collegio de' dottori e dei professori della facoltà rispettiva, i quali tutti, finiti gli argomenti, procedevano alla votazione.

Terminate le suddette prove, ed esaminati ed approvati gli atti delle medesime dal consiglio della riforma, questo concedeva che si venisse alla collazione del dottorato: nella quale si osservavano tutte le disposizioni già stabilite per ottenere tale grado con la sola aggiunta, che il candidato si dichiarava solennemente dottore formale del collegio.

**151.** Questo nuovo più liberale sistema di aggregazione al collegio per mezzo di pubblico esame venne sostituito all'elezione arbitraria, che nelle costituzioni dell'anno precedente si era stabilita. La gravità delle reiterate prove sopra accennate dimostra quale importanza ora per la prima volta si volesse dare alla condizione di una provata idoneità dei dottori che bramavano essere aggregati al collegio; e ciò ben altrimenti da quello che richiedevano nell'ingresso ne' rispettivi collegii gli antichi e nuovi statuti de' medesimi al tempo della loro autonomia.

La qual condizione d'altra parte era indispensabile tanto per sostenere il lustro dell'Università, quanto per raggiungere lo scopo, che il Sovrano si proponeva nel conservare i collegii, di farli cioè concorrere co' lettori negli esami e nelle promozioni, e supplire ove d'uopo nelle letture ai medesimi.

**152.** Veramente la pubblica prova di siffatta idoneità non fu mai per l'addietro una condizione per l'aggregazione ai collegii, nemmeno

negli ultimi tempi, di cui fanno menzione i loro statuti. Le aggiunte più recenti che ne abbiamo sono quelle del collegio de' giurisperiti del 1707 e 1708 (7), e ci duole il dover dire che le loro deliberazioni versano tuttavia sulle propine dello zuccaro – sull'addottoramento *more nobilium;* – su questioni per l'eligibilità al priorato, e simili.

Grande bensì durava la brama in tutti i dottori di essere aggregati al collegio per goderne gli utili e parteciparne dei privilegii; sicchè dal 1680 al 1708 ne furono aggregati ducento e sessanta! (8) E saviamente ad impedire tanta irruzione mirava la limitazione del numero de' dottori già stabilita nelle nuove costituzioni del 1720, e la condizione dei ripetuti pubblici esami ora qui aggiunta.

**153.** Intorno ai gradi di licenza e dottorato semplice fu prescritto che ne' pubblici esami per il conseguimento dei medesimi dovesse intervenire il consiglio della riforma; – che i promotori tanto per l'uno come per l'altro grado fossero due e non più; – che l'intervallo fra l'estrazione e la recitazione dei punti fosse di giorni quindici; – che delle riprovazioni negli esami non rimanesse alcuna memoria nei registri dell'Università; – che i licenziati nel dritto civile potessero esercitare la professione d'avvocato nelle provincie, ed esser giudici delle terre mediate; – che infine le patenti per i gradi di baccelliere e di licenziato, come pure quelle del magistero nelle arti fossero spedite dal conservatore, ma quelle del dottorato fossero spedite dal cancelliere dell'Università (art. 46).

**154.** Qui giova osservare che la spedizione delle patenti de' gradi ottenuti, da farsi piuttosto dal conservatore che dal cancelliere dell'Università, non è un semplice cangiamento di attribuzioni di segreteria, ma implica la grave questione dell'autorità suprema, donde dipenda il diritto della collazione de' gradi accademici, in nome della quale appunto le patenti si spediscono.

Vittorio Amedeo risolveva ora col fatto tal questione attribuendosi la collazione di una sola parte dei gradi, ma in tutte le facoltà, e ne lasciava l'altra parte all'arcivescovo, che ne era in possesso fin

dalla fondazione dell'Università (§ 4) nella sua qualità di cancelliere della medesima.

La repubblica di Venezia, vecchia maestra di politica, aveva prima d'ora (1616, 1635) risolto la medesima questione, ma in modo diverso. Ordinò cioè allo studio di Padova di conferire *auctoritate veneta*, e non più *pontificia*, tutti i gradi, ma nelle sole facoltà delle arti, di medicina e di ambe leggi; e lasciò che si conferissero i gradi *auctoritate pontificia*, e non *veneta*, nella facoltà di teologia soltanto, ma vi si conferissero tutti (9).

**155.** Sono queste le principali addizioni e riforme contenute nell'editto del ventuno, a complemento delle suddette costituzioni. Fra le altre aggiunte minori menzioneremo solo i nuovi privilegii, di cui il Re volle ornare l'Università, concedendo agli studenti, magistrati, professori e loro domestici, uffiziali e servienti l'esenzione delle gabelle per le vettovaglie loro necessarie e della dogana dei libri, – l'immunità dai pubblici uffizii, tutele, cure, alloggi di soldati, sindicati ed altre prestazioni personali, – non che il diritto di esser preferti negli affittamenti delle case ad ugual prezzo del conduttore precedente.

Questa esenzione delle gabelle sollevò alcune difficoltà da parte della R. Camera de' conti, la quale prima d'interinare l'editto predetto rappresentò al Re (10) gl'inconvenienti, che essa credea potessero derivarne. Ma il Sovrano, ringraziata la Camera del suo zelo, e « considerando che in riguardo dell'Università si trattava di causa e benefizio pubblico, » non volle innovare cosa alcuna al disposto di quell'articolo, e molto meno escludere i cittadini della metropoli dal benefizio dell'esenzione, siccome la Camera proponeva, ed ordinò ad essa di procedere senz'altro alla registrazione dell'aggiunta predetta (11); novella testimonianza del favore con che Vittorio Amedeo proseguiva l'Università da lui instaurata.

**156.** Al tempo presente appartiene la risoluzione della lunga controversia sulla parità fra il collegio de' medici e quello de' legisti. Già nell'anno 1703, sotto il 9 giugno (12), era emanata una declaratoria

del Re, che contra le ripetute pretese de' legisti aveva mantenuta l'antica osservanza della già praticata alternativa fra i due collegii. Ora che l'Università risorgeva a più bella vita, rinnovatasi la questione, e prevalendo l'influenza dei legisti (13), sul parere unanime di tre presidenti e ministri di Stato, a cui fu di nuovo e per l'ultima volta commesso l'esame della questione, con R. patenti del 7 luglio 1722 (14) fu dichiarato doversi la precedenza ai legisti sui medici in ogni occorrenza, per questa ragione principalmente, « che dalla costituzione dell'ordine di Malta è proibito l'ammettere a quell'abito alcuna persona, la quale nella sua ascendenza avesse fatto la professione di medico, ancorchè peraltro la famiglia fosse nobile; epperciò resteria troppo pregiudicata la nobiltà del Piemonte (*sic*) se si praticasse la pretesa parità ed alternativa, poichè la maggior parte di essa incontrando legisti nella sua prosapia, questa sarebbe esclusa perchè se le potrebbe opporre che deggiano escludersi siccome quelli che sono parificati a' medici, i quali per la detta costituzione sono esclusi (15). »

Il predominio che la nobiltà aveva allora negli ordini politici del nostro paese spiega abbastanza la ragione della surriferita deliberazione, e da questo stesso principio vedremo più tardi derivare altre non dissomiglianti provvidenze.

**157.** Nell'anno seguente (1723) il Re pubblicando raccolte in un sol corpo le leggi e costituzioni generali per lo Stato (16), volle comprendere fra le medesime le costituzioni particolari dell'Università, ed in tal occasione riformò alcune delle precedenti disposizioni, ed alcune altre nuove ve ne aggiunse.

Al conservatore, capo della riforma e giudice privilegiato dell'Università, fu aggiunto il carico di vedere tutte le tesi, senza la cui approvazione nessuna potrebbe nè stamparsi, nè difendersi pubblicamente; attribuzione prima affidata al senato (§ 129).

Alle attribuzioni del rettore, già tanto mutate dalle primitive, si aggiunse il carico di regolare, unitamente col direttore della congregazione e con partecipazione dei riformatori, le sacre funzioni e

gli esercizii di pietà, di cui più minutamente diremo nel capitolo seguente.

Al segretario dell'Università fu appoggiata la cura delle cause civili e criminali, che si agiteranno per mezzo del suo uffizio, e meglio si definirono le altre sue incumbenze.

Agli studenti fu imposto l'obbligo di rapportare da' proprii professori un'attestazione trimestrale di frequenza allo studio.

Oltre ciò venne stabilito, come già notavamo (§ 145), che nei collegii de' dottori fossero altresì compresi i lettori.

**158.** Maggiore innovazione fu introdotta circa i gradi; e fu stabilito ch'essi quind'innanzi fossero quattro in tutte le facoltà; il primo dei quali fosse il magistero delle arti, il secondo il baccellierato, il terzo la licenza, il quarto il dottorato.

In oltre fu prescritto che l'esame pubblico pel grado di licenza si facesse nel salone dell'Università, con intervento dell'arcivescovo di Torino, cancelliere dell'Università, o del suo vicario, non altrimenti che quello del dottorato; e che le patenti del licenziato e del dottorato fossero spedite dal cancelliere medesimo (art. 79).

**159.** Quest'ordinamento, che d'allora in poi si mantenne in dritto fino all'anno 1848, salvo sotto il dominio francese, è la più grande modificazione, che a noi sembra contenersi nelle costituzioni del 1723; nè per verità troviamo qual positiva cagione possa avere così presto inspirato questa riforma dell'ordinanza dell'anno precedente (§ 153).

Chi rammenta quanto fermo e perdurante sostenitore dei diritti del principato sia stato Vittorio Amedeo nel suo famoso litigio con Roma sulla materia de' beneficii e della giurisdizione, e da quali sagaci consiglieri fosse servito in tale pendenza il Re sagacissimo, non temerà che alcuna esterna influenza abbia potuto sull' animo del legislatore nella materia dell' insegnamento; anzi non troviamo neppure alcun indizio, che siasi in quell'anno sollevata alcuna questione in proposito.

**160.** Queste nuove costituzioni furono coronate l'anno appresso (1724) da più severe ordinanze [17] intorno agli esami per la licenza

ed il dottorato tanto ordinario che formale. Ci basti il dire che per essere ammesso al pubblico esame di licenza formale, si prescrisse, dovessero premettersi tre esami privati di tre ore caduno, e che il pubblico esame di licenza dovesse durare altre tre ore, e versare sopra novantasei conclusioni.

Per ottenere poi il dottorato formale si doveva premettere un esame privato di tre ore sopra tutti i trattati avuti nei cinque anni di studio. Indi seguiva l'esame pubblico sopra due principali questioni di tutti i trattati estratti a sorte: per apparecchiarsi al quale esame si dava sole ventiquattro ore di tempo, durante le quali il candidato doveva restare rinchiuso nella camera vicino alla biblioteca dell'Università, senz'altro commercio che coi libri della medesima; e la difesa di dette questioni doveva durare sei ore, tre al mattino, ed altrettante alla sera dello stesso giorno!

Oltre ciò, prima che li dottorati fossero ammessi nel collegio, dovevano per tre anni assistere a tutte le funzioni pubbliche della loro facoltà per argomentare sopra quei punti, che negli stessi atti pubblici gli venissero ordinati dal conservatore. E passati i tre anni, ed ottenute attestazioni giurate dal priore e da due almeno de' professori, tanto per la loro assistenza ai suddetti atti, che per la perizia e capacità dimostrata nell'argomentare, allora finalmente si ammettevano ad esaminare, votare, partecipare gli emolumenti e godere di tutte le prerogative di tutti gli altri dottori collegiati.

**161.** Questa ripetizione di esperimenti, e massime questa obbligazione di tirocinio erano al certo garanzie della relativa idoneità del candidato ben altre da quelle, che richiedevano gli antichi statuti ponendo per condizione dell'aggregazione al collegio l'essere *civis Taurini, aut ex nobilibus patriae* (§ 112), e dimostrano evidentemente che la costituzione de' collegii s'era oggimai mutata radicalmente in meglio.

Mercè di queste ed altre tali riforme, lo Studio torinese si sollevò bentosto in fama e splendore. Già ottocento studenti (18) frequentavano presentemente l'Ateneo, benchè ancora, per così dire, in sul

nascere, e lontano dalla sua perfezione. Diciotto lettori egregii chiamativi metà da remote e vicine contrade, e metà dal Piemonte stesso, vi leggevano nelle scienze principali. E d'altri ancora più illustri, come Zeno, Maffei, Vallisnieri e simili, si sarebbe allora onorato lo Studio, se essi non avessero rifiutato l'invito, ossia pel cattivo concetto, come alcuno crede (19), in cui era ultimamente caduta l'Università torinese, prima che Vittorio Amedeo ne avesse intrapreso l'instaurazione, ossia per la strettezza dell'assoluto Governo, che assai minore libertà consentiva in Piemonte che non si facesse nell'austriaca Lombardia, e per le noie con cui l'inquisizione e la censura stringeva la penna e soffocava la voce de' lettori, sicchè alcuni di essi tra poco preferirono anzi cercare in altro paese aure più grate di libertà (20).

**162.** Del rimanente il Re, sebbene d'indole più guerriera che pacifica, circondato da una nobiltà militare, ed in terra tutta spirante armi e guerresche memorie, stimava i lettori che sostenevano il decoro dello Studio; e lieto all'udire « che l'instaurazione dell'Università non sarebbe computata per l'ultima delle sue imprese (21), » ne affrettava ne' suoi consigli un più perfetto ordinamento, mentre intanto la sosteneva in ogni occasione con presente favore.

Lo prova il conflitto di giurisdizione sorto a questo tempo (1724) fra il senato di Piemonte ed il conservatore dell'Università per l'arresto fatto d'uno studente, d'ordine dell'avvocato fiscale del senato, contra i privilegii dell'Università, che il Re decise in favore della medesima (22).

Ma l'opera più memorabile di Vittorio Amedeo, relativa all'Università ed alla pubblica istruzione in generale, opera che riassume e corona tutte le precedenti sue riforme, sono le regie costituzioni per l'Università del 1729; monumento nobilissimo, come ora vedremo, di sapienza amministrativa, e giustamente lodato massime per quella stagione, e pel sistema politico ond'era allora retto lo Stato.

# NOTE

(1) TENIVELLI, Dissertazione sopra il ristoramento dell'Università di Torino, nell'opera: *Saggi dell'Accademia degli Unanimi*. Torino 1793, pag. 39.

(2) Si allude alle notizie raccolte d'ordine del Re per mezzo de' ministri residenti all'estero, e di altri dotti uomini espressamente incaricati di ciò, sulle Università di Vienna, Colonia, Leida, Parigi, Oxford, Bologna, Padova e Pavia, delle quali alcune si conservano ancora nei R. Archivii di Corte, Università, mazzo N.° 7, 24, N.° 2, 34, 35, 36. — A queste è da aggiungere la Memoria intitolata: *Sentimento di Scipione Maffei intorno al metodo che potrebbe darsi ad uno Studio, scritto d'ordine di Vittorio Amedeo II Re di Sicilia.* Archivii di Corte, Università, mazzo d'addizione, N.° 4. — Di tali Memorie si valse principalmente il D'AGUIRRE per comporre la sua opera: *Della Fondazione e Ristabilimento degli Studi generali, libri tre*, 1717. MSS. nella biblioteca della R. Università, segnato M. V. 7.

(3) D'AGUIRRE, op. c., MSS. lib. I, cap. VI, carte 43. Nota: « S. M. è di sentimento che sia instituito un tale ufficio coll'annuo stipendio da pagarsi al medesimo dalle rendite dell'Università. » — Vedi pure ivi, pag. 147.

(4) Vedi DUBOIN, op. c., pag. 7.

(5) Cioè D. Cristoforo Zoppi, l'abate Ferreri di Lavriano, economo generale, il conte Francesco Orsini e il conte d'Aguirre predetto. A conservatore fu nominato il marchese Nicolò Pensabene di Palermo, che col d'Aguirre aveva seguito in Piemonte il re Vittorio reduce della Sicilia, il quale ad essi specialmente aveva appoggiato l'opera della ristorazione dell'Università.

(6) DUBOIN, op. c., pag. 232.

(7) *Additamentum ad statuta et determinationes venerandi sacrique collegii jurisconsultorum. Taurini*, 1708.

(8) Ivi, pag. 12.

(9) Vedi PICCONO, Relazione sull'Università di Padova, MSS. ne' R. archivii di Corte, Univ., mazzo 1, N.° 36, pag. 43.

(10) Archivii di Corte. Univ., mazzo 3, N.° 29. Rimostranza della R. Camera de' conti a S. M.

(11) R. Biglietto 2 dicembre 1721, presso DUBOIN, op. c., pag. 191.

(12) DUBOIN, op. c., pag. 426, nota.

(13) Archivii di Corte. Univ., mazzo 3, N.° 19. Disinganno ai signori medici nell'articolo della da essi pretesa parità.

(14) DUBOIN, op. c., pag. 422.

(15) Parere dato dai tre presidenti Pensabene, Riccardi e Garneri, presso DUBOIN, op. c., pag. 427.

(16) Leggi e Costituzioni di S. M. lib. II, tit. XXII, Torino, 1723, per Gio. B. Valletta, in-fol.

(17) R. Patenti dei 27 giugno 1724, presso DUBOIN, pag. 682.

(18) MAFFEI, Istoria diplomatica, lettera dedicatoria al Re Vittorio Amedeo, Mantova 1729, pag. X.

(19) Vedi TENIVELLI, op. c., pag. 41.

(20) BOTTA, Storia d'Italia, cap. XXXVIII.

(21) MAFFEI, ivi.

(22) Archivii di Corte, Università, mazzo 1, N.° 27, Lettera del guardasigilli di S. M. al primo presidente del senato di Piemonte.

## CAPO X.

### REGIE COSTITUZIONI PER L'UNIVERSITÀ DEL 1729.

**163.** L'ordinamento stabilito dalle regie costituzioni del 1729 è fuor di dubbio, dopo le riforme di Emanuel Filiberto, il periodo più meritevole d'attenzione, che offrano le passate vicende legislative dello Studio torinese, e ci rappresenta condotto al suo pieno compimento il sistema di cui seguimmo il filo nel lento volgere di tre secoli nei capitoli antecedenti, mercè del quale la nostra Università degli scolari venne perdendo a grado à grado le sue libertà e prerogative primiere, e ridotta in ogni parte sotto l'autorità dello Stato.

Queste costituzioni, coll'annesso regolamento approvato con R. patenti del 2 ottobre dello stesso anno, sono anche il primo corpo compiuto di leggi e regolamenti concernenti non tanto l'Università quanto la pubblica istruzione in generale. Perocchè tutte le scuole fuori dell'Università fu dichiarato, come meglio vedremo più sotto, « doversi considerare come diramazioni e parti dell'Università, e perciò alle stesse disposizioni onninamente soggette [1]. »

**164.** Secondo queste costituzioni il governo dell'Università venne affidato al così detto Magistrato della Riforma, il quale fu composto del gran cancelliere capo del medesimo, de' quattro presidi di ciascuna facoltà, di un assessore, e del segretario.

Il gran cancelliere prendeva qui il luogo che aveva dalle costituzioni del 1720 e del 1723, come capo del consiglio della Riforma,

il conservatore, la cui carica quindi scomparve per sempre. Delle altre attribuzioni del conservatore quelle concernenti la giurisdizione passarono all'assessore; le altre relative alla disciplina, come pure quelle concernenti la censura de' libri già affidata al censore, furono assai giustamente commesse ai presidi delle rispettive facoltà, e così la carica dell'avvocato fiscale e censore fu pure abolita.

Il capo del Magistrato della Riforma dovea riputarsi come vicegerente del Re, ed in tal qualità aveva nelle funzioni dell'Università la precedenza sopra tutti, cioè a dire eziandio sul cancelliere della medesima (2).

In caso di assenza, malattia, od altro impedimento del capo della Riforma doveva supplirlo quel personaggio che il Re avrebbe scelto fra i primarii dello Stato, ed i più cospicui o per antichità di sangue, o per gran letteratura, o per dignità e cariche.

**165.** Al Magistrato della Riforma era principalmente dato l'incarico e l'autorità d'invigilare sull'osservanza delle costituzioni universitarie, e sulla qualità delle dottrine, che non fossero contrarie alla religione ed ai diritti della corona; mantenere l'obbidienza fra gli ufficiali, e l'osservanza dei privilegii dell'Università nella loro integrità e pienezza; correggere e togliere eziandio dal corpo dell'Università i capi di turbolenze, trattandosi peraltro di professori mancanti al loro dovere, riferirne semplicemente al Re per averne i suoi ordini; giudicare delle contestazioni che insorgessero tra' professori, studenti, uffiziali e servienti dell'Università; proporre al Re la nomina dei professori alle cattedre vacanti; formare i regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, e sottoporli all'approvazione sovrana.

L'economia dell'Università era particolarmente attribuita al capo del Magistrato.

**166.** I presidi, investiti ad un tempo « del nobile e decoroso carattere di riformatore, » erano quattro, poichè altrettante furono presentemente le facoltà, essendo le arti state separate dalla medicina, e diventate una facoltà distinta.

Per la prima volta furono quivi definite le condizioni richieste

per essere promossi all'impiego di presidi, che erano: [a] essere ben versato in quella facoltà cui dovevano presiedere; [b] essere di conosciuta probità e zelanti del pubblico bene.

Noi già notammo (§ 104) come fra la diversità de' principii, che oggidì si propugnano dai politici intorno alla costituzione de' consigli dirigenti la pubblica istruzione, la composizione della Riforma di Emanuele Filiberto si riscontrasse a meraviglia col sistema di coloro che sostengono doversi cercare in essi la rappresentanza degli interessi morali della società. Il sistema seguito da Vittorio Amedeo s'accosta a quello che è preferito dagli altri, e vien difeso dall'esempio di parecchie nazioni, che cioè « nell'amministrazione dell'istruzione pubblica, senz'escludere altre virtù, si richiede innanzi tutto l'esperienza; che l'esperienza acquistata nel pratico esercizio dell'insegnamento e ne' diversi uffizii della pubblica istruzione è quella che più inspira fiducia, e comanda efficacemente la docile ubbidienza de' subalterni (3). »

**167.** L'uffizio de' presidi era il vegliare sugli abusi, che potessero nascere nella loro facoltà, così nel leggere come nell'esaminare e nel promuovere; presiedere agli esami privati, ciascuno nella facoltà rispettiva, avvertendo che i candidati non rispondessero con dottrine diverse da quelle insegnate nell'Università; rivedere, ciascuno nella sua facoltà, i libri da stamparsi in città o da introdursi dal di fuori, onde sulla loro fede potesse il gran cancelliere permetterne la stampa o l'introduzione.

I presidi godevano lo stipendio fisso di tre mila lire antiche di Piemonte, oltre gli emolumenti per gli esami, proporzionatamente maggiori di quelli de' professori (4).

**168.** L'assessore doveva nominarsi dal Re sur una terna di dottori collegiati in leggi, proposta dal Magistrato della Riforma. La sua carica era triennale. A lui spettava la cognizione nelle cause civili e criminali delle persone dell'Università, entro i limiti e ne' modi ivi stabiliti, la quale nelle precedenti costituzioni era affidata al conservatore.

Giudicava eziandio i mancamenti commessi nel loro uffizio dai

dottori collegiati, segretarii ed uffiziali dell'Università; e li puniva con pene adequate. Ma quanto alle mancanze nel proprio uffizio dei professori e del prefetto della biblioteca, ne dava soltanto pronto avviso al Magistrato della Riforma per farne la relazione al Sovrano.

**169.** Il rettore cessò di essere un semplice studente, come fin allora erasi praticato conforme all' antico ordinamento delle Università di scolari; ma per mezzo termine fu ordinato che sarebbe prescelto dal Re fra quattro soggetti recentemente laureati di qualsiasi facoltà, nominati da dodici elettori ossia consiglieri, deputati a ciò da tutto il corpo degli studenti. Un secolo ancora scorse primachè la riforma del rettorato fosse compiuta, ed il rettore dell'Università venisse, come di ragione, assunto dal corpo de' professori (1820).

Alla più elevata condizione ora chiesta nella persona del rettore risposero attribuzioni modeste, ma alquanto maggiori di quelle del 1720. Tali erano il distribuire le matricole agli studenti; giudicare tutte le cause scolastiche, che potessero insorgere nel recinto dell'Università e nelle pubbliche funzioni, prendendo per altro prima il sentimento di uno dei presidi o dell'assessore; osservare immediatamente il portamento degli studenti nell'Università e nelle scuole; riferire al Magistrato della Riforma od all'assessore i rispettivi ricorsi degli studenti.

**170.** I professori furono distinti in quattro classi, o vogliamo dire facoltà, e ne fu determinato il numero a quattro nella classe de' teologi, quattro parimente nella classe de' legisti, cinque nella classe de' medici, e sei nella classe così detta de' filosofi e maestri delle arti, cioè due di filosofia, due di matematica, e due di eloquenza.

La durata de' corsi e le basi dell' insegnamento furono quivi determinate dalla legge. Le materie delle rispettive cattedre si lasciarono da stabilire e distribuire al Magistrato della Riforma.

**171.** Gli stipendii fissi de' professori non furono determinati dalla legge, ma variamente si assegnarono a ciascuno secondo le circostanze

nelle singole patenti di nomina; e in generale furono tutti minori non solo di quelli fissati da Emanuel Filiberto, e conservati da M. R. Giovanna Battista (§§ 106, 126), ma eziandio di quelli assegnati dal Re medesimo nel 1720. Perocchè in cotesto anno i maggiori stipendii ascendevano alle tre mila lire antiche di Piemonte, e nel 1730 ascendevano alle lire due mila soltanto. In compenso peraltro del minore stipendio essi godevano maggiori emolumenti e propine, prodotto cospicuo dell'accresciuto numero degli studenti che oltrepassavano presentemente i due mila (5).

Senzachè i professori dell'Università qui per la prima volta ebbero l'insigne vantaggio di essere dichiarati inamovibili (tit. III, art. 3), sì veramente che non se ne rendessero indegni per notabili mancamenti, de' quali al Re solo spettava il conoscere e pronunziare (§ 168). Oltre ciò in caso d'indisposizione o d'avanzata età, dopo quattordici anni di lettura fu dato loro il diritto alla giubilazione colla metà dello stipendio. Legge provvida, pienamente conforme alla natura del regolare servizio, che era divenuto il professorato, ed insieme non meno utile ai professori, che allo Studio stesso. Perocchè mentre da un canto coll'inamovibilità si assicurava la condizione presente, materiale e morale, de' professori, e col diritto alla giubilazione se ne tutelava la condizione avvenire, assicuravasi ad un tempo lo Studio dal non essere come per l'addietro disertato tra poco da' migliori ingegni che potevano sostenerne il decoro, e formare discepoli che degnamente ne propagassero le dottrine.

**172.** Mentre in questa guisa il Re provvedeva alla stabilità dell'insegnamento pubblico universitario, ne sanciva insieme il monopolio legale, ordinando (tit. III, art. 7) esplicitamente e senz'eccezione alcuna, che « non sarà lecito a chicchessia d'insegnare pubblicamente nella presente città alcuna delle scienze ed arti, che s'insegnano nell'Università. » Qui il diritto naturale della libertà d'insegnamento, se pure l'idea distinta di questo diritto prima della rivoluzione francese esisteva nelle menti, cedeva al sistema governativo di raccogliere in un centro comune tutte le sparse forze dello Stato;

sistema consono perfettamente ai principii di una monarchia di genere assolutissimo, qual era allora la piemontese.

**173.** Nè meno grave è l'altro articolo (art. 8), con cui inerendosi ai medesimi principii, fu stabilito che nelle provincie tanto di qua che di là dei monti nessuno potesse insegnare le dette scienze ed arti, se non fosse laureato o maestrato nell'Università, e mediante l'obbligo d'insegnare la dottrina medesima che s'insegna nell'Università, e la preventiva permissione della Riforma.

Tuttavia provvisoriamente, ed infino a che vi fosse un numero sufficiente di graduati, si concedette anche agli altri la facoltà d'insegnare « purchè ne ottenessero la licenza dalla Riforma dopo aver dato saggio della loro abilità in un esame avanti ai professori delle scienze od arti che vorranno insegnare, od a chi sarà per questo deputato. »

Oltre ciò agli ordini religiosi ed ai seminarii fu fatta facoltà d'insegnare ai loro religiosi ed allievi rispettivamente (art. 9).

**174.** I gradi scolastici si ordinò che fossero tre, giusta il consueto, nella facoltà teologica; due nelle facoltà di leggi e di medicina, cioè la licenza ed il dottorato; ed un solo nella facoltà di filosofia ed arti, cioè il magistero. Il dottorato si mantenne di due specie; uno semplice, l'altro con aggregazione al collegio.

Condizione generale per l'ammessione ai gradi in ciascuna facoltà si pose per gli abitanti della città e provincia di Torino l'avere studiato filosofia e retorica nella stessa Università; e per gli abitanti delle provincie l'avere studiato sotto maestri approvati dalla Riforma.

Le condizioni particolari pel conseguimento di ciascun grado furono ivi pure stabilite.

Il magisterio delle arti fu dichiarato arbitrario, eccetto per quelli che volevano conseguire la laurea con aggregazione al collegio. Esso peraltro serviva di titolo legitimo, come vedremo (§ 181), per poter insegnare nelle scuole secondarie dello Stato, ed equivaleva al grado attuale di dottore di lettere e di filosofia, siccome già era stato da principio nell'Università di Parigi (§§ 11, 40), ove la facoltà delle arti nacque e sorse al suo maggiore splendore.

Quanto alla collazione de' gradi, quella del magistero e del baccelierato fu attribuita al preside delle rispettive facoltà: la collazione de' gradi di licenza e laurea fu mantenuta all'arcivescovo o suo vicario, da farsi in pien collegio di quella facoltà, nella quale lo studente voleva essere graduato.

**175.** I collegii delle facoltà furono tuttavia i tre, come prima, de' teologi, legisti, e medici: la facoltà delle arti ne restò ancora priva. Il numero legale de' dottori fu fissato a ventiquattro, dodici numerarii, fra i quali erano compresi i professori, e dodici straordinarii.

Ciascuno di questi collegii avea un priore e due consiglieri, eletti annualmente l'uno e gli altri fra i soli dottori numerarii, a pluralità di voti di tutto il collegio, ed un segretario.

Il priore doveva giurare nelle mani del suo antecessore di mantenere e riscuotere l'esatta osservanza degli statuti, ed impedire l'introduzione di nuove dottrine ripugnanti alla fede cattolica od al ben pubblico. Lo stesso giuramento dovea prestarsi nelle mani del priore dai consiglieri e da tutti gli altri collegiati.

A questi fu dato il carico, secondo che sarebbero deputati dal preside della facoltà, di supplire i professori, che fossero impediti per malattia o per attuale servizio regio.

**176.** L'aggregazione ai collegii aveva luogo per mezzo d'esami, che si lasciarono da stabilire con regolamento del Magistrato della Riforma; nè questi furono meno gravi di quelli ultimamente prescritti (6), sebbene non tanto prolungati.

Al collegio de' medici fu allora unito il magistrato del protomedicato, composto del priore come capo, e di due dottori numerarii, colle attribuzioni ivi riferite.

Il collegio de' cerusici fu conservato quale fu costituito nel 1721 (§ 149). Faceva parte dell'Università, ma non era ancora pareggiato agli altri tre collegii delle facoltà, siccome la chirurgia non faceva una facoltà distinta dalla medicina, ma una sua dipendenza.

**177.** Dalle memorie che ci pervennero sulla discussione del pro-

getto delle presenti costituzioni, troviamo che il numero de' dottori dei tre collegii de' teologi, legisti, e medici, qui aumentato d'alquanto oltre quello stabilito nel 1720, volevasi infin d'allora che fosse vie più accresciuto per questa ragione, che sembrerà forse incredibile, ma non è però meno vera. Rappresentavasi cioè al Re, che « essendo dai regolamenti prescritto che i dottori numerarii seggano nell'ala diritta, ed i professori di ogni facoltà, che sono pure computati fra i dottori numerarii, seggano alla solita tavola appiè della cattedra, ne seguiva, che quando alcuno degli altri dottori numerarii mancasse, i seggioloni dell'ala diritta ne rimanevano quasi interamente vuoti; epperò era manifestamente necessario (*sic*) accrescere il numero dei dottori numerarii, perchè potesse l'Università nelle pubbliche funzioni comparire in quell'aspetto convenevole, che si richiede ad un corpo sì illustre (7). »

Ma Vittorio Amedeo col suo buon senso rispose, che quando niun'altra ragione vi avea di accrescere il numero de' dottori, che quella di rendere più compite e decorose le adunanze, egli non la ravvisava sufficiente, e volle che il numero primiero bastasse (8). E veramente esso era più che bastevole allo scopo, per cui i collegii erano stati unicamente conservati (§ 151). Se non che più tardi, come vedremo, i patroni dell'ala diritta ebbero piena vittoria, e giovi l'avere qui ricordata ora per allora la ragione suprema di quell'accrescimento.

**178**. Tra le parti più lodate e proficue del nuovo ordinamento universitario, dobbiamo notare la fondazione del Collegio che fu chiamato delle Provincie, dove giovani scelti da ciascuna provincia dello Stato, quali a spese del pubblico erario, e quali mantenuti dai parenti o da particolari fondazioni, venivano sotto i reali auspicii educati ed istruiti. Era infatti assai conveniente e doveroso che il Governo, staccando i figliuoli dal fianco de' genitori per trarli nelle lontane scuole universitarie, e quivi prepararli a correre le civili carriere, di cui lo Stato abbisogna, sottentrasse in certa guisa ai parenti nell'ardua cura dell'educazione, aprendo alla

gioventù studiosa un collegio, o per meglio dire un convitto, dove fosse ragionevolmente educata nel comune interesse delle famiglie e dello Stato. Ed a questo debito non fallì il provvido senno di Vittorio Amedeo.

Il Collegio delle Provincie comprendeva quattro distinti collegii per gli studenti rispettivamente di teologia, di legge, di medicina, e di chirurgia. Le arti vi ebbero posto soltanto un po' più tardi. Un protettore eletto dal Re presiedeva tutti i collegii, e ne promoveva i vantaggi. Un direttore nominato dal protettore per ciascun collegio invigilava ai costumi degli studenti, e doveva ad un tempo loro ripetere le materie insegnate nelle scuole dell' Università. Così l'ardore per gli studii si promoveva nell'eletta casa, « e da lei » alla luce del mondo letterario e scientifico uscirono i primi intel- » letti, di cui d'allora in poi il Piemonte si sia vantato o si vanti (9). »

**179.** Gli antichi privilegii dell'Università furono tutti conservati e di novelli ancora accresciuti. Si diede solenne promessa di speciali riguardi nella nomina regia de' benefizii a quelli, che si sarebbero graduati nell'Università torinese; di preferenza agli impieghi di magistratura ai laureati in legge nell'Università di Torino, e singolarmente a coloro che sarebbero aggregati al collegio; e lo stesso si stabilì che sarebbe osservato a favore dei medici e chirurghi per gli impieghi delle loro rispettive professioni.

Nè ultimo dei privilegii conceduti all'Università, massime per quella stagione, fu l'essersi spontaneamente ordinato, che ne' cerimoniali solenni di corte il corpo de' professori insieme col rettore dell' Università avessero il loro posto ed onore; a parte del quale i collegii de' dottori supplicarono poi di essere ammessi 54 anni dopo, e l'ottennero, ma nelle sole persone de' loro priori.

Questa disposizione valeva opportunamente a conciliare rispetto ai professori dell'Università ed ai dottori di collegio, « temperandosi per essi quanto vi era di acerbo, d'aspro e d' insolente fra tanti nobili, armi e soldati (10). »

**180.** Con particolari capitoli furono altresì determinati gli uffizii

ed i doveri dei diversi uffiziali dell'Università, del prefetto della biblioteca, che fin dal 1720 il Re aveva fondata per comodo sì degli studenti e sì del pubblico (11), del tesoriere, dei bidelli e degl'inservienti.

L'esercizio delle arti de' pubblici misuratori, architetti e maestri de' conti, fu sottoposto ad un previo esame ed all'approvazione di uno de' professori di matematica dell'Università; e così questi rami delle scienze vennero soggetti essi pure all'azione del governo.

**181**. Ma principalmente nelle scuole così dette fuori dell'Università si vide allora estendersi l'azione del potere civile. Nei tempi addietro la fondazione ed il mantenimento degli instituti d'istruzione secondaria erano abbandonati intieramente alla sollecitudine dei rispettivi municipii, allo zelo dei privati ed all'interesse delle congregazioni religiose. Il Governo nulla spendeva per essi, e raramente e scarsamente faceva sentire su quelli il suo potere, emanando qualche provvidenza concernente la disciplina ed i costumi.

Vittorio Amedeo fondò a carico delle R. finanze un collegio d'istruzione secondaria nella capitale, con due classi di grammatica ed altrettante di umanità, e diede la nomina de' maestri in esse al Magistrato della Riforma; e così iniziò lo stabilimento di simili collegii in ogni capo luogo di provincia, che si compì due anni dopo.

Nelle altre città e terre dello Stato di qua de' monti e colli stabilì (tit. XII, art. 2) « che non sarebbe lecito ai maestri di grammatica, umanità e rettorica d'insegnare, se previo un esame avanti il professore d'eloquenza non avranno ottenuto l'assenso della Riforma, eccettuatine quelli che avranno preso il magistero delle arti nell'Università, i quali saranno dispensati dall'esame solamente. » E quanto a quelli di là da' monti e colli stabilì (art. 3) che « sarebbe loro permesso esporsi al suddetto esame avanti due deputati della Riforma, i quali trasmetteranno le attestazioni di abilità al segretario dell'Università per la spedizione delle patenti di permissione. »

Inoltre (art. 4) « sì gli uni che gli altri dovevano giurare nelle mani del preside delle arti, o di chi egli avrebbe deputato nelle pro-

vincie, d'insegnare secondo le istruzioni che loro verrebbero date dal professore d'eloquenza, dal quale onninamente dovevano dipendere. »

E per assicurare vie meglio l'effetto che si voleva ottenere fu sancito altresì (art. 7), che « nessun giovane potrebbe essere ammesso dai presidi all'Università, se prima non avesse loro presentato attestati d'avere appresi gli elementi della lingua latina da maestri approvati dalla Riforma. »

**182.** Sono questi i famosi articoli di legge, che il Botta erroneamente scambiò con un particolare editto del 1727 (12), i quali tolsero in fatto le pubbliche scuole di scienze e lettere ai regolari, e specialmente ai gesuiti. Non già che gli uni o gli altri, come ben si vede, quivi fossero nominati, ma perchè era evidente dall'esperienza del passato, che sopratutto i membri dell'altera compagnia non si sarebbero acconciati giammai ad esporsi agli esami davanti ai professori dell'Università per ottenere poi dalla Riforma la licenza d'insegnare, e con ciò si escludevano da per se stessi.

Infatti come prima nel settembre del presente anno venne per fama saputo ai gesuiti quanto loro soprastava, il P. provinciale Antonio Falletti scrisse da Milano al Re, scrisse reiteratamente al presidente Mellarede per distornare il fatale colpo onde, al suo dire, « la Compagnia sarebbe stata sconcertata in uno dei maggiori cardini del suo governo (13). » Rispondeva il Mellarede a nome del Re a sua Riverenza (24 sett.) « che le disposizioni fatte nelle costituzioni risguardando non solo la Compagnia, ma anche diversi altri ordini, non lasciavano luogo di farle provar gli effetti da lei desiderati; ma fosse pienamente certa, che la di lei Società essendo rimirata da S. M. con sensi di distinta propensione, sarebbe anche da Lei singolarmente protetta nelle opportunità vantaggiose alle sue case (14). » Ed il gesuita da ultimo, inteso che già era terminata la stampa delle nuove costituzioni, colla sua delli 11 ottobre successivo significava al medesimo Mellarede, « che egli stimava meglio non far più alcun passo con la Maestà sua, per non parere impor-

turno; anzi siccome egli stesso se la passava in silenzio rispettoso con gli altri sopra l'affare delle scuole, così aveva ordinato a tutti i suoi sudditi di farne altrettanto, incaricando loro di mirare con venerazione le reali disposizioni (15). »

E certamente, comunque questo accidente fosse nel tempo giudicato, Vittorio Amedeo non faceva che esercitare un suo diritto incontrastabile esigendo garanzie d'idoneità dagli aspiranti all'insegnamento, e chiedendone in prova un esame davanti a coloro, cui il Re confidava il potere di giudicarne. Che se l'approvazione negli esami ed il conseguimento de' gradi non è, come noi pure crediamo, l'unico mezzo di conoscere l'idoneità degli aspiranti all'insegnamento, esso è peraltro senz'alcun dubbio uno de' mezzi più consueti.

**183.** Ordinandosi in questa guisa gli studii inferiori in ciascuna provincia, e facendoli servire come di scala che mettesse agli studii universitarii, intendevasi formare di tutti gli insegnanti un sol corpo bene disposto, che dal suo capo sedente nella capitale ricevesse ogni moto ed indirizzo, e dalla medesima mente fosse diretto.

Questo intendimento si palesa ad evidenza dal capo XXII del già citato regolamento del Magistrato della Riforma annesso alle costituzioni, ove si dichiara espressamente che « tutte le scuole della capitale e delle provincie avranno un'unità, benchè alcune vengano mentovate come cose fuori dell'Università solamente a cagione della diversità del sito; epperò tutte le scuole, che dalla grammatica inclusivamente fino a tutta la teologia verranno dovunque siasi destinate dalla Riforma, debbano considerarsi come diramazioni, parti e membri dell'Università; e quindi all'istesse disposizioni onninamente soggette. »

Oltre ciò quivi stesso fu stabilito (cap. VI, art. 35) che « i professori di teologia e filosofia, ed anche quei di legge e medicina destinati a dettare nelle provincie s'uniformassero proporzionalmente all'Università di Torino, dettando le stesse materie o trattati, e serbando l'istesso ordine di tempo sì per le lezioni che per le vacanze. »

**184.** Il regolamento sopradetto del Magistrato della Riforma, a cui fu data forza di legge colle patenti dei 2 ottobre (1729), contiene i necessarii provvedimenti circa il buon ordine ed il regolamento di tutte quelle solennità e formalità, che si dovevano praticare nell'esecuzione delle costituzioni predette. Doveri di pietà cristiana, - solennità nell'elezione del rettore, - insegne e distintivi del rettore, dei professori e dei dottori collegiati, - ordine ed orario delle lezioni de' professori, - materie da leggersi dai medesimi, - doveri degli studenti, - fedi necessarie per gli esami, - depositi, - condizioni, forme e solennità per le collazioni de' gradi e per l'aggregazione ai collegii, - registri, - matricole, elenco e calendario, - vacanze e ferie, - oratorio, - maniera di solennizzare le feste dell'Università e simili; - tutte queste materie furono oggetti dell'intelligente cura del nuovo Magistrato della Riforma.

Sopra alcuni di questi articoli, non che sui paragrafi delle costituzioni ad essi corrispondenti ci giova richiamare un istante l'attenzione per rilevare come e quanto Vittorio Amedeo nel suo sistema di governo del pubblico insegnamento volesse congiunta coll'istruzione la morale educazione della gioventù, ponendo per base e fondamento della medesima l'antica fede cristiana, e richiedendone in pegno il provato esercizio degli atti consueti di cristiana pietà.

**185.** Innanzi tratto questo spirito si palesa dal titolo IV, art. 2 delle presenti costituzioni, ove solennemente si dichiara « essere speciale intenzione sovrana, che gli studenti tutti apprendano non solo le scienze ed arti, ma che principalmente uniscano ad essi la pietà ed il santo timor di Dio; però comanda agli studenti di sempre intervenire alle congregazioni, che si terranno nel di lei oratorio, sotto pena della prolongazione dei gradi ad arbitrio del rettore, e d'esser anche ignominiosamente scacciati *(sic)* dallo Studio, quando per la seconda e terza volta avvertiti, saranno tuttavia senza legittima causa negligenti in adempiere questo loro primario dovere. »

Altrove (tit. VIII, art. 2) si prescrive che tutte le domeniche si faccia nell'oratorio la congregazione degli studenti, come anche tutte

le feste della B. Vergine e degli Apostoli, eccettuati i giorni dalla Chiesa proibiti. Al qual fine deputava (art. 3) pel servizio e ministero dell'oratorio un direttore, due cappellani ed un sagrestano, le cui nomine commise al preside ed a' professori di teologia. I cappellani dovevano (art. 4) celebrare la messa nell'oratorio tutti i giorni di scuola, uno in principio e l'altro in fine delle lezioni; di più tanto essi quanto il direttore erano tenuti (art. 5) amministrare i sacramenti in tutte le feste principali e tutte le prime domeniche del mese agli scolari, i quali dovevano ad ogni trimestre rapportarne le fedi, e rimetterle al preside della facoltà.

Oltre ciò furono stabilite (art. 7) tre feste particolari dell'Università, da solennizzarsi a spese della medesima, alle quali furono espressamente obbligati d'intervenire il rettore, i professori ed i dottori collegiati, come pure alle solenni processioni del *Corpus Domini* e della Natività, e ciò (art. 10) sotto pena di una libbra di cera all'oratorio per ogni mancanza senza legittima causa.

**186.** A cosiffatte minute prescrizioni, che altri maraviglierà forse di trovare nel corpo stesso delle costituzioni, il Magistrato della Riforma faceva eco nel suo regolamento, dichiarando infino dal proemio del medesimo essere stata sovrana intenzione nel promulgare le costituzioni per l'Università il provvedere, che « fiorissero egualmente » una illibata cattolica religione ed una soda pietà, che una vera » sana dottrina ed un purgato sapere. »

Conseguentemente il primo capo di detto regolamento, che s'intitola: *Del santo timor di Dio e della pietà cristiana, che si vuole ne' studenti dell'Università*, versa intieramente in prescrivere doveri ed esercizii religiosi, di cui nessun vescovo o parroco potrebbe desiderare maggiori, sanzionandone la pratica con pene severe, fino al bando dall'Università (art. 9).

E perchè gli anni più teneri sono meglio acconci per ricevere i semi della virtù, ai maestri principalmente delle scuole fuori dell'Università fu prescritto (cap. XXI, art. 8) « di usare tutta la possibile vigilanza in tutto quanto è prescritto al capo I per l'acquisto

e l'esercizio della pietà, procurando anzi di trovare nuove e più adattate maniere di meglio conseguire l'intento, non mai tralasciandone alcuna delle prescritte. »

**187.** Se lo spirito informatore di tutto il sistema delle costituzioni di Vittorio Amedeo non tralucesse abbastanza dal sopra esposto, ogni dubbio si dileguerebbe per fermo alla lettura della lettera diretta dal Re agli arcivescovi e vescovi de' suoi Stati (16), trasmettendo ai medesimi copia delle sue costituzioni e dell'annesso regolamento del Magistrato della Riforma. Ivi si rappresenta loro, che « se nelle leggi promulgate per l'Università, e nel regolamento compilato dalla Riforma vedrebbero stabilita un' uniformità di utili insegnamenti e di una perfetta corrispondenza di dottrina e di metodo fra tutte le scuole dello Stato, scorgerebbero altresì che s'ebbe per iscopo delle reali premure quella preziosa unione di pietà e di sapere, la quale dispone la studiosa gioventù a servir degnamente i santuarii, i tribunali, la patria e lo stato. E siccome le leggi intanto provveggono utilmente in quanto sono bene osservate, e gli premeva sopra tutto la pietà, la quale è stata la sua mira primaria, così loro, cui per zelo non meno che per ministero spetta principalmente il coltivarla negli animi, si rivolgeva, chiamandoli non solo a parte di questa sua paterna cura, ma appoggiando loro interamente il promoverne l'adempimento. Però avendo conosciuto necessario che in ogni scuola vi sieno i suoi direttori di spirito specialmente destinati ad insinuare negli animi degli studenti la pietà cristiana, desiderava ch'essi gli proponessero que' loro ecclesiastici, che giudicassero più proprii a tale uffizio, e gradirebbe poi anche che essi invigilassero sull'adempimento de' loro doveri. Che se scoprissero o temessero alcuno di que' disordini, che per loro natura esigono l'intervenzione dell'autorità sovrana, sì l'informassero per porvi immediatamente l'opportuno rimedio, riposando esso su loro per tutto quello, che s'apparteneva al bene spirituale delle scuole. »

**188.** Con altra lettera ai sindaci (17) il Re li incaricava di « vegliare al mantenimento del buon ordine nelle scuole che vi aveva stabilito

colle novelle costituzioni, rappresentando od ai direttori di spirito, od a quelli delle scienze, quelle cose che stimerebbero opportune per ovviare a ciò che fosse per esser contrario al fine avuto di mira, di stabilire nell'animo de' loro cittadini il sapere congiunto colla pietà. »

Nè di ciò contento poco stante chiese a Roma, e per gli abili uffizii del suo inviato (18) presto ottenne il privilegio di tenere una privata cappella in tutte le scuole della città e terre, dove previa la licenza dell'ordinario si potesse celebrare la messa ed amministrare il sacramento dell'eucaristia (19), siccome con altri tre brevi distinti ottenne indulgenze per gli studenti ed i maestri delle scuole secondarie erette nelle altre città e terre (20), indulgenze per gli studenti, lettori e direttori dell'Università (21), e l'indulto di celebrare messe nella cappella dell'Università anche nei giorni più solenni (22).

**189**. Dal complesso di tutte le disposizioni surriferite si fa manifesto, supremo scopo delle costituzioni di Vittorio Amedeo essere stato, che gli studii in tutte le facoltà fossero mantenuti e tramandati puri, e lontani il più che fosse possibile da tutto ciò, che non solo potesse dar origine nello Stato a quegli sconvolgimenti anche remotissimi, « che suole produrre la novità e diversità della dottrina (23), » ma eziandio accennasse a poco zelo o negligenza della religione cattolica.

Nel rimanente Vittorio, per usare le parole stesse del Botta, « non voleva urtar con Roma, se non quanto alla libertà della co- » rona importasse (24). » E per troncare dalla radice ogni litigio in proposito prescrisse nelle costituzioni stesse (tit. III, cap. I, art. 2) che « come S. Tomaso è quel gran lume della Chiesa, la cui dottrina è universalmente venerata ed acclamata sì per la purità che per la sodezza e profondità de' suoi insegnamenti, perciò i professori di teologia tanto scolastico-dogmatica che morale dovranno attenersi alli principii e sistema del medesimo santo secondo la sua lettera e la sua scuola. »

Oltre ciò al preside della facoltà di teologia in particolare diede secreta istruzione e comando « di star bene attento, che li professori

« non s'inoltrassero a trattar questioni, nè a stabilire sentenze quali » potessero far ingelosire gl' Italiani o li Francesi; » poichè avendo la M. S. limitrofi gli Stati del suo dominio all'Italia » (*sic*) ed alla Francia, voleva pure che l'Università si mantenesse » negl'insegnamenti indifferente neutrale, e così ben intesa » ed amica d'entrambe col non essere in conto alcuno par- » tigiana di quelle sentenze, nelle quali elleno cozzano fra di loro (25). »

**190**. È questo, per così dire, l'*arcanum imperii* circa la direzione dell'insegnamento religioso, e delle ardue questioni ad esso relative, che la sagacia di Vittorio Amedeo e de' suoi consiglieri affidò al Magistrato della Riforma; e gelosamente mantenuto da' suoi successori salvò allora la nostra Università non meno dalle insidie occulte de' suoi nemici, che dalle faziose dottrine che lacerarono miseramente altri paesi.

Di fatto in sulle prime non mancarono in Roma di que' zelanti, che soffiassero contra le nuove leggi sulle scuole, giudicandone sulle relazioni che ricevevano chi sa donde. Ma posciachè il marchese d'Ormea, fatti venire costà dodici esemplari delle nuove costituzioni, potè farle conoscere a chi meglio conveniva nella loro verità ed integrità, i maligni avversarii ammutirono, e la giustizia e la moderazione delle medesime ebbe compiuto trionfo (26).

**191**. Una sola discreta rimostranza troviamo essersi allora fatta dalla Santa Sede, ed è che « essendo giunto avviso alla congregazione del santo Uffizio, che S. M. intendesse far venire di Parigi due di quei padri dell'Oratorio per conferir loro due cattedre di teologia nell'Università, e la stessa congregazione avendone partecipato Sua Santità, questi per organo del cardinal Fini ne rese inteso il predetto marchese d'Ormea, perchè facesse riflettere a S. M. il pregiudizio che ne risulterebbe alla stessa Università dall'avere professori di una dottrina universalmente e giustamente discreditata; laonde S. M. dismettendo tale idea, quando l'avesse, avrebbe anche fatto cosa grata a Sua Santità (27). »

I riscontri inviati di presente su tal proposito furono accetti

al Pontefice; nè vi fu più altra parola su questo, e tutti i privilegii chiesti per le scuole furono largamente conceduti (28).

**192.** Finalmente per quello che risguarda le nomine dei professori di teologia, le quali senza distinzione alcuna da tutte le altre furono dichiarate di spettanza regia (tit. 1, cap. 1, art. 7), troviamo che ora come prima esse non suscitarono punto, nè suscitare potevano la minima controversia. Imperocchè attribuendosi il Re la nomina dei professori, non fece mai questione nè in diritto, nè in fatto di nominare lettori di teologia, che non fossero graduati nella sacra facoltà. Ora la licenza in teologia conferendosi allora dovunque dai cancellieri dell'Università, i quali tutti in virtù degli antichissimi privilegii pontificii nella licenza del dottorato davano e concedevano al candidato la legittima autorità d'insegnare autorevolmente la teologia ivi ed in ogni luogo (§§ 38, 76), qualunque graduato in teologia venisse dal Principe deputato alla pubblica lettura nello Studio, è manifesto che pel puro fatto di tale deputazione non poteva incontrare difficoltà alcuna presso l'autorità ecclesiastica, senza che si contradicessero apertamente gli stessi privilegii pontificii, e si violasse il diritto comune universitario.

**193.** Ecco adunque quale fu in complesso il definitivo ordinamento, che quasi per testamento lasciò all'Università torinese il novello suo fondatore e padre; che con tale nome ben si può chiamare Vittorio Amedeo II. Tre notevoli caratteri egli v'impresse: l'unità, la forza e l'intiera dipendenza dallo Stato. Le diede unità dichiarando tutte le scuole delle scienze ed arti esistenti negli Stati parti integranti dell'Università, ed affidando la suprema direzione di tutto l'insegnamento ad un solo magistrato, la cui azione egualmente si estendeva su tutto il corpo insegnante, così nella metropoli come nelle provincie, ed imprimeva negli studii quell'indirizzo assiduo ed uniforme, che opportunamente li fomenta e corregge.

L'unità generava la forza: oltrechè l'autorità centrale avendo subordinato a sè in modo assoluto tutti gli ufficiali ed insegnanti, senz'intermezzo alcuno di minori consessi consultivi, non incontrava

remora alcuna, che ritardasse o menomasse la piena energia della sua azione.

Quanta poi fosse la dipendenza dell'Università dal Governo lo dice bastantemente la novella costituzione dei collegii delle facoltà, cui nulla rimase della primiera loro autonomia, la negata ammessione all'Università per quegli studenti, che non avessero studiato latinità sotto maestri approvati dalla Riforma, la proibizione d'insegnare senza previa permissione della Riforma, e d'insegnare materie diverse o con metodo diverso da quello sancito dalla medesima.

**191.** Certamente questo sistema di regime universitario non era il più liberale che imaginare si possa, nè il più acconcio a grandi progressi civili; ma era per avventura il più conforme alle circostanze del tempo, ed ai principii di una monarchia assoluta qual era allora la nostra, senz'essere però radicalmente vizioso. Imperocchè l'azione governativa negli studii riesce al postutto dannosa o benefica, secondo che è affidata alle mani d'ignoranti o di savii. E l'elezioni di Vittorio Amedeo non furono allora infelici, nè però infeconde tornarono, come ora vedremo, l'opere del primo Magistrato della Riforma.

Se intanto l'Università torinese nel secolo scorso ebbe qualche nome, se in tanta strettezza di governo e fra tanti apprestamenti militari colle loro sequele, gli studii ebbero qualche agio e progresso, ed i loro cultori qualche stima e favore, con animo grato lo debbe riconoscere il Piemonte dagli ordinamenti presenti di Vittorio Amedeo, e dalla sapienza de' precipui suoi consiglieri in questa bisogna, che furono i palermitani d'Aguirre e Pensabene (unico glorioso avanzo rimasto al Piemonte della perduta corona di Sicilia), ed i nostri piemontesi Caisotti e Radicati (29).

---

# NOTE

---

(1) Regolamento del Magistrato della Riforma per l'Università di Torino dei 20 settembre 1729, approvato con R. patenti del 2 ottobre successivo, cap. XXI, § 1.

(2) Archivii di Corte, Università, mazzo 3, N.° 21. Memoria circa la precedenza che deve avere chi regge l'Università.

(3) Vedi *Rapport fait au nom de la Commission chargée de préparer une loi organique sur l'enseignement, par Mr* JULES SIMON *à l'Assemblée Nationale, séance du* 5 *février* 1849.

(4) V. DUBOIN, op. c., pag. 527.

(5) Ivi, pag. 602.

(6) Regolamento sopra citato, cap. VIII, art. 14, 20, 24.

(7) Archivii di Corte, Università, mazzo d'addizione N.° 6. Brieve raccolta de' nuovi provvedimenti progettati per la riforma delle costituzioni per l'Università del 1723, colle osservazioni ad essi fatte, e risoluzioni di S. M., pag. 109.

(8) Ivi.

(9) BOTTA, lib. XXXVIII.

(10) Ivi.

(11) Costituzioni per l'Università del 1720, § 17, presso DUBOIN, op. c., pag. 1487.

(12) BOTTA, lib. XXXVIII.

(13) Archivii di Corte, Università, mazzo 3, N.° 36. Lettere e rappresentanze del P. provinciale della Compagnia di Gesù, ecc.

(14) Ivi.

(15) Ivi.

(16) DUBOIN, op. c., pag. 600.

(17) Ivi, pag. 1271.

(18) Archivii di Corte. Registro delle lettere del marchese d'Ormea nella sua seconda spedizione a Roma per il canale della segreteria di gabinetto. Lettere 24 settembre, 1 ottobre, 5, 19 e 22 novembre 1729.

(19) Breve 21 novembre 1729, presso DUBOIN, op. c., pag. 1271.

(20) Breve della stessa data, ivi.

(21) Breve 24 gennaio 1730, presso DUBOIN, op. c., pag. 601.

(22) Breve 27 gennaio 1730, ivi, pag. 602.

(23) Vedi il proemio delle RR. Costituzioni, pag. 5.

(24) BOTTA, ivi. Ediz. Capolago, tom. IX, pag. 363.

(25) Archivii di Corte, Università, mazzo 3, N.° 33. Dottrine insegnate nell'Università contradette dal vescovo d'Alba. Memoria a parte del preside di teologia.

(26) Ivi. Registro delle lettere del marchese d'Ormea sopra citato. Lettera 15 ottobre 1729 a M.r De-Caroly.

(27) Ivi. Lettera a S. M. 15 ottobre 1729.

(28) Ivi. Lettere 5, 19 e 22 novembre 1729.

(29) Vedi *Recueil de pièces curieuses sur les matières les plus intéressantes par* ALBERT DE RADICATI *comte de Passeran, Londres, Brindley*, 1749, pag. 9.

## CAPO XI.

### LEGGI E COSTITUZIONI DI CARLO EMANUELE III.

— 1730 - 1772 —

**195**. Venuta in tal guisa l'Università torinese interamente sotto l'immediata direzione del potere civile, e ricevutone un ordinamento più regolare ed uniforme, non le restava omai che a percorrere la sua sfera, ed avviarsi a riforme sempre più stabili ed efficaci.

È questo appunto lo scopo, cui mirano le diverse provvidenze del regno di Carlo Emanuele III, il quale l'anno dopo la promulgazione delle costituzioni del 1729 ricevendo l'autorità regia, che Vittorio Amedeo stanco della travagliata vita gli rinunziava anticipatamente nelle mani (3 settembre 1730), gli succedette altresì nella indefessa cura di continuare l'ordinamento dello Stato intrapreso dal padre, e n'emulò le glorie di amministratore accorto e di valoroso guerriero.

**196**. I primi atti del regno di Carlo Emanuele concernenti l'Università recano l'importante riforma fatta nella facoltà delle arti, secondo la proposta de' novelli riformatori. Videro essi che invano il Governo aveva tolto le scuole ai r e g o l a r i, se di presente non si provvedeva, che idonei professori s e c o l a r i si formassero per tenere le veci di quelli, e supplire specialmente al bisogno delle scuole di filosofia e di retorica nei collegii dello Stato. Avvisarono perciò [1] che « l'unico e miglior mezzo era quello di formare allievi nel Collegio delle Provincie, stabilendo espressamente in esso

dieci posti, cioè quattro per la filosofia, e sei per l'eloquenza; e ciò senz'accrescere il numero fisso de' collegiali, ma risparmiandoli sopra la facoltà teologica e legale, che già ne abbondava di troppi. Questi allievi poi avrebbero dovuto far un corso speciale di due anni per la filosofia, e di tre per le bellelettere. Ai medesimi nel terzo anno di corso i professori d'eloquenza andrebbero spiegando più il modo di ammaestrare gli altri, che di apprendere per se stessi; al qual fine eziandio sarebbero tenuti ad esercitarli in accademie e congressi letterarii da stabilirsi. »

**197.** Il savio divisamento della Riforma venne approvato dal Sovrano; e fu comandato al protettore de' collegii delle Provincie di destinare allo studio delle bellelettere quegli scolari di teologia nel collegio, che egli credeva d'ingegno più proprio ed acconcio alle medesime; siccome due anni dopo [2], veduto già non piccolo frutto di quella provvidenza, fu ordinato al medesimo di « trascegliere anche fra gli studenti delle altre due facoltà di legge e medicina i giovani più disposti per lo studio della fisica e delle matematiche, e destinarli alle medesime scienze, onde così abilitarsi meglio al regio e pubblico servizio. »

Fu quello, come ognun vede, nel suo fondo il concetto medesimo, che alla stessa stagione diede origine in Germania ai così detti seminarii filologici [3], e più tardi (1794) a Parigi fe' sorgere la celebre *École Normale*, da cui uscirono i più lodati professori delle scuole laicali di Francia.

Questa è pure la ragione dello speciale ordinamento che quindi ebbe, ed ha tuttavia la facoltà di lettere nell'Università torinese. Perocchè essa non ha per unico scopo l'esporre a liberi uditori i tesori della patria e della straniera letteratura, siccome fanno le altre facoltà di lettere nelle Università di Francia e di Germania, ma tende innanzi tutto a formare abili professori per servire le scuole dello Stato; laonde di necessità sia nelle materie, sia nel tenore dell'insegnamento si doveva e si debbe tuttavia informare dallo scopo speciale a cui mira.

# INDICE ANALITICO

## PARTE PRIMA

### DALLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ SINO ALL'ANNO 1730

FINE DELLA PRIMA PARTE

ERRATA-CORRIGE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pag. | 1 | linea | 3 | 1798 | — | 1730 |
| » | 16 | » | 8 | essi | — | esso |
| » | 32 | » | 2 | maestrii | — | maestri |
| » | 89 | » | 19 | 90 | — | 91. |